


1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 16

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 18 aprile 2001

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 103. Sentenza 22 marzo - 10 aprile 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Commercio con l'estero - Istituzione dell'Istituto per i servizi assicurativi (SACE) - Disposizioni legislative emanate su delega legislativa - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata, ingiustificata, esclusione delle regioni da ogni partecipazione nelle sedi decisionali, nelle procedure e nei luoghi consultivi della SACE, in assenza o in violazione dei principî e criteri direttivi fissati dalla legge di delega - Genericità delle doglianze regionali - Mancata individuazione nel ricorso delle norme censurabili e dei profili di costituzionalità - Inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

- Costituzione, artt. 5, 76, 117 e 118 Pag. 11

N. 104. Sentenza 22 marzo - 10 aprile 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Competenza per territorio - Incompetenza territoriale dichiarata dal giudice in primo grado o dal giudice d'appello in sede di annullamento della sentenza di primo grado - Trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, anziché direttamente al giudice competente - Lamentata lesione dei principî di indipendenza e imparzialità del giudice, nonché irragionevole protrazione della durata del procedimento e contrarietà al buon andamento degli uffici giudiziari - Erroneo presupposto interpretativo assunto dai rimettenti - Non fondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., artt. 23, comma 1, e 24, comma 1.

- Costituzione, artt. 3, 97, primo comma, 101, secondo comma, 111, secondo comma » 14

N. 105. Sentenza 22 marzo - 10 aprile 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione amministrativa - Espulsione disposta dal prefetto - Impossibilità di dare esecuzione con immediatezza alla misura - Trattenimento dello straniero presso il centro, più vicino, di permanenza temporanea e di assistenza - Oggetto della convalida giudiziaria - Ritenuta sottrazione al vaglio del giudice della legittimità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica - Lamentata incidenza sulla libertà personale, con violazione del principio della riserva di giurisdizione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, commi 4, 5 e 6; 14, comma 4.

- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma.

Straniero - Espulsione amministrativa - Trattenimento dello straniero presso il centro, più vicino, di permanenza temporanea e di assistenza - Durata della permanenza nel centro fissata nel massimo, anziché stabilita con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria - Asserita violazione del principio della riserva di giurisdizione - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5.

- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma » 18

N. 106. Ordinanza 22 marzo - 10 aprile 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Comunità europee - Adeguamento dell'ordinamento nazionale al diritto comunitario - Attuazione di direttive comunitarie mediante regolamenti ministeriali e atti amministrativi - Procedimento - Omessa salvaguardia delle competenze regionali - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata violazione del principio di coerenza e ragionevolezza con lesione delle attribuzioni regionali e del principio di autonomia - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 5 febbraio 1999, n. 25, art. 4.

- Costituzione, artt. 3, 5, 11, 117 e 118

Pag. 25

N. 107. Ordinanza 22 marzo - 10 aprile 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Oltraggio a pubblico ufficiale - Successione di legge penale incriminatrice - Configurabilità dell'oltraggio come autonomo reato (anziché quale aggravante del reato d'ingiuria), tipo ed entità delle pene e regime di procedibilità - Immodificabilità del giudicato, in sede di procedimento di esecuzione - Prospettazione di quesiti plurimi, senza un nesso di subordinazione logica - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. pen., art. 341; cod. pen., art. 2, terzo comma; cod. proc. pen., art. 673 (combinato disposto).

- Costituzione, artt. 1, secondo comma, 2, 3, primo e secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 28, 54 e 97, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 30

» 28

N. 108. Ordinanza 22 marzo - 10 aprile 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che negli atti preliminari al dibattimento abbia respinto la richiesta di applicazione della pena concordata (ex art. 444 cod. proc. pen.) - Asserita, irragionevole, disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe, ovvero irragionevole parificazione nella disciplina di situazioni diverse, con violazione dei principi di buona amministrazione e del giudice naturale e del diritto di difesa - Questione diretta non a sottoporre un quesito di costituzionalità, ma a censurare una precedente decisione di accoglimento - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. pen, art. 34, comma 2.

-- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 97; 136, primo comma e 137, terzo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, terzo comma

» 31

N. 109. Ordinanza 22 marzo - 10 aprile 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Ricusazione del giudice - Ricusabilità del giudice che, prima dell'apertura del dibattimento, abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato - Omessa previsione - Sopravvenuta astensione dei giudici ricusati nel procedimento a quo - Riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Cod. proc. pen., artt. 34 e 37, comma 1, lettera a).

- Costituzione, artt. 3, 24 e 111

» 34

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- n. 12. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 26 marzo 2001 (della Corte dei conti).

Governo della Repubblica - Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Decreti del Presidente del Consiglio concernenti la disciplina del personale - sottrazione al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti - Contrasto con i principi stabiliti dagli artt. 11 e 12 della legge di delega 15 marzo 1997, n. 59, con compressione di attribuzioni costituzionalmente riservate alla Corte dei conti.

- D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, art. 9, comma 7.
- Costituzione, artt. 76 e 100, secondo comma, in riferimento all'art. 3, primo comma, legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Governo della Repubblica - Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Istituzione di un'autonoma gestione delle spese della Presidenza del Consiglio, mediante decreti del Presidente del Consiglio, non soggetti a controllo esterno, bensì a semplice comunicazione ai Presidenti delle Camere insieme ai bilanci preventivi, annuale e pluriennale e al rendiconto della gestione finanziaria - Accrescimento della spesa della Presidenza, a carico di «apposito fondo» per il funzionamento di organi di diretto controllo del Presidente, quali i Commissari straordinari del Governo e gli organi collegiali istituiti presso la Presidenza, non soltanto per disposizione di legge, ma anche con decreto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio dei ministri - Ritenuta, secondo la ricorrente, riferibilità dei decreti in questione al Governo nel suo complesso - Conseguente sottrazione alla Corte dei conti di attribuzioni costituzionalmente riservate.

- D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, art. 8.
- Costituzione, art. 100, secondo comma.

Governo della Repubblica - Ordinamento della Presidenza del consiglio dei ministri - Previsione di decreti del Presidente del Consiglio non soggetti a controllo della Corte concernenti: a) la determinazione delle strutture di cui si avvalgono i Ministri o i sottosegretari da esso delegati; b) l'istituzione di apposite strutture di missione per lo svolgimento di compiti particolari, per il raggiungimento di risultati determinati e per la realizzazione di specifici programmi; c) la disciplina delle strutture di supporto degli organi collegiali presso la Presidenza; d) le modalità di applicazione alla Presidenza delle disposizioni che disciplinano i poteri e le responsabilità dirigenziali della P.A.; e) l'individuazione e la composizione degli uffici di diretta collaborazione; f) l'informativa triennale e, in prima applicazione biennale, alle Camere circa i risultati della verifica sulla razionalità dell'organizzazione della Presidenza commessa anche a strutture specializzate pubbliche o private - Lamentata lesione di attribuzioni, relative al controllo sugli atti del Governo, costituzionalmente riservate alla Corte dei conti.

- D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, art. 7.
- Costituzione, art. 100, secondo comma.

Governo della Repubblica - Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri - Abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio 15 aprile 2000 di pari oggetto, già impugnato per conflitto di attribuzione iscritto al n. 160 R.A.C. - Introduzione di modifiche all'art. 6 del predetto decreto del Presidente del Consiglio 4 agosto 2000 - Ritenuta, secondo la ricorrente, natura di atti a rilevanza esterna dei decreti impugnati - Conseguente indebita sottrazione al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti - Lesione di attribuzioni costituzionalmente riservate alla Corte dei conti.

- Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto e 12 settembre 2000.
- Costituzione, art. 100, secondo comma.

N. 263. Ordinanza della Corte di cassazione del 18 dicembre 2000.

Reati e pene - Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico - Punibilità con la reclusione fino a due anni - Trattamento penale differenziato della religione cattolica rispetto ai culti ammessi nello Stato - Violazione dei principi di eguaglianza dei cittadini senza distinzioni di religione e di eguale libertà delle confessioni religiose davanti alla legge.

- Cod. pen., art. 405.

- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 8, primo comma

Pag. 42

N. 264. Ordinanza del tribunale di Firenze del 17 gennaio 2001.

Edilizia e urbanistica - Regione Toscana - Opera di ristrutturazione edilizia - Assoggettamento a semplice dichiarazione di conformità anziché a concessione edilizia, come stabilito dalla normativa statale (leggi nn. 10/1977, 457/1978, 47/1985 e 662/1996). Conseguente inapplicabilità delle sanzioni penali di cui alla legge n. 47/1985 e configurazione della fattispecie quale illecito amministrativo - Violazione del principio di uguaglianza - Indebita legiferazione in materia penale - Incidenza sul principio di unità politica dello Stato.

- Legge Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52, artt. 2, comma 2, e 4, comma 2, lett. d).

- Costituzione, artt. 3, 5, 25, secondo comma, e 117

» 43

N. 265. Ordinanza del tribunale di Firenze del 30 gennaio 2001.

Edilizia e urbanistica - Regione Toscana - Opera di ristrutturazione edilizia - Assoggettamento a semplice dichiarazione di conformità anziché a concessione edilizia, come stabilito dalla normativa statale (leggi nn. 10/1977, 457/1978, 47/1985 e 662/1996). Conseguente inapplicabilità delle sanzioni penali di cui alla legge n. 47/1985 e configurazione della fattispecie quale illecito amministrativo - Violazione del principio di uguaglianza - Indebita legiferazione in materia penale - Incidenza sul principio di unità politica dello Stato.

- Legge Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52, artt. 2, comma 2, e 4, comma 2, lett. d).

- Costituzione, artt. 3, 5, 25, secondo comma, e 117

» 47

N. 266. Ordinanza del giudice di pace di Legnago dell'8 gennaio 2001.

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per due mesi - Applicabilità anche nel caso in cui il proprietario sia persona diversa dal conducente trasgressore - Contrasto con il principio di legalità degli illeciti - Imputazione di responsabilità per inosservanza di un obbligo di controllo non previsto da norma alcuna.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7, come modificato dall'art 19, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

- Costituzione, artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma

» 48

N. 267. Ordinanza del giudice di pace di Legnago dell'8 gennaio 2001.

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta di validità, ovvero con patente estera in corso di validità non convertita entro l'anno dall'acquisto della residenza in Italia - Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per due mesi - Applicabilità anche nel caso in cui il proprietario sia persona diversa dal trasgressore - Contrasto con il principio di legalità degli illeciti - Imputazione di responsabilità per inosservanza di un obbligo di controllo non previsto da norma alcuna.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 126, comma 7, e 136, comma 7, come modificati [*rectius*: il primo come modificato] dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma

Pag. 51

N. 268. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia del 15 febbraio 2001.

Giustizia amministrativa - Procedimento innanzi al T.A.R. - Tutela cautelare - Esclusione della tutela *ante causam* e della conseguente applicabilità degli artt. 700 e 669 e ss. cod. proc. civ. - Incidenza sul diritto di difesa e sul principio della tutela giurisdizionale, «avuto anche riguardo agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali».

- Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 21, nel testo novellato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205.
- Costituzione, artt. 24 e 113; Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, artt. 6 e 13.

Giustizia amministrativa - Procedimento innanzi al T.A.R. - Tutela cautelare *ante causam* - Provvedimenti di urgenza *ex art. 700 cod. proc. civ.* - Possibilità di concessione per la tutela dei diritti soggetti e non anche degli interessi legittimi - Violazione del principio di uguaglianza, del diritto di difesa e del principio di tutela giurisdizionale.

- Cod. proc. civ., art. 700.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113

» 54

N. 269. Ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Milano del 16 gennaio 2001.

Prescrizione e decadenza - Prescrizione in materia civile - Prescrizione del diritto all'indennità assicurativa derivante dai contratti di assicurazione contro gli infortuni - Termine di un anno, a decorrere dal verificarsi del sinistro - Irragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto al termine di prescrizione biennale per il risarcimento del danno da circolazione di veicolo (art. 2947, secondo comma, cod. civ.).

- Cod. civ., art. 2952, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3, secondo comma, e 24, primo e secondo comma

» 59

N. 270. Ordinanza del tribunale di Torino del 26 ottobre 2000.

Gratuito patrocinio - Patrocinio a spese dello Stato - Liquidazione del compenso al difensore - Limitazione al giudizio penale, al processo del lavoro e al giudizio civile relativamente all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato - Liquidazione del compenso al difensore nominato dalla Commissione per il gratuito patrocinio nel procedimento civile per la separazione personale - Mancata previsione - Irragionevolezza - Violazione del principio di equa retribuzione.

- Legge 30 luglio 1990, n. 217, artt. 1 e 12.
- Costituzione, artt. 3 e 36

» 60

N. 271. Ordinanza del tribunale di Milano del 25 gennaio 2001.

Processo penale - Incompatibilità con l'ufficio di testimone - Persona coimputata del medesimo reato o imputata in un procedimento connesso nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna divenuta irrevocabile - Prevista incompatibilità - Identità di disciplina di situazioni non comparabili - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Lesione del principio del contraddittorio.

- Cod. proc. pen., art. 197, comma 1, lett. a).
- Costituzione, artt. 3, 24, 101, secondo comma, 111 e 112 Pag. 62

N. 272. Ordinanza del tribunale di Torino del 22 gennaio 2001.

Impiego pubblico - Personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato - Trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, come previsto per i lavoratori dipendenti di imprese private o di enti pubblici economici - Esclusione - Disparità di trattamento di situazioni omogenee, attesa la privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di amministrazioni pubbliche - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 419/2000.

- D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 36, comma 8, come modificato dall'art. 22 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
- Costituzione, art. 3 » 67

N. 273. Ordinanza del tribunale di Trapani del 7 febbraio 2001.

Mafia - Misure di prevenzione - Persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 - Obbligo di comunicazione per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, di tutte le variazioni nella entità e nella corresponsione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire - Incertezza della decorrenza dell'obbligo - Disparità di trattamento tra i soggetti destinatari della misura di prevenzione.

- Legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 30.
- Costituzione, art. 3.

Mafia - Misure di prevenzione - Persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 - Obbligo di comunicazione per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, di tutte le variazioni nella entità e nella corresponsione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire - Trattamento sanzionatorio in caso di inadempimento - Eccessiva afflittività del minimo edittale - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 31.
- Costituzione, art. 27 » 71

N. 274. Ordinanza del tribunale di Vicenza del 15 febbraio 2001.

Straniero - Espulsione amministrativa - Decreto di espulsione emanato dal Prefetto - Carattere automatico del provvedimento con esclusione di qualsiasi valutazione in ordine alla situazione personale dello straniero - Lesione dei principi di solidarietà, di uguaglianza e di tutela del lavoro.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 35 » 75

N. 275. Ordinanza del giudice di pace di Bologna del 29 gennaio 2001.

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per due mesi - Ininfluenza dell'appartenenza del veicolo al trasgressore o a terzi - Mancanza di distinzioni in relazione al tipo ed alla destinazione dell'autoveicolo - Contrasto con il principio di legalità degli illeciti - Imputazione di responsabilità al terzo per una condotta autonomamente non sanzionata dalla legge - Irragionevolezza.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma

Pag. 76

N. 276. Ordinanza del tribunale di Ascoli Piceno dell'8 gennaio 2001.

Sanità pubblica - Disposizioni urgenti in materia di sanità - Salvezza degli effetti prodotti dai decreti-legge nn. 377/1996 e 478/1996 reiterati e non convertiti - Violazione dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 360/1996 in materia di reiterazione di decreti-legge.

- Legge 17 gennaio 1997, n. 4.
- Costituzione, art. 77

» 78

N. 277. Ordinanza della Corte di appello di Genova del 1° febbraio 2001.

Sanità pubblica - Regione Liguria - Sostituzione delle ASL nei rapporti giuridici pregressi facenti capo alle USL - Contrasto con i principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia (d.lgs. n. 502/1992) e in particolare con l'art. 6 della legge n. 724/1994 che vieta alle Regioni di fare gravare sulle ASL i debiti e i crediti facenti capo alle sopresse USL - Indebita disciplina con efficacia retroattiva di situazioni già regolate in maniera diversa dalla legislazione statale - Incidenza sul diritto di azione - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 89/2000.

- Legge Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, artt. 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 117 (quest'ultimo in riferimento al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e all'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724)

» 79

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 103

Sentenza 22 marzo - 10 aprile 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Commercio con l'estero - Istituzione dell'Istituto per i servizi assicurativi (SACE) - Disposizioni legislative emanate su delega legislativa - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata, ingiustificata, esclusione delle regioni da ogni partecipazione nelle sedi decisionali, nelle procedure e nei luoghi consultivi della SACE, in assenza o in violazione dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delega - Genericità delle doglianze regionali - Mancata individuazione nel ricorso delle norme censurabili e dei profili di costituzionalità - Inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.
- Costituzione, artt. 5, 76, 117 e 118.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c*), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso con ricorso della Regione Lombardia, notificato il 12 giugno 1998, depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 29 del registro ricorsi 1998.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 gennaio 2001 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La Regione Lombardia, con ricorso notificato il 12 giugno 1998 e depositato il 19 giugno successivo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera *c*), e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), in riferimento agli artt. 5, 76, 117 e 118 della Costituzione.

1.1. — Ad avviso della ricorrente, il decreto legislativo impugnato, avente ad oggetto l'istituzione dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), la disciplina del finanziamento dei crediti all'esportazione e disposizioni in materia di interventi volti a favorire l'internazionalizzazione delle imprese, oltre che viziato, in via derivata, per la carenza di principi e criteri direttivi, sarebbe lesivo delle competenze regionali, in quanto

escluderebbe ingiustificatamente le regioni da ogni partecipazione nei luoghi decisionali, nelle procedure e nei luoghi consultivi della SACE, nonché dalla regolamentazione e dalla gestione degli interventi di sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo.

1.2. — Pur riconoscendo che, a norma dell'art. 1, comma 3, lettera *a*), della legge delega n. 59 del 1997, la materia del commercio estero non è compresa tra quelle per le quali è previsto il conferimento di funzioni e compiti alle regioni, la ricorrente sostiene che la predetta esclusione contrasta con l'art. 1, comma 6, della stessa legge, che qualifica la promozione dello sviluppo economico e la valorizzazione dei sistemi produttivi come interessi pubblici primari sia dello Stato che delle regioni, nonché con i principi ed i criteri direttivi di cui all'art. 4, comma 3, della stessa legge, richiamati dall'art. 4, comma 4, lettera *c*), ed in particolare con i principi di sussidiarietà, completezza, differenziazione nell'allocazione delle funzioni e cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali.

1.3. — La ricorrente ammette inoltre che le funzioni svolte dalla SACE hanno rilievo unitario, e riconosce quindi l'opportunità che esse siano svolte da un unico soggetto, ma sostiene che l'esclusione delle regioni dalla partecipazione alla gestione delle attività in questione contraddice la logica ispiratrice e le singole disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, segnatamente gli artt. 1, 14, 18, 19, 30, 34, 41, 45, 48 e 49, che prevedono il conferimento di funzioni e compiti alle regioni in tutte le materie di interesse del commercio estero.

1.4. — Con particolare riferimento agli artt. 18 e 19 del d.lgs. n. 112 del 1998, la ricorrente sottolinea che tali disposizioni, pur riservando allo Stato le prestazioni, i servizi e la gestione dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, prevedono che tali funzioni si svolgono senza pregiudizio delle attività concorrenti delle regioni, alle quali è delegata la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per il sostegno allo sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso.

3. — In prossimità dell'udienza pubblica, la difesa erariale ha depositato una memoria, nella quale insiste per il rigetto della domanda, osservando che impropriamente la Regione Lombardia invoca i principi di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 59 del 1997, in quanto gli stessi si riferiscono al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, mentre la materia del commercio estero, a norma dell'art. 1, comma 3, lettera *a*), è riservata alla competenza dello Stato, tra i cui interessi primari sono comprese anche la promozione dello sviluppo economico e la valorizzazione dei sistemi produttivi. Ed altrettanto impropriamente la Regione Lombardia invoca, secondo l'Avvocatura, l'art. 11, comma 1, lettera *b*), della legge n. 59 del 1997, in quanto principi e criteri direttivi sono riportati nell'art. 14, comma 1, lettere da *a*) a *f*).

Quanto alla violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, la difesa dello Stato osserva che il riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico alla SACE, già preposta all'erogazione dei medesimi servizi in qualità di sezione speciale dell'Istituto nazionale per le assicurazioni, trova giustificazione, in relazione all'avvenuta privatizzazione di quest'ultimo, nella considerazione che si tratta di assicurazioni assistite da garanzia dello Stato. Il decreto impugnato si limita quindi a razionalizzare gli strumenti di intervento a supporto dell'attività delle imprese operanti su mercati diversi da quello nazionale, senza innovare la disciplina delle relative misure, che riprende quella dettata dall'art. 2, commi 30-36, della legge 30 dicembre 1996, n. 662.

4. — Anche la ricorrente ha depositato una memoria, nella quale ribadisce le censure sollevate con il ricorso, insistendo per l'accoglimento della domanda.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale promossa dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe ha ad oggetto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c*) e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), con il quale è stato istituito l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) e sono state dettate disposizioni in materia di finanziamento dei crediti all'esportazione e per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Secondo la regione ricorrente, la disciplina introdotta dal decreto impugnato contrasterebbe con gli artt. 5, 76, 117 e 118 della Costituzione, in quanto escluderebbe ingiustificatamente le regioni da ogni partecipazione nei luoghi decisionali, nelle procedure e nei luoghi consultivi della SACE, nonché dalla regolamentazione e dalla gestione degli interventi di sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo, in assenza o anche in violazione di principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge delega 15 marzo 1997, n. 59. Il prospettato contrasto risulterebbe

rebbe confermato, ad avviso della ricorrente, anche sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevedono il conferimento alle regioni di funzioni e compiti inerenti al commercio con l'estero e, in particolare, inerenti alla concessione di agevolazioni e benefici di qualsiasi genere all'industria.

2. — Il ricorso è inammissibile.

Va premesso che nella giurisprudenza della Corte costituzionale è costante l'affermazione che nei giudizi in via principale la questione di legittimità costituzionale deve essere definita nei suoi precisi termini e adeguatamente motivata, al fine di rendere possibile l'inequivoca determinazione dell'oggetto del giudizio e la verifica della fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati, nonché della sussistenza in concreto dell'interesse a ricorrere (cfr. sentenze n. 264 del 1996, n. 261 del 1995, n. 150 del 1993, n. 49 del 1991).

Ciò premesso, non può ritenersi che l'onere di definizione della questione e di relativa motivazione sia stato adeguatamente assolto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, nel quale la Regione Lombardia ha impugnato, sostanzialmente sotto il profilo della generica carenza di partecipazione regionale agli organi ed agli interventi ivi previsti, l'intero testo del decreto legislativo n. 143 del 1998, senza però contestare in modo specifico singole disposizioni, neppure quelle di carattere più generale e tali da irradiare i propri eventuali vizi sul complessivo testo legislativo (sentenza n. 49 del 1991). Né può valere in tal senso la denuncia, peraltro da considerare a titolo esemplificativo, di un'unica disposizione — l'art. 4, comma 10, del decreto — proprio perché, riguardando tale disposizione un oggetto del tutto particolare, quale è la composizione del comitato consultivo della SACE, la prospettata censura non appare certo estensibile all'intero decreto, anche perché la stessa ricorrente espressamente afferma che «non è l'istituzione della SACE che la Regione Lombardia contesta al fine di un'eventuale frammentazione delle sue competenze fra regioni e province speciali».

Una contestazione specifica, invece, sarebbe stata tanto più necessaria per un duplice ordine di considerazioni: perché il decreto impugnato non costituisce un corpo normativo unitario -recando disposizioni attinenti sia all'organizzazione ed al funzionamento della SACE (artt. 1-13), sia alla disciplina del finanziamento e dell'assicurazione dei crediti all'esportazione (artt. 14-19), sia alle misure per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane (artt. 20-25) e perché l'art. 1, comma 3, lettera a), della legge n. 59 del 1997 esclude espressamente dal conferimento alle regioni le funzioni ed i compiti riconducibili al commercio estero. Proprio in ragione di tale eterogeneità di contenuti normativi del decreto impugnato e della riserva allo Stato della predetta materia, sulla regione ricorrente gravava in modo particolare l'onere di individuare con la massima precisione possibile norme e profili da sottoporre al vaglio della Corte, definendo così con esattezza il *petitum* anziché dolersi in maniera del tutto generica che «alle regioni non sia riconosciuta alcuna partecipazione nei luoghi decisionali, nelle procedure e nemmeno... nei luoghi consultivi dell[la] SACE». Tanto più che la stessa ricorrente ritiene indubitabile che le funzioni che il medesimo Istituto è chiamato a svolgere abbiano rilievo unitario e che sia pertanto «opportuno che siano svolte, anche a tutela del sistema imprenditoriale italiano, da un soggetto unico ed unitario».

La genericità delle doglianze, non consentendo di individuare esattamente quali e sotto quale specifico profilo sarebbero, nella specie, le competenze regionali violate, né quale sia l'interesse concreto della regione ricorrente, qualificato, nei giudizi in via principale, dalla finalità di ripristinare l'integrità delle proprie competenze lese da norme statali (*ex plurimis*, sentenze n. 171 del 1999, n. 244 del 1997, n. 25 del 1996), induce pertanto ad una pronuncia di inammissibilità del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento agli articoli 5, 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 aprile 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 104

Sentenza 22 marzo - 10 aprile 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Competenza per territorio - Incompetenza territoriale dichiarata dal giudice in primo grado o dal giudice d'appello in sede di annullamento della sentenza di primo grado - Trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, anziché direttamente al giudice competente - Lamentata lesione dei principî di indipendenza e imparzialità del giudice, nonché irragionevole protrazione della durata del procedimento e contrarietà al buon andamento degli uffici giudiziari - Erroneo presupposto interpretativo assunto dai rimettenti - Non fondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., artt. 23, comma 1, e 24, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 97, primo comma, 101, secondo comma, 111, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dai giudici dell'udienza preliminare dei tribunali di Napoli e di Firenze con ordinanze emesse il 18 maggio 2000 e il 10 novembre 1999, iscritte rispettivamente ai nn. 493 e 598 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 39 e 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2001 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 18 maggio 2000 (r.o. n. 493 del 2000) il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 1996, impongono al giudice che dichiara nel dibattimento di primo grado la propria incompetenza per territorio, ovvero al giudice di appello che annulli la sentenza di primo grado per incompetenza territoriale, la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, anziché direttamente a quest'ultimo, anche nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.

Il rimettente premette in fatto che la Corte di appello di Napoli, su impugnazione proposta dal pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia, aveva annullato la sentenza di proscioglimento emessa dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Napoli e aveva disposto il rinvio a giudizio degli imputati dinanzi allo stesso tribunale. Quest'ultimo aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio, indicando come giudice competente il tribunale di Nola, appartenente al medesimo distretto di Corte di appello, e trasmesso gli atti, ai sensi dell'art. 23 cod. proc. pen. come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 1996, al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli. Questi, in quanto titolare dell'azione penale a norma dell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., reiterava la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti degli imputati al giudice dell'udienza preliminare dello stesso tribunale, competente ai sensi dell'art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen.

Investito di tale richiesta, il giudice dell'udienza preliminare ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 24 cod. proc. pen., assumendo che nei procedimenti che hanno ad oggetto taluno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. — per i quali le funzioni di pubblico ministero e di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate rispettivamente dall'ufficio del pubblico ministero e da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente — il meccanismo di regressione processuale introdotto per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 1996 contrasta con gli artt. 3, 101, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.

Il rimettente ricorda che con la sentenza n. 76 del 1993 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 23, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo, e che successivamente con la sentenza n. 70 del 1996 la Corte ha esteso tale meccanismo di regressione processuale all'ipotesi di incompetenza per territorio, dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 23 cod. proc. pen. anche sotto tale profilo.

La *ratio* di quest'ultima pronuncia — da individuare, secondo il giudice *a quo*, nell'esigenza di tutela dell'imputato che si trovi, per una errata individuazione della competenza, ad essere rinviato a giudizio da parte di un giudice dell'udienza preliminare incompetente — non sarebbe applicabile nel caso di specie, in cui la competenza si è correttamente radicata già con la prima richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica in sede distrettuale innanzi all'ufficio del giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Napoli, competente *ex art.* 328, comma 1-bis, cod. proc. pen.

Il giudice *a quo* osserva che nei procedimenti per i reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. la competenza territoriale acquista rilievo solo nella fase dibattimentale, in quanto le funzioni di pubblico ministero e di giudice dell'udienza preliminare sono attratte a livello distrettuale. In questi casi l'ufficio titolare del potere di azione è infatti unico per l'intero distretto e uno solo è il giudice territorialmente competente per la celebrazione dell'udienza preliminare.

Ne consegue, a giudizio del rimettente, che con riferimento ai procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. la regressione del procedimento imposta dalla sentenza n. 70 del 1996 «finirebbe per consentire all'imputato la ripetizione di una fase di giudizio immune da vizi di sorta» con ciò dando luogo ad una disparità di trattamento «in favore degli imputati giudicati in sede di udienza preliminare» i quali «per un fatto indipendente e successivo alla celebrazione dell'udienza stessa, relativo cioè soltanto alla individuazione del giudice competente per il dibattimento», potrebbero godere di una restituzione in termini per operare le proprie scelte difensive, in particolare in ordine ai riti semplificati.

La trasmissione degli atti, prevista anche nel caso in esame al pubblico ministero presso il giudice competente, anziché direttamente a quest'ultimo, si porrebbe inoltre in contrasto con gli artt. 101, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., secondo cui ogni processo deve svolgersi dinanzi ad un giudice terzo e imparziale, in quanto il giudice chiamato a celebrare l'udienza preliminare subirebbe una sorta di condizionamento per effetto delle «decisioni di precedenti giudici (magari di grado superiore, come nel caso di specie che ha visto la pronuncia della Corte di appello), adottate a seguito di un procedimento totalmente immune da vizi».

Sarebbe inoltre violato l'art. 111, secondo comma, Cost., giacché la disciplina censurata è causa di una irragionevole protrazione della durata del procedimento.

1.2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata, perché basata su un erroneo presupposto interpretativo.

Secondo l'Avvocatura la situazione presa in esame dal rimettente sarebbe assolutamente estranea all'ambito di applicazione della sentenza n. 70 del 1996, in quanto quest'ultima deve intendersi riferita unicamente al caso in cui sia l'ufficio del pubblico ministero che aveva in precedenza esercitato l'azione penale, sia il giudice dell'udienza preliminare che aveva rinviato a giudizio l'imputato fossero incompetenti per territorio, poiché solo in questo caso si potrebbe determinare quel sacrificio del diritto di difesa dell'imputato che è alla base dell'intervento sostitutivo della Corte.

Nel caso di specie dunque, a parere dell'Avvocatura, dovrebbe trovare applicazione la disciplina dettata dal testo originario dell'art. 23 cod. proc. pen., e cioè la trasmissione degli atti al giudice competente.

2. — Con ordinanza del 10 novembre 1999 (r.o. n. 598 del 2000) il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Firenze ha sollevato, in relazione ad una fattispecie processuale simile alla precedente, analoga questione di legittimità costituzionale, riferita tuttavia al solo art. 23, comma 1, del codice di procedura penale, assumendone il contrasto con gli artt. 3, 98 (*recte*, 97), primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione.

Per quanto concerne la non manifesta infondatezza della questione, il rimettente sottolinea come nel caso di procedimenti per delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., essendo la competenza del giudice per le indagini preliminari e per l'udienza preliminare fissata a livello distrettuale, la regressione del procedimento imposta dall'intervento della Corte costituzionale si risolve sostanzialmente nella ripetizione di una udienza già legittimamente svoltasi davanti al giudice naturale e nella quale le parti hanno potuto liberamente esercitare i propri diritti.

La disciplina censurata violerebbe, a giudizio del rimettente, in primo luogo il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) in quanto impone una «ripetizione priva di valida *ratio* costituzionale».

In secondo luogo, secondo il giudice *a quo*, qualunque significato si attribuisca alla nuova celebrazione dell'udienza — la si intenda, cioè, come una mera ripetizione della precedente o come svolgimento *ex novo* della stessa con attribuzione di pieni poteri al giudice — si vengono a determinare situazioni tali da ledere l'indipendenza del giudice, in contrasto con l'art. 101, secondo comma, Cost.

Qualora si ritenesse che il giudice dell'udienza preliminare debba ripetere solo formalmente l'udienza, limitandosi «a riprodurre pedissequamente i provvedimenti già assunti», si avrebbe «un caso unico nell'ordinamento processuale di decisione vincolata», con l'ulteriore conseguenza che alle parti si dovrebbe negare la possibilità di esercitare *ex novo* diritti e facoltà già esercitati nella prima udienza preliminare. Diversamente, qualora si ritenesse che il giudice debba svolgere l'udienza preliminare con pienezza di poteri, l'attività giurisdizionale legittimamente svolta e i provvedimenti adottati in precedenza potrebbero venire travolti. In questo caso, precisa il giudice *a quo*, verrebbe lesa l'indipendenza del giudice della prima udienza preliminare, e quando, come nella specie, il procedimento regredisca per effetto di un annullamento della Corte di appello, il condizionamento si estenderebbe anche alle determinazioni assunte dal giudice di secondo grado, ben potendo il giudice chiamato a celebrare la nuova udienza emettere sentenze di non luogo a procedere relativamente a posizioni per le quali la Corte ha a suo tempo legittimamente disposto il rinvio a giudizio.

Tutto ciò, sottolinea il rimettente, senza che vi sia stata in realtà alcuna violazione del principio del giudice naturale, violazione che è invece alla base della sentenza n. 70 del 1996.

Nell'ordinanza si denuncia altresì il contrasto della disciplina censurata con l'art. 97, primo comma, della Costituzione, in quanto la ripetizione di una udienza già legittimamente celebrata, «senza alcuna necessità di salvaguardia di diritti e facoltà delle parti», sarebbe contraria al buon andamento degli uffici giudiziari.

Considerato in diritto

1. — Le questioni di legittimità costituzionale sottoposte all'esame della Corte hanno per oggetto gli artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, del codice di procedura penale (quest'ultimo censurato solo dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Napoli), nella parte in cui, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 1996, impongono al giudice che nel dibattimento di primo grado dichiara la propria incompetenza per territorio, ovvero al giudice di appello che annulli la sentenza di primo grado per incompetenza territoriale, di trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, anziché direttamente a quest'ultimo, anche quando si procede per delitti per i quali, a norma degli artt. 51, comma 3-bis e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen., le funzioni di pubblico ministero e di giudice per le indagini preliminari sono esercitate rispettivamente dall'ufficio del pubblico ministero e da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

Entrambi i rimettenti premettono che nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. la competenza territoriale del giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare è determinata a livello distrettuale, e rilevano che la regressione del procedimento imposta dalla sentenza n. 70 del 1996 della Corte costituzionale si risolverebbe in tale caso nella inutile ripetizione di una fase che si è già ritualmente svolta davanti al giudice naturale, ponendosi in contrasto con gli artt. 3, 101, secondo comma, 111, secondo comma (r.o. n. 493 del 2000), e 3, 101, secondo comma, 97, primo comma (r.o. 598 del 2000) della Costituzione.

In sostanza, sia pure con varie argomentazioni, i rimettenti lamentano che in tale ipotesi la regressione consentirebbe agli imputati di usufruire irragionevolmente di una sorta di restituzione in termini, per il solo fatto che il giudice del dibattimento ha diversamente individuato la competenza per territorio; determinerebbe una lesione dei principi di indipendenza e di imparzialità del giudice chiamato nuovamente a celebrare l'udienza preliminare, in quanto condizionato dalle precedenti decisioni di altri giudici adottate all'esito di un procedimento immune da vizi; comporterebbe una irragionevole protrazione della durata del procedimento e sarebbe contraria al buon andamento degli uffici giudiziari.

Poiché le questioni sono sostanzialmente identiche, deve essere disposta la riunione dei giudizi.

2. — Le questioni sono infondate.

Gli artt. 23 e 24 cod. proc. pen. sono stati oggetto di tre sentenze di questa Corte, che ne hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui dispongono che, quando il giudice nel dibattimento di primo grado dichiara con sentenza la propria incompetenza ovvero quando il giudice di appello annulla la sentenza di primo grado per incompetenza, venga disposta la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo (sentenze nn. 76 e 214 del 1993, n. 70 del 1996).

La Corte ha ravvisato nella disciplina censurata la violazione dell'art. 24 della Costituzione in quanto l'imputato non veniva posto in condizione di esercitare nell'udienza preliminare le facoltà connesse al proprio diritto di difesa; in particolare, nella sentenza n. 70 del 1996 la Corte ha rilevato come, a seguito dell'erronea individuazione del giudice territorialmente competente a celebrare l'udienza preliminare, l'imputato non aveva potuto accedere al rito abbreviato davanti al giudice naturale, per cui si poneva l'esigenza della regressione del procedimento.

Tale esigenza non ricorre evidentemente nei casi, come quelli dei giudizi *a quibus*, di procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., attratti alla sede distrettuale per quanto riguarda l'individuazione sia dell'ufficio del pubblico ministero incaricato delle indagini, sia del giudice dell'udienza preliminare competente ai sensi dell'art. 328, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. In tali procedimenti la competenza territoriale infradistrettuale acquista dunque rilievo solo nella fase del dibattimento, mentre nelle fasi delle indagini e dell'udienza preliminare l'ufficio titolare dell'azione penale è unico per l'intero distretto e uno solo è il giudice territorialmente competente a celebrare l'udienza preliminare.

La *ratio decidendi* della sentenza n. 70 del 1996 può quindi riferirsi ai procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, cod. proc. pen. solo ove sia messa in discussione la stessa competenza distrettuale, cioè nell'ipotesi in cui venga ritenuto competente un giudice dell'udienza preliminare di altro distretto. Ne deriva che la portata di tale decisione trova un limite nelle situazioni, quali quelle prese in esame nei giudizi *a quibus*, in cui l'imputato non è stato sottratto al proprio giudice naturale.

I rimettenti si sono invece basati sull'erroneo presupposto interpretativo che, anche nei casi in cui il rinvio a giudizio è disposto da un giudice dell'udienza preliminare ritualmente investito della competenza, la declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice del dibattimento debba comportare, alla stregua della sentenza n. 70 del 1996, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, anziché direttamente al giudice competente per il giudizio.

L'ambito applicativo della sentenza n. 70 del 1996 è, del resto, chiaramente definito nello stesso dispositivo, ove è dichiarata l'illegittimità delle norme censurate nella parte in cui prevedono «la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo», sul presupposto implicito di un pubblico ministero e di un giudice dell'udienza preliminare diversi da quelli che, rispettivamente, avevano esercitato l'azione penale e celebrato l'udienza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 101, secondo comma, 111, secondo comma, della Costituzione, dai giudici dell'udienza preliminare dei tribunali di Napoli e di Firenze, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 aprile 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 105

Sentenza 22 marzo - 10 aprile 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione amministrativa - Espulsione disposta dal prefetto - Impossibilità di dare esecuzione con immediatezza alla misura - Trattenimento dello straniero presso il centro, più vicino, di permanenza temporanea e di assistenza - Oggetto della convalida giudiziaria - Ritenuta sottrazione al vaglio del giudice della legittimità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica - Lamentata incidenza sulla libertà personale, con violazione del principio della riserva di giurisdizione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, commi 4, 5 e 6; 14, comma 4.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma.

Straniero - Espulsione amministrativa - Trattenimento dello straniero presso il centro, più vicino, di permanenza temporanea e di assistenza - Durata della permanenza nel centro fissata nel massimo, anziché stabilita con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria - Asserita violazione del principio della riserva di giurisdizione - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 4, 5 e 6, e dell'art. 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promossi con sei ordinanze del 2 novembre 2000 (r.o. dal n. 762 al n. 767 del 2000), otto del 4 novembre 2000 (r.o. dal n. 768 al n. 775 del 2000) e tredici del 6 novembre 2000 (r.o. dal n. 776 al n. 788 del 2000) dal tribunale di Milano, in composizione monocratica, iscritte nel registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2001 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto in fatto

1. — Con sei ordinanze in data 2 novembre 2000 (r.o. dal n. 762 al n. 767 del 2000) e con otto ordinanze in data 4 novembre 2000 (r.o. dal n. 768 al n. 775 del 2000), tutte di analogo contenuto, il tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 4, 5 e 6, e dell'art. 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non prevedono: — che la mancata convalida del trattenimento, in caso di insussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, elida gli effetti del

provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica; — che il provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica sia comunicato all'autorità giudiziaria ed assoggettato a convalida entro 48 ore da parte di tale autorità.

Quanto alla rilevanza, in tutte le ordinanze si osserva che il giudizio di convalida del trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e di assistenza non può «essere portato a compimento in difetto della pregiudiziale risoluzione del dubbio di costituzionalità gravante sull'accompagnamento coatto alla frontiera disposto in via amministrativa», accompagnamento del quale, in sede di convalida, devono essere accertati i presupposti di validità ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, i remittenti rilevano che il trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza ed assistenza di cui al citato art. 14 è finalizzato ad assicurare effettività alla normativa in tema di allontanamento e presuppone che all'espulsione debba farsi luogo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Quest'ultimo, rendendo suscettibile di coercitiva esecuzione il provvedimento di espulsione, inciderebbe sulla libertà personale e dovrebbe essere assoggettato alle garanzie poste dall'art. 13 della Costituzione. Sul punto il tribunale di Milano richiama il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale che, distinguendo la diversa sfera di operatività dei precetti posti dagli artt. 13 e 16 della Costituzione, ha individuato l'elemento qualificante della restrizione della libertà personale nell'assoggettamento all'altrui potere.

I remittenti — premesso che la prerogativa costituzionale dell'art. 13, concernendo un diritto inviolabile e fondamentale, compete anche allo straniero — lamentano che i casi di accompagnamento alla frontiera conseguenti a provvedimenti di espulsione amministrativa violerebbero la riserva di giurisdizione per la mancata previsione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria che dia le ragioni di quella misura, preventivamente *ex art.* 13, secondo comma, della Costituzione, ovvero successivamente, mediante convalida del giudice entro quarantotto ore, a seguito di comunicazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza *ex art.* 13, terzo comma, della Costituzione.

Inoltre, la violazione della riserva di giurisdizione, di immediata rilevanza nell'ipotesi in cui lo straniero espulso venga effettivamente accompagnato alla frontiera a mezzo della forza pubblica (in questo caso il giudice non ne viene neanche informato), sussisterebbe, ad avviso dei remittenti, anche quando lo straniero, per l'impossibilità di eseguire con immediatezza l'espulsione, venga trattenuto ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 presso un centro di permanenza temporanea e assistenza. Infatti, nonostante l'art. 14, comma 4, prescriva al giudice della convalida di valutare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 del medesimo decreto, oggetto della convalida sarebbe solo il provvedimento di trattenimento presso il centro. Ciò sarebbe confermato, oltre che dalla lettera del citato art. 14, comma 4, che sembrerebbe riferirsi al solo «provvedimento del questore», anche dal rilievo che la mancata convalida del trattenimento non travolgerebbe il provvedimento di «espulsione con accompagnamento», che continuerebbe così a gravare sullo straniero.

2. — Con altre tredici ordinanze di analogo contenuto in data 6 novembre 2000 (r.o. dal n. 776 al n. 788 del 2000), il tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in riferimento all'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione.

La questione è prospettata negli stessi termini e con le stesse argomentazioni delle ordinanze di cui al punto che precede.

Nelle tredici ordinanze in esame il tribunale di Milano ha sollevato altresì, sempre in riferimento all'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del solo comma 5 dell'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «nella parte in cui prevede che la convalida del provvedimento del questore comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni e non prevede che la permanenza nel centro consegua a provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria per il periodo di tempo da questa indicato, nel rispetto del limite massimo di venti giorni».

Ad avviso del giudice *a quo* la permanenza presso i centri (il cosiddetto «trattenimento») sarebbe misura dall'evidente carattere forzoso, come dimostrato: dall'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro [art. 21, comma 1, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)]; dalla previsione del potere del questore di ripristinare la misura del trattenimento senza ritardo, con l'ausilio della forza pubblica, in caso di indebito allontanamento (art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998); dall'attribuzione al questore della responsabilità delle misure occorrenti per la sicurezza e l'ordine pubblico del centro, nonché di quelle necessarie per impedire l'indebito allontanamento e per ripristinare la misura (art. 21, comma 9, del d.P.R. n. 394 del 1999).

In sostanza, prosegue il remittente, il trattenimento pur effettuato in strutture che non fanno capo all'amministrazione penitenziaria, ma a quella del Ministero dell'interno integrerebbe una forma di detenzione amministrativa che dovrebbe ricadere sotto il disposto dell'art. 13, secondo comma, della Costituzione ed essere quindi fondata su un atto motivato dell'autorità giudiziaria, che non si limiti alla pura convalida dell'operato dell'autorità di pubblica sicurezza.

In tal senso, la disposizione censurata, che prevede la convalida del trattenimento, stabilendo che essa «comporta» la permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni, contrasterebbe con l'art. 13 della Costituzione, in quanto attribuirebbe a tale provvedimento non solo la funzione di ratificare l'operato dell'autorità di pubblica sicurezza, ma anche quella di legittimare per il futuro la privazione della libertà personale, per un periodo di tempo predeterminato.

Il contrasto sarebbe ancor più evidente ove si consideri che il giudice non potrebbe in alcun modo valutare entro quali limiti il sacrificio della libertà del trattenuto sia giustificato alla luce delle ragioni indicate nel primo comma dell'art. 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Quand'anche questo vaglio fosse reso possibile dalle generiche indicazioni sul punto fornite dall'autorità di pubblica sicurezza — conclude il giudice *a quo* — la disciplina in esame non consentirebbe comunque al giudice di limitare la durata del trattenimento al periodo di tempo ritenuto congruo rispetto alle concrete esigenze del caso. Né, successivamente alla convalida, sarebbe possibile per il giudice far cessare il trattenimento allorché ne venissero meno i presupposti o qualora esso si protrasse oltre i termini.

3. — È intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata.

Secondo la difesa erariale sarebbe erroneo il presupposto da cui muove il remittente, e cioè che l'accompagnamento alla frontiera incida sulla libertà personale dello straniero. L'Avvocatura, premesso che le coazioni fisiche di lieve entità non sembrerebbero lesive del disposto dell'art. 13 della Costituzione, rileva che l'accompagnamento avrebbe carattere meramente accessorio rispetto al provvedimento principale di espulsione, di cui determinerebbe le modalità esecutive. In particolare, il provvedimento espulsivo si sostanzierebbe nell'ordine allo straniero di abbandonare il suolo nazionale, mentre l'accompagnamento coattivo sarebbe una modalità esecutiva complementare a tale ordine e, consistendo nella individuazione ed esecuzione di un itinerario obbligatorio, inciderebbe soltanto sulla libertà di circolazione.

Peraltro, una simile limitazione della libertà di circolazione dello straniero sarebbe coerente con le garanzie previste dalla Costituzione, corrispondendo a precise e ragionevoli esigenze di tutela della sicurezza pubblica: la necessità di prevenire il ritorno a situazioni di clandestinità e quella di garantire la tenuta del sistema di contrasto dell'immigrazione illegale integrerebbero, infatti, — secondo la difesa dello Stato — i motivi di sicurezza che giustificano la limitazione della libertà di circolazione.

Ad avviso dell'Avvocatura, la questione sarebbe comunque infondata anche qualora si ritenesse che l'accompagnamento coattivo determini una restrizione della libertà personale, perché la durata dell'accompagnamento sarebbe circoscritta al tempo strettamente necessario allo svolgimento del tragitto fino alla frontiera e ricorrerebbero le ragioni di necessità ed urgenza che abilitano l'autorità di pubblica sicurezza ad adottare provvedimenti restrittivi della libertà personale.

In relazione a tale profilo, l'Avvocatura aggiunge che l'esigenza, ineludibile da parte dello Stato, di presidiare le proprie frontiere e quella di predisporre un ordinato flusso migratorio ed una adeguata accoglienza giustificerebbero il sacrificio minimo della libertà personale imposto allo straniero con l'accompagnamento coattivo.

In ogni caso, secondo la difesa erariale, nelle ipotesi di trattenimento nei centri di permanenza temporanea non si verificerebbe alcuna violazione della riserva di giurisdizione. Il giudice, infatti, all'atto della convalida del trattenimento nel centro, sarebbe chiamato a valutare i presupposti di cui agli artt. 13 e 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e quindi la sussistenza delle condizioni per poter effettuare un'espulsione con accompagnamento alla frontiera, sicché, in definitiva, dovrebbe pronunciarsi, oltre che sulla legittimità del trattenimento, anche su quella della misura dell'accompagnamento; pertanto, poiché la misura del trattenimento, così come prevista dall'art. 14, avrebbe ragione di esistere esclusivamente quale presupposto del successivo accompagnamento in frontiera, l'Avvocatura conclude affermando che la convalida del trattenimento comporterebbe anche quella del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, che non potrebbe ritenersi sottratto al sindacato del giudice.

Considerato in diritto

1. — Sollecitata da sei ordinanze del tribunale di Milano, in composizione monocratica, del 2 novembre 2000 (r.o. dal n. 762 al n. 767 del 2000), otto del 4 novembre 2000 (r.o. dal n. 768 al n. 775 del 2000) e tredici del 6 novembre 2000 (r.o. dal n. 776 al n. 788 del 2000), questa Corte è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità, in riferimento all'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, dell'art. 13, commi 4, 5 e 6, e dell'art. 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Poiché le ordinanze propongono la medesima questione o questioni connesse, i relativi giudizi debbono essere riuniti per essere decisi congiuntamente.

2. — Prima di dare conto dei temi affrontati dalle ordinanze di rimessione, è opportuno richiamare, nelle sue linee essenziali, il quadro legislativo dal quale prendono le mosse le questioni di legittimità costituzionale proposte dal tribunale di Milano. L'art. 10 del decreto legislativo n. 286 del 1998 prevede che la polizia di frontiera può respingere gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza i requisiti per l'ingresso nel territorio dello Stato. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri che, entrando in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo o sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso. Il successivo art. 13 disciplina, invece, l'espulsione amministrativa dello straniero, che è disposta in ogni caso con decreto motivato (art. 13, comma 3) e può avvenire in due modi: mediante intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera, oppure mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

A quest'ultima modalità si ricorre sempre quando l'espulsione sia stata disposta dal Ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, ovvero quando lo straniero si sia trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione [art. 13, comma 4, lettera a)]. In tutti gli altri casi l'accompagnamento alla frontiera, pur essendo materialmente eseguito, come nei casi precedenti, dal questore, è riconducibile ad un provvedimento del prefetto, il quale, in sede di adozione del provvedimento di espulsione, potrà disporre che essa sia eseguita mediante accompagnamento solo ove ritenga sussistente, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, un concreto pericolo che questi si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

In particolare, il decreto di espulsione adottato dal prefetto ai sensi dell'art. 13, comma 2, cui si accompagna una motivazione circostanziata circa le ragioni che lo hanno indotto ad optare per la espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera anziché per quella differita con intimazione, è il presupposto per l'esecuzione dell'accompagnamento nei confronti dello straniero che sia entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera o non sia stato immediatamente respinto e sia privo di valido documento attestante la sua identità e nazionalità [art. 13, comma 2, lettera a), e comma 5]; dello straniero che si sia trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, o il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato o sia scaduto da più di sessanta giorni senza che ne sia stato chiesto il rinnovo [art. 13, comma 2, lettera b), e comma 6]; infine, dello straniero che appartenga a categorie di persone pericolose [art. 13, comma 2, lettera c), e comma 4, lettera b)].

Avverso i provvedimenti di espulsione adottati dal prefetto è dato ricorso al giudice ordinario (art. 13, commi 8, 9 e 10), mentre il decreto di espulsione emesso dal Ministro dell'interno per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato può essere impugnato dinanzi al tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (art. 13, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998).

Secondo l'art. 14 del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, quando non sia possibile eseguire con immediatezza il provvedimento di espulsione amministrativa mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero all'acquisizione di documenti di viaggio, o ancora per l'indisponibilità del vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e di assistenza più vicino. Il provvedimento che dispone il trattenimento deve essere trasmesso al giudice senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dalla sua adozione affinché lo convaldi nelle successive quarantotto ore, ove ne sussistano i presupposti e sentito l'interessato. La mancata convalida comporta la perdita di efficacia del provvedimento, mentre la convalida legittima il trattenimento per un periodo di complessivi venti giorni, prorogabili dal giudice, su richiesta del questore, di ulteriori dieci giorni.

3. — Così sommariamente ricostruita la disciplina della espulsione amministrativa, va rilevato che in tutti i procedimenti che hanno dato origine alle questioni di legittimità costituzionale si versa in ipotesi di convalida di trattenimento che conseguono ad espulsioni amministrative disposte dal prefetto; resta pertanto estranea al presente giudizio la disciplina dell'espulsione amministrativa per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, di competenza del Ministro dell'interno.

In tutte le ordinanze si assume la violazione dell'art. 13, secondo comma, della Costituzione, sul rilievo che oggetto della convalida di cui all'art. 14, comma 4, sarebbe soltanto il provvedimento che dispone il trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza e che quindi sfuggirebbe al vaglio del giudice della convalida la misura dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica quale modalità di esecuzione di una espulsione amministrativa; in via subordinata si rileva che, pure a voler ritenere che il controllo del giudice abbia ad oggetto anche l'accompagnamento, questo non verrebbe travolto dal diniego di convalida del trattenimento.

Qualche passaggio argomentativo e una certa ambiguità nella formulazione dei dispositivi potrebbero indurre a ritenere che la censura proposta come principale sia diretta contro il provvedimento di accompagnamento alla frontiera in sé, anche indipendentemente dall'esistenza di un provvedimento di trattenimento da convalidare. Tuttavia il requisito della rilevanza impone di interpretare le ordinanze di rimessione nel senso che con esse ci si limiti a dolersi del fatto che, in sede di convalida del trattenimento presso il centro di permanenza, non sia consentita al giudice la verifica della legittimità dell'accompagnamento alla frontiera. Diversamente, le ordinanze, *in parte qua* non potrebbero sottrarsi alla sanzione della inammissibilità, giacché nel procedimento di convalida *ex art. 14*, comma 4, può venire in considerazione solo il provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica cui faccia seguito una misura di trattenimento.

4. — La questione, la cui consistenza si è ora precisata, deve essere dichiarata non fondata nei sensi di cui appresso si dirà.

Il trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea e assistenza è misura incidente sulla libertà personale, che non può essere adottata al di fuori delle garanzie dell'art. 13 della Costituzione. Si può forse dubitare se esso sia o meno da includere nelle misure restrittive tipiche espressamente menzionate dall'art. 13; e tale dubbio può essere in parte alimentato dalla considerazione che il legislatore ha avuto cura di evitare, anche sul piano terminologico, l'identificazione con istituti familiari al diritto penale, assegnando al trattenimento anche finalità di assistenza e prevedendo per esso un regime diverso da quello penitenziario. Tuttavia, se si ha riguardo al suo contenuto, il trattenimento è quantomeno da ricondurre alle «altre restrizioni della libertà personale», di cui pure si fa menzione nell'art. 13 della Costituzione. Lo si evince dal comma 7 dell'art. 14, secondo il quale il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura ove questa venga violata.

Si determina dunque nel caso del trattenimento, anche quando questo non sia disgiunto da una finalità di assistenza, quella mortificazione della dignità dell'uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all'altrui potere e che è indice sicuro dell'attinenza della misura alla sfera della libertà personale.

Né potrebbe dirsi che le garanzie dell'art. 13 della Costituzione subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista della tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti. Per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia della immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, non può risultarne minimamente scalfito il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani. Che un tale ordine di idee abbia ispirato la disciplina dell'istituto emerge del resto dallo stesso art. 14 censurato, là dove, con evidente riecheggiamento della disciplina dell'art. 13, terzo comma, della Costituzione, e della riserva di giurisdizione in esso contenuta, si prevede che il provvedimento di trattenimento dell'autorità di pubblica sicurezza deve essere comunicato entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e che, se questa non lo convalida nelle successive quarantotto ore, esso cessa di avere ogni effetto.

5. — È dunque in questo contesto normativo — in cui la formulazione dell'art. 13, terzo comma, della Costituzione, con riferimento alla misura del trattenimento, appare dalla legge ricalcata alla lettera — che devono essere valutate le censure mosse dai remittenti, secondo i quali il giudice della convalida non potrebbe estendere la propria valutazione all'accompagnamento, giacché questo rimarrebbe estraneo al procedimento giurisdizionale, e in ogni caso la sanzione dell'inefficacia conseguente alla mancata convalida del trattenimento non riguarderebbe anche l'accompagnamento alla frontiera.

Una simile interpretazione, sorretta da argomenti testuali assai labili, non può essere condivisa. Secondo le ordinanze di rimessione, l'art. 14, comma 4, quando, riferendosi all'oggetto della convalida, usa il termine «provvedimento» al singolare, intenderebbe fare esclusivo riferimento al provvedimento del questore, autorità competente a disporre il trattenimento, e non anche all'accompagnamento alla frontiera (potenzialmente riconducibile a provvedimenti di più autorità), il quale continuerebbe così a gravare sullo straniero nonostante la mancata convalida. A tale argomentazione è agevole opporre, già sul piano letterale, che l'art. 14, comma 4, stabilisce che il giudice convalida il provvedimento del questore, sentito l'interessato, solo «ove ritenga sussistenti i presupposti

di cui all'art. 13 ed al presente articolo». Da ciò è possibile desumere che il controllo del giudice investe non solo il trattenimento, ma anche l'espulsione amministrativa nella sua specifica modalità di esecuzione consistente nell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, regolata dall'art. 13.

Ulteriormente seguendo questa linea argomentativa, tendente a valorizzare dati testuali, non può essere trascurato il fatto che l'art. 14, comma 3, dispone che il questore del luogo in cui si trova il centro trasmetta al giudice copia degli «atti»: non quindi del solo provvedimento di trattenimento, ma di tutti gli atti del procedimento, incluso evidentemente il provvedimento di espulsione amministrativa corredato dalle valutazioni del prefetto sulle circostanze che lo hanno indotto a ritenere che lo straniero potesse sottrarsi all'esecuzione di una semplice intimazione e lo hanno persuaso a scegliere l'accompagnamento immediato come modo di esecuzione dell'espulsione. Un simile onere di trasmissione, entro il termine perentorio di quarantotto ore, non può avere altro significato se non quello di rendere possibile un controllo giurisdizionale pieno, e non un riscontro meramente esteriore, quale si avrebbe se il giudice della convalida potesse limitarsi ad accertare l'esistenza di un provvedimento di espulsione purchessia. Il giudice dovrà infatti rifiutare la convalida tanto nel caso in cui un provvedimento di espulsione con accompagnamento manchi del tutto, quanto in quello in cui tale provvedimento, ancorché esistente, sia stato adottato al di fuori delle condizioni previste dalla legge.

Se a questi argomenti testuali si affiancano considerazioni di ordine sistematico circa la collocazione e la funzione della misura del trattenimento nel procedimento di espulsione amministrativa, l'interpretazione restrittiva dei poteri del giudice della convalida fatta propria dalle ordinanze di rimessione si conferma priva di ogni consistenza. Il trattenimento costituisce la modalità organizzativa prescelta dal legislatore per rendere possibile, nei casi tassativamente previsti dall'art. 14, comma 1, che lo straniero, destinatario di un provvedimento di espulsione, sia accompagnato alla frontiera ed allontanato dal territorio nazionale. Il decreto di espulsione con accompagnamento, che, giova ribadire, ai sensi dell'art. 13, comma 3, deve essere motivato, rappresenta quindi il presupposto indefettibile della misura restrittiva, e in quanto tale non può restare estraneo al controllo dell'autorità giudiziaria. Per eliminare ogni eventuale residuo dubbio basta considerare che l'accompagnamento inerisce alla materia regolata dall'art. 13 della Costituzione, in quanto presenta quel carattere di immediata coercizione che qualifica, per costante giurisprudenza costituzionale, le restrizioni della libertà personale e che vale a differenziarle dalle misure incidenti solo sulla libertà di circolazione.

È proprio muovendo da simili premesse che questa Corte, fin dalla sentenza n. 2 del 1956, ha affermato che la traduzione del rimpatriando con foglio di via obbligatorio è misura incidente sulla libertà personale e, nella più recente sentenza n. 210 del 1995, ha negato che l'ordine di rimpatrio comporti lesione dei beni protetti dall'art. 13 della Costituzione, in considerazione del carattere obbligatorio, ma non coercitivo, che tale ordine presenta. Ancora, sulla distinzione tra mera obbligatorietà e coercitività della misura si è basata la sentenza n. 194 del 1996, in tema di accompagnamento per i necessari accertamenti tossicologici del conducente di un veicolo in condizioni di alterazione fisica o psichica che si possano ragionevolmente ritenere correlate all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. In quella non lontana decisione, in effetti, per escludere la attinenza dell'accompagnamento all'area della libertà personale è stata decisiva la considerazione che il destinatario della misura può rifiutarsi di seguire gli agenti, pur esponendosi in tal caso al rischio di un giudizio e di una sanzione penale, senza però che l'autorità di polizia possa esercitare alcuna forma di coazione fisica.

Infine, in una fattispecie assai vicina a quelle attuali, nella sentenza n. 62 del 1994, l'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica dello straniero sottoposto a custodia cautelare o in espiazione di una pena detentiva, anche se residua, non superiore a tre anni, è stata ritenuta misura incidente sulla libertà personale, sulla premessa, non esplicitata, ma non per questo meno chiara, che il passaggio dalla condizione di detenzione ad altra misura coercitiva determinasse una diversità di grado e non di qualità, identica rimanendo, in entrambe le ipotesi, la natura del bene costituzionale coinvolto.

Se pure dunque l'interpretazione prospettata dai remittenti fosse astrattamente plausibile limitando l'analisi alla sola legge ordinaria, è comunque la forza del precetto costituzionale dell'art. 13 a imporre una accezione piena del controllo che spetta al giudice della convalida: un controllo che non può fermarsi ai margini del procedimento di espulsione, ma deve investire i motivi che hanno indotto l'amministrazione precedente a disporre quella peculiare modalità esecutiva dell'espulsione — l'accompagnamento alla frontiera — che è causa immediata della limitazione della libertà personale dello straniero e insieme fondamento della successiva misura del trattenimento.

6. — Una volta chiarito che il controllo si estende a tutti i presupposti del trattenimento, è risolta per implicito anche l'ulteriore questione, posta subordinatamente dai remittenti, secondo i quali nessuna delle disposizioni censurate prevede espressamente che il diniego di convalida sia suscettibile di incidere sul provvedimento di espulsione con accompagnamento.

Anche in assenza di una espressa previsione in tal senso, non può dubitarsi che, nell'ipotesi in cui il giudice ritenga insussistenti o non congruamente motivate le ragioni per le quali l'autorità di polizia non si sia limitata

ad adottare un provvedimento di espulsione con intimazione, ma abbia disposto l'esecuzione dell'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, il diniego di convalida travolgerebbe, insieme al trattenimento, anche la misura dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Se infatti presidio della libertà personale, nel sistema delineato dall'art. 13 della Costituzione, è l'atto motivato dell'autorità giudiziaria, non v'è alcuna possibilità di sostenere che un atto coercitivo come l'accompagnamento, che direttamente incide sulla libertà della persona e che è allegato come presupposto della misura del trattenimento, possa essere assunto dall'autorità di polizia come pienamente legittimo e ancora eseguibile quando il giudice ne abbia accertato l'illegittimità ponendo proprio tale accertamento a fondamento del diniego di convalida.

7. — L'art. 14, comma 5, dell'anzidetto decreto legislativo, pur menzionato in tutte le ordinanze, è fatto oggetto di specifica censura soltanto nelle ordinanze dal n. 776 al n. 788 del 2000, che, con una seconda questione, ne denunciano l'illegittimità, sempre in riferimento all'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione «nella parte in cui prevede che la convalida del provvedimento del questore comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni e non prevede che la permanenza nel centro consegua a provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria per il periodo di tempo da questa indicato, nel rispetto del limite massimo di venti giorni».

La questione è infondata. Il legislatore, con valutazione che non appare affetta da irragionevolezza, ha ritenuto che, per rimuovere gli impedimenti all'esecuzione del provvedimento di espulsione, sia necessario un periodo di tempo che può giungere nel massimo a venti giorni, prorogabili di ulteriori dieci giorni a richiesta del questore, limite varcato il quale è da ritenersi che il trattenimento perda efficacia. Non si tratta di un tempo di restrizione della libertà personale che deve essere consumato interamente. È infatti previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo di cui si tratta che lo straniero deve essere trattenuto «per il tempo strettamente necessario» e quindi, concorrendone le condizioni, la misura deve cessare prima dello spirare del termine ultimo. Il fatto che la convalida si riferisca all'operato dell'autorità di pubblica sicurezza e, insieme, costituisca titolo per l'ulteriore trattenimento fino al limite dei venti giorni, non comporta alcuna violazione della riserva di giurisdizione posta dall'art. 13 della Costituzione, giacché il trattenimento convalidato è riferibile, sia per la restrizione già subita, sia per il periodo residuo entro il quale può protrarsi, ad un atto motivato dell'autorità giudiziaria.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

1) *Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 4, 5 e 6, e dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento all'art. 13, commi secondo e terzo, della Costituzione, dal tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe;*

2) *Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, sollevata, in riferimento all'art. 13, commi secondo e terzo, della Costituzione, dal tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 aprile 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 106

Ordinanza 22 marzo - 10 aprile 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Comunità europee - Adeguamento dell'ordinamento nazionale al diritto comunitario - Attuazione di direttive comunitarie mediante regolamenti ministeriali e atti amministrativi - Procedimento - Omessa salvaguardia delle competenze regionali - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata violazione del principio di coerenza e ragionevolezza con lesione delle attribuzioni regionali e del principio di autonomia - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 5 febbraio 1999, n. 25, art. 4.
- Costituzione, artt. 3, 5, 11, 117 e 118.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1999, n. 25 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee - legge comunitaria 1998), promosso con ricorso della Regione Lombardia, notificato il 15 marzo 1999, depositato in cancelleria il 23 successivo e iscritto al n. 9 del registro ricorsi 1999.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 2001 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi gli avvocati Giuseppe F. Ferrari e Massimo Luciani per la Regione Lombardia e l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Regione Lombardia, con ricorso regolarmente notificato e depositato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1999, n. 25 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee — legge comunitaria 1998), che, disponendo l'attuazione di un elenco di direttive mediante regolamento ministeriale o atto amministrativo, violerebbe gli artt. 3, 5, 11, 117 e 118 della Costituzione;

che ad avviso della ricorrente numerose direttive elencate nell'allegato D alla legge n. 25 del 1999 disciplinano materie riguardo alle quali la potestà legislativa e amministrativa regionale è garantita dall'art. 117 della Costituzione, e che sin dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), sono state oggetto di trasferimento di funzioni e risorse;

che inoltre il comma 3 dell'impugnato art. 4, nel prevedere la facoltà per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di inviare, nelle materie di loro competenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 25 del 1999, alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie proposte in merito al contenuto dei regolamenti o degli atti amministrativi di attuazione del diritto comunitario, introdurrebbe un procedimento in parte divergente rispetto a quello delineato dalla legge 9 marzo 1989, n. 86 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), ove si dispone che l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario sia prodotto direttamente dalla legge comunitaria, da decreti legislativi delegati o da regolamenti governativi (art. 3), mentre l'attuazione mediante atti amministrativi sarebbe ammessa solo «per materie particolari» (art. 4, comma 7);

che la ricorrente, rilevato come i principi stabiliti dalla legge n. 25 del 1999 con riferimento all'attuazione del diritto comunitario mediante decreti legislativi delegati e regolamenti autorizzati facciano espressamente salva la ripartizione costituzionale delle competenze tra Stato, regioni e province autonome, mentre analoga salvaguar-

dia non sarebbe disposta dall'art. 4 riguardo all'attuazione mediante regolamenti ministeriali od atti amministrativi, lamenta che l'omissione non potrebbe ritenersi casuale, ma intesa ad escludere il vincolo al rispetto delle competenze regionali nell'attuazione in via amministrativa o tramite regolamento ministeriale;

che ulteriore profilo di incostituzionalità deriverebbe dall'aver il legislatore predisposto l'attuazione amministrativa e con regolamento ministeriale non su materie «particolari», bensì riguardo a un complesso di direttive, senza compiere alcuna valutazione in ordine alla effettiva necessità di provvedere in tal modo, violando il principio costituzionale di coerenza e ragionevolezza delle scelte legislative (art. 3 della Costituzione) e ledendo le attribuzioni regionali di cui agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione;

che il principio di autonomia tutelato dall'art. 5 della Costituzione verrebbe leso dal meccanismo dell'art. 4, comma 3, della legge n. 25 del 1999, che vedrebbe un ruolo eventuale e meramente propositivo delle regioni, lasciando ai Ministeri le determinazioni sul contenuto degli atti da adottare, mentre spetterebbe alle prime di recepire il diritto comunitario al proprio interno in tutti i casi in cui l'attuazione delle norme comunitarie attinge materie di loro competenza, pur nel rispetto dell'interesse nazionale e dei limiti posti dalla Costituzione all'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative regionali: l'intervento statale dovrebbe al contrario avere carattere residuale e risultare adeguatamente motivato in ordine ai presupposti giustificativi e costituzionali, potendosi ammettere solo ove tenda a soddisfare esigenze di unitarietà nel recepimento, oppure ad ottemperare a obblighi posti dalle disposizioni comunitarie in presenza di omissioni da parte delle regioni o, infine, ove esso sia imposto da ragioni di urgenza;

che un ulteriore ed «ancor più radicale» profilo di incostituzionalità della disposizione impugnata viene individuato nella violazione delle garanzie procedurali che dovrebbero presiedere all'intervento statale in attuazione della normativa comunitaria;

che a tale proposito è richiamata nel ricorso la sentenza n. 126 del 1996 di questa Corte, dalla quale la Regione Lombardia ricava l'ammissibilità di interventi statali preventivi e «cedevoli» rispetto alla successiva produzione normativa regionale, al fine di rispondere ad esigenze di garanzia del quadro nazionale, ma tassativamente circoscritti all'esercizio di poteri in via d'urgenza, di legislazione di principio e di dettaglio suppletiva e cedevole, oltre che di indirizzo e coordinamento, a norma dell'art. 9 della legge n. 86 del 1989; ne conseguirebbe che il regolamento ministeriale e l'atto amministrativo sarebbero esclusi dal novero degli strumenti di intervento disponibili per l'attuazione delle direttive comunitarie proprio perché privi del necessario corredo di garanzie procedurali desumibili, ad avviso della ricorrente, dai principi che regolano l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, imponendo l'intervento del Parlamento o del Governo anziché del singolo Ministro;

che, infine, viene lamentata la violazione dell'art. 11 della Costituzione, in relazione agli artt. 5, 117 e 118, atteso che le limitazioni di sovranità cui lo Stato può consentire devono rispettare i principi fondamentali della Costituzione, tra i quali si annoverano quelli che garantiscono l'autonomia regionale;

che nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata, poiché la disposizione impugnata non avrebbe portata generale o di principio, essendo rivolta all'attuazione di un numero di direttive ben definito, risultante dall'allegato D alla legge; la questione relativa all'idoneità a ledere competenze costituzionalmente garantite non avrebbe dovuto, ad avviso dell'Avvocatura, essere sollevata in astratto, bensì accertata con riferimento a ciascuna direttiva inclusa nell'allegato D, secondo la specifica attribuzione — risultante dall'art. 117 della Costituzione — di volta in volta interessata; in subordine l'Avvocatura ha richiesto una pronuncia di infondatezza perché il recepimento delle direttive indicate non involgerebbe competenze regionali;

che in prossimità dell'udienza la Regione Lombardia ha depositato una memoria illustrativa nella quale ha ribadito ulteriormente le argomentazioni sostenute nel ricorso.

Considerato che la Regione Lombardia solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1999, n. 25 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee — legge comunitaria 1998), per violazione degli artt. 3, 5, 11, 117 e 118 della Costituzione;

che, in particolare, la ricorrente si duole (a) del comma 1 dell'articolo anzidetto il quale, prevedendo che «l'allegato D [alla legge] elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, o atto amministrativo, nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse», configurerebbe un nuovo sistema di adeguamento dell'ordinamento nazionale al diritto comunitario, diverso da quello stabilito dalla legge n. 86 del 1989 e privo di riserve a garanzia delle attribuzioni regionali e troverebbe inoltre irragionevole applicazione in relazione a un complesso di direttive, e non in riferimento a materie particolari (art. 4, comma 7, della legge n. 86 del 1989), con violazione delle attribuzioni regionali; (b) del comma 1 dell'art. 4 anzidetto, in correlazione con il comma 3 del medesimo articolo, il quale — stabilendo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, «nelle materie di loro competenza, possono inviare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1» — degraderebbe le regioni a un ruolo

solo eventuale e propositivo da svolgersi entro un termine irragionevolmente breve, privandole della competenza ad attuare il diritto comunitario nelle materie di loro spettanza e presupponendo un potere dello Stato eminente, estraneo al quadro dei rapporti con l'autonomia normativa regionale delineato dalla Costituzione e definito da questa Corte con la sentenza n. 126 del 1996, incompatibile inoltre con i principi fondamentali della Costituzione (artt. 5, 117 e 118) che nemmeno le «limitazioni di sovranità» consentite dall'art. 11 della Costituzione giustificano;

che l'impugnato art. 4, comma 1, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, non istituisce nuove forme di recepimento delle direttive comunitarie ma, conformemente al suo dettato letterale («L'allegato D elenca ...»), presuppone l'esistenza della disciplina delle forme di recepimento, di cui esso stesso costituisce applicazione, come è confermato dal seguito del comma stesso: «Resta fermo il disposto degli artt. 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183», i quali, per l'appunto, prevedono in astratto — il primo — l'attuazione degli atti normativi comunitari tramite regolamenti o atti amministrativi generali e — il secondo — l'attuazione tramite decreti ministeriali delle direttive comunitarie nelle parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive già recepite nell'ordinamento nazionale;

che, comunque, l'attuazione delle direttive comunitarie tramite regolamenti ministeriali e atti amministrativi, di cui è questione nella disposizione impugnata, non appare in sé illegittima, comportando ovviamente il necessario rispetto nei casi concreti di tutte le regole che disciplinano tanto la distribuzione del potere normativo tra gli organi dello Stato e tra gli organi del Governo, quanto i presupposti e i limiti materiali del potere statale rispetto alle competenze regionali e provinciali, e non precludendo comunque l'esercizio, anche successivo, da parte delle regioni e delle province autonome degli ordinari poteri che loro spettano nell'attuazione del diritto comunitario;

che, pertanto, le eventuali doglianze regionali e provinciali contro l'attuazione delle direttive comunitarie operata tramite i regolamenti ministeriali e gli atti amministrativi di cui all'impugnato art. 4, comma 1, della legge n. 25 del 1999 hanno da essere dirette nei confronti dei singoli atti attuativi, qualora si prospetti, con la violazione dei limiti che essi incontrano, la lesione delle competenze costituzionalmente garantite alle regioni e alle province autonome;

che la previsione del comma 3 dell'art. 4, attribuendo alle regioni e alle province autonome la facoltà di formulare proposte all'autorità governativa, per l'attuazione delle direttive comunitarie nelle materie di loro competenza, lungi dal rappresentare una limitazione dell'autonomia — autonomia che, come già detto, resta integra, secondo i principi sopra richiamati, di fronte all'attuazione regolamentare e amministrativa menzionata dal comma 1 dello stesso art. 4 — costituisce il riconoscimento di una possibilità di partecipazione all'esercizio di poteri che — nei limiti consentiti — spettano allo Stato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1999, n. 25 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee — legge comunitaria 1998), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 aprile 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 107

Ordinanza 22 marzo - 10 aprile 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Oltraggio a pubblico ufficiale - Successione di legge penale incriminatrice - Configurabilità dell'oltraggio come autonomo reato (anziché quale aggravante del reato d'ingiuria), tipo ed entità delle pene e regime di procedibilità - Immodificabilità del giudicato, in sede di procedimento di esecuzione - Prospettazione di questi plurimi, senza un nesso di subordinazione logica - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. pen., art. 341; cod. pen., art. 2, terzo comma; cod. proc. pen., art. 673 (combinato disposto).
- Costituzione, artt. 1, secondo comma, 2, 3, primo e secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 28, 54 e 97, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 30.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI,, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale e del combinato disposto degli artt.2, terzo comma, del codice penale e 673 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 28 ottobre 1999 e il 20 gennaio 2000 dal tribunale di Rovereto, in composizione monocratica, iscritte al n. 151 e al n. 524 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 e n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 2001 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento di esecuzione avente ad oggetto la richiesta di revoca parziale di una sentenza penale di condanna per vari reati, tra i quali quello di oltraggio a pubblico ufficiale, e conseguente rideterminazione della pena sulla base dell'intervenuta abrogazione dell'art. 341 del codice penale disposta dall'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario), il tribunale di Rovereto, in composizione monocratica, con ordinanza in data 28 ottobre 1999 (r.o. n. 151 del 2000), solleva due questioni di legittimità costituzionale: l'una, avente ad oggetto l'art. 341 cod. pen., in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 2, 3, primo e secondo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 28, 54 e 97, primo comma, della Costituzione; l'altra, relativa al combinato disposto degli artt. 2, terzo comma, cod. pen. e 673 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione;

che, quanto alla prima questione, il remittente, muovendo dalla premessa che l'art. 18 della legge n. 205 del 1999 non avrebbe comportato una vera e propria *abolitio criminis* ma una semplice successione nel tempo di leggi penali incriminatrici, poiché tutti i comportamenti previsti dall'art. 341 cod. pen. devono ormai essere ricondotti alla più generale fattispecie dell'ingiuria di cui all'art. 594 cod. pen., eventualmente aggravata ai sensi dell'art. 61, numero 10, cod. pen., rileva che se «in tutti i giudizi di cognizione in corso per effetto dell'intervenuta abrogazione dell'art. 341 cod. pen. dovrà trovare applicazione la più mite disciplina di cui all'art. 594 cod. pen.,

ai sensi dell'art. 2, comma 3, cod. pen.», al contrario, nei procedimenti di esecuzione, relativi a sentenze di condanna passate in giudicato, un'eventuale dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 341 cod. pen. comporterebbe l'applicazione, in luogo della disciplina di cui all'art. 2 cod. pen., dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

che, prosegue il remittente precisando la sua tesi, mentre gli effetti del sopravvenire di un atto legislativo andrebbero distinti a seconda che si tratti di *abolitio criminis* o di mera successione nel tempo di leggi penali, riconducibili rispettivamente al secondo e al terzo comma dell'art. 2 cod. pen., nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge l'art. 30 della legge n. 87 del 1953 non consentirebbe distinzione alcuna, poiché si imporrebbe sempre e comunque l'efficacia retroattiva della pronuncia di incostituzionalità senza alcun limite di carattere processuale;

che sarebbe appunto questa la ragione per la quale l'art. 341 cod. pen., anche se abrogato, potrebbe formare oggetto di una questione dotata del requisito della rilevanza: l'eventuale accoglimento di tale questione comporterebbe l'applicabilità, non più dell'art. 2 cod. pen., ma dell'art. 30 della legge n. 87 del 1953 e, quindi, sul piano processuale, dell'art. 673 cod. proc. pen., con la conseguente revoca, nel giudizio principale, della sentenza di condanna;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il remittente dubita, in riferimento ai suindicati parametri, della legittimità costituzionale: a) della configurazione dell'oltraggio a un pubblico ufficiale come autonomo reato, anziché quale aggravante del reato di ingiuria; b) in subordine, del tipo e della entità delle pene stabilite per tale reato, a causa della mancata previsione della pena pecuniaria in alternativa a quella detentiva, e del regime di procedibilità d'ufficio anziché a querela di parte;

che, con la seconda questione, il remittente dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, terzo comma, cod. pen. e 673 cod. proc. pen., nella parte in cui non consente la modifica del giudicato, in sede di procedimento di esecuzione, nel caso di successione di leggi penali nel tempo con effetto meramente modificativo e conseguente abrogazione di una norma incriminatrice, perlomeno nei casi in cui l'intervento legislativo viene a porre in discussione l'an della sanzione, mediante la modifica del regime di procedibilità del reato, ovvero il *quantum* o la *species* della pena, prevedendo la nuova disciplina la pena pecuniaria (sia pure in alternativa) in luogo di quella detentiva;

che ad avviso del remittente, la *ratio* sottesa al limite del giudicato posto dall'art. 2, terzo comma, cod. pen. sarebbe « eminentemente pratica », cioè connessa all'esigenza di evitare un nuovo giudizio ad ogni sopravvenire di modifiche normative; si tratterebbe, quindi, di un fondamento certamente meno « alto » ed importante rispetto a quello a base della regola della retroattività della norma favorevole, consistente nel principio di eguaglianza sotto il profilo della parità sostanziale di trattamento;

che, rileva il giudice *a quo* il limite del giudicato posto dal terzo comma dell'art. 2 cod. pen. sarebbe intrinsecamente irragionevole sia in rapporto alla diversa regola di cui al secondo comma dell'art. 2, sia « all'interno dei casi di mero intervento modificativo, in senso favorevole, da parte del legislatore »;

che, prosegue il remittente, la mancanza di ragionevolezza della disciplina censurata sarebbe evidente almeno nel caso in cui la modifica legislativa non incidesse solo su aspetti secondari o solo sui limiti edittali di pena, ma comportasse, come nel caso di specie, una modifica del regime di procedibilità e della stessa specie di pena irrogabile, determinando il passaggio da una pena obbligatoriamente detentiva ad una pena pecuniaria, sia pure in via alternativa: in simili casi, infatti, verrebbero in considerazione anche altri parametri costituzionali, quali l'art. 13 Cost., in riferimento al bene supremo della libertà personale; l'art. 25, secondo comma, Cost., in riferimento al principio di offensività, e l'art. 27, terzo comma, Cost., dal quale sarebbe desumibile il principio di proporzione tra fatto e pena;

che, rileva ancora il remittente, l'accoglimento della prospettata questione di costituzionalità consentirebbe di applicare l'art. 673 cod. proc. pen. tutte le volte in cui la successiva legge più favorevole escludesse la punibilità del fatto, per qualsiasi ragione (anche attinente al regime di procedibilità) ovvero l'applicazione di una pena detentiva;

che, ad avviso del giudice *a quo* entrambe le questioni sollevate, indipendenti l'una dall'altra e invocabili « in via alternativa, non essendo ravvisabile un rapporto di dipendenza logico per l'eterogeneità delle premesse e delle norme denunziate », sarebbero rilevanti;

che, nel corso di altro procedimento di esecuzione avente ad oggetto la richiesta di revoca di una sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale a seguito dell'intervenuta abrogazione dell'art. 341 cod. pen. disposta dall'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205, il tribunale di Rovereto, in composizione monocratica, con ordinanza in data 20 gennaio 2000 (r.o. n. 524 del 2000), solleva, sulla base delle medesime argomentazioni, identiche questioni di legittimità costituzionale sia dell'art. 341 cod. pen., sia del combinato disposto di cui agli artt. 2, terzo comma, cod. pen. e 673 cod. proc. pen.;

che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha concluso, quanto alla prima questione, nel senso della manifesta inammissibilità per intervenuta abrogazione della disposizione censurata e, quanto alla seconda questione, chiedendo che la stessa venga dichiarata non fondata, poiché, a differenza del principio di irretroattività della legge penale (art. 25, secondo comma, Cost.), quello di retroattività della norma più favorevole non è costituzionalizzato e la regola enunciata dall'art. 2, terzo comma, cod. pen. rappresenterebbe un ragionevole temperamento tra il principio del *favor rei* e quello di intangibilità del giudicato.

Considerato che, poiché le ordinanze di rimessione sollevano identiche questioni di legittimità costituzionale, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che il giudice *a quo* muovendo dal presupposto che l'abrogazione dell'art. 341 del codice penale disposta dall'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario) non avrebbe comportato una vera e propria *abolitio criminis* ma avrebbe dato luogo ad una semplice successione nel tempo di leggi penali incriminatrici, solleva due questioni di legittimità costituzionale;

che, con la prima questione, il remittente, pur nella consapevolezza della sua intervenuta abrogazione, sottopone al giudizio di questa Corte l'art. 341 cod. pen., ritenendo che una eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale di tale disposizione comporterebbe l'applicazione, in luogo dell'art. 2, terzo comma, cod. pen., dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che non consentirebbe di distinguere l'ipotesi della *abolitio criminis* da quella della successione nel tempo di leggi penali, con la conseguenza che la sentenza di condanna per il reato di oltraggio potrebbe essere revocata ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen.;

che, con la seconda questione, il medesimo remittente denuncia il combinato disposto degli articoli 2, terzo comma, del codice penale e 673 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente la modifica del giudicato, in sede di procedimento di esecuzione, nel caso di successione di leggi penali nel tempo con effetto meramente modificativo e conseguente abrogazione di una norma incriminatrice, perlomeno nei casi in cui l'intervento legislativo viene a porre in discussione l'*an* della sanzione, mediante la modifica del regime di procedibilità del reato, ovvero il *quantum* o la *species* della pena, prevedendo la nuova disciplina la pena pecuniaria (sia pure in alternativa) in luogo di quella detentiva;

che, a prescindere da ogni valutazione circa la plausibilità della interpretazione dalla quale muove il remittente in ordine all'effetto della abrogazione dell'art. 341 cod. pen., nel senso cioè che questa abbia dato luogo ad una successione nel tempo di leggi penali, con conseguente applicabilità dell'art. 2, terzo comma, cod. pen., piuttosto che ad una vera e propria *abolitio criminis*, osta allo scrutinio nel merito un preliminare profilo di inammissibilità;

che, infatti, il remittente, nel sollecitare l'intervento di questa Corte, ha precisato che le questioni di legittimità costituzionale rilevanti sarebbero due, «ciascuna delle quali indipendente dall'altra e invocabile in via alternativa, non essendo ravvisabile un rapporto di dipendenza logico per l'eterogeneità delle premesse e delle norme denunziate»;

che, in tal modo, il giudice *a quo* prospetta quesiti plurimi, di portata affatto differente, ponendo esplicitamente i quesiti stessi in un legame irrisolto di alternatività, senza un collegamento di subordinazione logica che consentirebbe la delibazione della questione subordinata in caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità di quella che la precede;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili (ordinanze n. 78 del 2000, n. 286 del 1999, n. 449, n. 384 e n. 146 del 1998).

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, e del combinato disposto degli articoli 2, terzo comma, del codice penale e 673 del codice di procedura penale, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 1, secondo comma, 2, 3, primo e secondo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 28, 54 e 97, primo comma, della Costituzione, e agli artt. 3, primo comma, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale di Rovereto, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 aprile 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

01C0398

N. 108

Ordinanza 22 marzo - 10 aprile 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che negli atti preliminari al dibattimento abbia respinto la richiesta di applicazione della pena concordata (ex art. 444 cod. proc. pen.) - Asserita, irragionevole, disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe, ovvero irragionevole parificazione nella disciplina di situazioni diverse, con violazione dei principi di buona amministrazione e del giudice naturale e del diritto di difesa - Questione diretta non a sottoporre un quesito di costituzionalità, ma a censurare una precedente decisione di accoglimento - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. pen, art. 34, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 97; 136, primo comma e 137, terzo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal tribunale di Verona, sezione distaccata di Soave, con ordinanze emesse il

21 e il 14 gennaio, il 18 febbraio, il 24 e il 3 marzo e il 16 giugno 2000, iscritte rispettivamente ai nn. 186, 187, 188, 376, 377 e 565 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 18, 27 e 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 2001 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con sei ordinanze (r.o. nn. 186, 187, 188, 376, 377 e 565 del 2000) di contenuto analogo il tribunale di Verona, sezione distaccata di Soave, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 (parametro evocato nelle sole ordinanze iscritte ai numeri 376 e 377 del r.o. del 2000), 25 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, come integrato dalla sentenza n. 186 del 1992, nella parte in cui prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che negli atti preliminari al dibattimento abbia respinto la richiesta di applicazione della pena concordata *ex art. 444 cod. proc. pen.*;

che in tutti i procedimenti *a quibus* il rimettente ha rigettato per diversi motivi la richiesta di applicazione della pena formulata dall'imputato, con il consenso del pubblico ministero, prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento, e ritiene quindi di trovarsi, per effetto della sentenza n. 186 del 1992, in una situazione di incompatibilità a giudicare gli imputati nel merito dell'imputazione loro contestata, con conseguente obbligo di astensione ai sensi dell'art. 36, comma 1, lettera g) cod. proc. pen.;

che ad avviso del giudice *a quo* la previsione di tale ipotesi di incompatibilità si pone in contrasto con la più recente giurisprudenza costituzionale e, in particolare, con l'ordinanza n. 232 del 1999, che — nel dichiarare manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità ad emettere sentenza del giudice che abbia rigettato, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, istanza di oblazione — ha ribadito il principio generale secondo cui «l'imparzialità del giudice non può ritenersi intaccata da una valutazione anche di merito compiuta all'interno della medesima fase del procedimento»;

che, a giudizio del rimettente, tali affermazioni sono state ribadite dalla successiva ordinanza n. 443 del 1999, avente ad oggetto una questione di legittimità costituzionale concernente la mancata previsione dell'incompatibilità del giudice che si sia pronunciato, negli atti preliminari al dibattimento, su misure cautelari personali nei confronti dell'imputato;

che in tale occasione la Corte ebbe a riaffermare che la incompatibilità conseguente al compimento di atti tipici della fase unitaria di cui il giudice è investito «finirebbe con l'attribuire alle parti la potestà di determinare l'incompatibilità nel corso di un giudizio nel quale il giudice è investito, sicché lo stesso giudice verrebbe spogliato di tale giudizio in ragione del compimento di un atto processuale cui è tenuto a seguito dell'istanza di una parte; esito, questo, non solo irragionevole, ma in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge, dal quale l'imputato verrebbe o potrebbe chiedere di essere distolto»;

che, sulla base delle medesime argomentazioni, e ritenendo che le modifiche recate dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), non abbiano apportato elementi di novità rispetto alle valutazioni già espresse da questa Corte, il giudice *a quo* solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., come integrato dalla sentenza n. 186 del 1992, assumendone il contrasto con gli artt. 3, 24, 25 e 97 Cost.;

che, ad avviso del rimettente, la previsione della incompatibilità al giudizio del giudice che abbia rigettato negli atti preliminari al dibattimento la richiesta di pena patteggiata determina una irragionevole disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe in cui la causa di incompatibilità non opera (come quella — oggetto dell'ordinanza n. 232 del 1999 — del giudice che negli atti preliminari al dibattimento abbia rigettato istanza di oblazione), e nello stesso tempo irragionevolmente assoggetta alla medesima disciplina situazioni processuali non comparabili processualmente, «prevedendo l'incompatibilità al giudizio sia del giudice che abbia legittimamente espresso valutazioni di merito nell'ambito della medesima fase processuale, sia del giudice che le abbia espresse nell'ambito di fase processuale diversa»;

che la disciplina censurata violerebbe inoltre i principi di buona amministrazione (art. 97 Cost.) e del giudice naturale precostituito per legge, realizzando per un verso «un'assurda frammentazione del procedimento» e per l'altro consentendo «alle parti, mediante studiata proposizione di istanze *ex art. 444 c.p.p.* inaccoglibili, di «sbarazzarsi» del loro giudice naturale, costringendolo all'astensione»;

che l'art. 24 della Costituzione sarebbe violato in quanto il diritto di difesa della parte civile viene leso dall'allungamento dei tempi necessari alla definizione del procedimento, «su cui vanno ad incidere quelli della procedura di astensione ed individuazione del nuovo giudice»;

che nei giudizi promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 376, 377 e 565 del r.o. del 2000 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata;

che, a giudizio dell'Avvocatura, con l'ordinanza n. 232 del 1999 la Corte si sarebbe limitata «a dare atto della «maturazione» e del consolidamento di un indirizzo che vuole «sterilizzato» l'istituto delle incompatibilità all'interno della stessa fase del giudizio, salva, eventualmente, l'applicabilità dei meccanismi dell'astensione e della riconsultazione»;

che il criterio affermato consente di valutare le questioni di legittimità costituzionale che venissero sollevate nei confronti dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., ma non potrebbe «consentire di revocare in dubbio la permanente validità degli effetti prodotti da altre e precedenti pronunce della Corte» che debbono rimanere ferme a prescindere dai «mutati itinerari argomentativi [...], in certa misura “fisiologici” nel cammino di consolidamento di un indirizzo giurisprudenziale».

Considerato che, stante la sostanziale identità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle sei ordinanze di rimessione emesse in distinti procedimenti dal tribunale di Verona, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che il giudice rimettente, pur sollevando formalmente la questione nei confronti dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui, a seguito dell'integrazione disposta dalla sentenza n. 186 del 1992, prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che negli atti preliminari al dibattimento abbia respinto la richiesta di applicazione della pena concordata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in realtà censura una precedente decisione di accoglimento della Corte;

che tale sindacato non è ammissibile ai sensi degli artt. 136, primo comma, e 137, terzo comma, Cost., nonché dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, i quali, nello stabilire che contro le decisioni della Corte costituzionale non è consentita alcuna impugnazione, precludono in modo assoluto qualsiasi tipo di domanda diretta a contrastare, annullare o riformare tali decisioni (v. ordinanze n. 461 del 1999, n. 7 del 1991, nn. 203, 93 e 27 del 1990, nonché sentenza n. 29 del 1998 e ordinanza n. 220 del 1998);

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 della Costituzione, dal tribunale di Verona, sezione distaccata di Soave, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 aprile 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 109

Ordinanza 22 marzo - 10 aprile 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Ricusazione del giudice - Ricusabilità del giudice che, prima dell'apertura del dibattimento, abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato - Omessa previsione - Sopravvenuta astensione dei giudici ricusati nel procedimento a quo - Riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Cod. proc. pen., artt. 34 e 37, comma 1, lettera a).
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, promosso dalla Corte di appello di Napoli, in una procedura di ricusazione nell'ambito di un procedimento penale, con ordinanza emessa il 3 aprile 2000, iscritta al n. 443 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 2001 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che nel corso di un procedimento di ricusazione la Corte di appello di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che possa essere ricusato il giudice che, prima dell'apertura del dibattimento, abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato;

che il giudice rimettente espone di essere chiamato a pronunciarsi sulla dichiarazione di ricusazione presentata da un imputato, rinviato a giudizio insieme ad altri per il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis del codice penale) dinanzi al collegio «B» della terza sezione del tribunale di Napoli;

che nel corso del processo la richiesta del pubblico ministero di disporre una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato veniva presa in esame e accolta dai giudici del collegio «A» della stessa sezione del tribunale di Napoli;

che il processo perveniva quindi all'udienza del 10 gennaio 2000, nella quale il collegio «B» incaricato della trattazione del procedimento, separate le posizioni di alcuni soggetti — tra cui quella dell'imputato a cui era stata applicata dal collegio «A» la misura cautelare — che avevano chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato ai sensi dell'art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, disponeva relativamente alle posizioni stralciate il rinvio del processo ad una successiva udienza dinanzi al collegio «A»;

che i giudici componenti il collegio «A» presentavano al Presidente del tribunale dichiarazione di astensione, sul presupposto che con l'ordinanza applicativa della misura cautelare personale avevano già espresso il loro convincimento sui fatti oggetto di giudizio e sulla responsabilità dell'imputato;

che, a seguito del rigetto da parte del Presidente del tribunale, l'imputato presentava dichiarazione di ricusazione per l'incompatibilità dei giudici a celebrare il dibattimento, eccependo in subordine l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che il giudice rimettente, rilevato che la situazione prospettata dall'imputato non si inquadra in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 37 cod. proc. pen., ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei termini sopra indicati;

che il rimettente precisa che nella specie i giudici ricusati hanno compiuto un esame approfondito degli atti di indagine del pubblico ministero, in relazione sia alla sussistenza dell'associazione camorristica, sia al coinvolgimento dell'imputato e alle sue responsabilità penali, analizzando le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e compiendo valutazioni in ordine alla attendibilità dei vari mezzi di prova;

che, al riguardo, il giudice *a quo* pur non ignorando che analoga questione, avente ad oggetto l'incompatibilità al giudizio del giudice che si sia pronunciato sull'applicazione di una misura cautelare negli atti preliminari al dibattimento, è già stata dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale sul presupposto che l'incompatibilità non sussiste là dove la valutazione sia stata effettuata da parte dello stesso giudice già investito nel merito del procedimento, sollecita un nuovo intervento della Corte, affinché valuti «se il sistema attuale sia legittimo anche nel caso in cui il giudice del dibattimento abbia applicato *ex novo* la misura sulla base del solo materiale di prova in possesso del p.m.»;

che tale intervento sarebbe reso necessario sia dalla particolarità del caso concreto, sia dai mutamenti intervenuti nel quadro normativo;

che sotto il primo profilo il rimettente sottolinea che nel momento in cui avevano disposto la misura cautelare i giudici ricusati non erano stati ancora investiti del giudizio di merito, che all'epoca pendeva dinanzi all'altro collegio della loro sezione;

che sotto il secondo profilo assumerebbero rilevanza i nuovi principi sul «giusto processo» introdotti nell'art. 111 Cost., in quanto l'espressa previsione del principio del contraddittorio nella formazione della prova precluderebbe all'organo della accusa di portare all'esame del giudice di merito tutto il materiale di prova in suo possesso, sia pure ai limitati fini di ottenere l'applicazione di una misura coercitiva a carico dell'imputato;

che sarebbe altresì violato l'art. 3 della Costituzione a causa della disparità di trattamento tra gli imputati che affrontano il processo da liberi e quelli che invece sono costretti ad affrontarlo in stato di detenzione, atteso che il pregiudizio all'imparzialità di giudizio può configurarsi solo rispetto a questi ultimi;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, rilevando che analoga questione è già stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 51 del 1997;

che il tribunale di Napoli con successiva ordinanza, trasmessa a questa Corte in data 12 febbraio 2001 per unione agli atti, ha comunicato che i giudici ricusati hanno presentato una nuova dichiarazione di astensione, accolta dal Presidente del tribunale, che ha provveduto ad assegnare il processo ad altro collegio della medesima terza sezione del tribunale;

che dal verbale dell'udienza del 7 febbraio 2001, allegato all'ordinanza trasmessa alla Corte, risulta che il pubblico ministero, preso atto della sopravvenuta irrilevanza della questione di legittimità costituzionale, ha chiesto che venisse inviata alla Corte una «nota» per comunicare il venire meno della causa di incompatibilità e consentire alla Corte stessa di dichiarare l'inammissibilità della questione.

Considerato che, come risulta dall'ordinanza del tribunale di Napoli, i giudici ricusati hanno presentato dichiarazione di astensione, accolta dal Presidente del tribunale;

che a norma dell'art. 39 cod. proc. pen. la dichiarazione di ricasazione, che ha dato luogo alla procedura nell'ambito della quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta;

che l'astensione dei giudici ricusati, intervenuta successivamente alla ordinanza di rimessione, appare quindi suscettibile di incidere sul rapporto processuale instauratosi innanzi al giudice della ricasazione e sulla perdurante rilevanza della presente questione di legittimità costituzionale (v. ordinanze n. 448 del 1994, n. 65 del 1991, n. 250 del 1990);

che non è di ostacolo a questa conclusione la disciplina dettata dall'art. 22 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che si riferisce ai diversi casi della sospensione, interruzione ed estinzione del giudizio *a quo*;

che deve pertanto essere disposta la restituzione degli atti al giudice *a quo* per un riesame della rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 aprile 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 12

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 26 marzo 2001
(della Corte dei conti)*

Governo della Repubblica - Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Decreti del Presidente del Consiglio concernenti la disciplina del personale - sottrazione al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti - Contrasto con i principi stabiliti dagli artt. 11 e 12 della legge di delega 15 marzo 1997, n. 59, con compressione di attribuzioni costituzionalmente riservate alla Corte dei conti.

- D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, art. 9, comma 7.
- Costituzione, artt. 76 e 100, secondo comma, in riferimento all'art. 3, primo comma, legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Governo della Repubblica - Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Istituzione di un'autonoma gestione delle spese della Presidenza del Consiglio, mediante decreti del Presidente del Consiglio, non soggetti a controllo esterno, bensì a semplice comunicazione ai Presidenti delle Camere insieme ai bilanci preventivi, annuale e pluriennale e al rendiconto della gestione finanziaria - Accrescimento della spesa della Presidenza, a carico di «apposito fondo» per il funzionamento di organi di diretto controllo del Presidente, quali i Commissari straordinari del Governo e gli organi collegiali istituiti presso la Presidenza, non soltanto per disposizione di legge, ma anche con decreto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio dei ministri - Ritenuta, secondo la ricorrente, riferibilità dei decreti in questione al Governo nel suo complesso - Conseguente sottrazione alla Corte dei conti di attribuzioni costituzionalmente riservate.

- D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, art. 8.
- Costituzione, art. 100, secondo comma.

Governo della Repubblica - Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Previsione di decreti del Presidente del Consiglio non soggetti a controllo della Corte concernenti: a) la determinazione delle strutture di cui si avvalgono i Ministri o i sottosegretari da esso delegati; b) l'istituzione di apposite strutture di missione per lo svolgimento di compiti particolari, per il raggiungimento di risultati determinati e per la realizzazione di specifici programmi; c) la disciplina delle strutture di supporto degli organi collegiali presso la Presidenza; d) le modalità di applicazione alla Presidenza delle disposizioni che disciplinano i poteri e le responsabilità dirigenziali della P.A.; e) l'individuazione e la composizione degli uffici di diretta collaborazione; f) l'informativa triennale e, in prima applicazione biennale, alle Camere circa i risultati della verifica sulla razionalità dell'organizzazione della Presidenza commessa anche a strutture specializzate pubbliche o private - Lamentata lesione di attribuzioni, relative al controllo sugli atti del Governo, costituzionalmente riservate alla Corte dei conti.

- D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, art. 7.
- Costituzione, art. 100, secondo comma.

Governo della Repubblica - Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri - Abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio 15 aprile 2000 di pari oggetto, già impugnato per conflitto di attribuzione iscritto al n. 160 R.A.C. - Introduzione di modifiche all'art. 6 del predetto decreto del Presidente del Consiglio 4 agosto 2000 - Ritenuta, secondo la ricorrente, natura di atti a rilevanza esterna dei decreti impugnati - Conseguente indebita sottrazione al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti - Lesione di attribuzioni costituzionalmente riservate alla Corte dei conti.

- Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto e 12 settembre 2000.
- Costituzione, art. 100, secondo comma.

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria dalla Corte dei conti, in persona del Presidente pro-tempore, prof. Francesco Staderini, suo legale rappresentante, che agisce in forza dei poteri conferitigli con deliberazione adottata dalla Corte dei conti, Sezione del controllo, 1° Collegio, nell'adunanza del 12 ottobre 2000 con il n. 96 (depositata il 13 ottobre 2000) rappresentata e difesa dal prof. avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi, elettivamente domiciliata in Roma alla via Vincenzo Picardi n. 4/B (presso il dott. Nicola Ragni), per mandato steso in calce al presente atto;

Contro il Consiglio dei ministri in persona del Presidente del Consiglio e il Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore, in relazione:

A) all'emanazione dell'art. 9, comma 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 205 del 1° settembre 1999 mediante il quale:

a) si sottraggono esplicitamente — con lo stesso art. 9, comma 7 — al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti previsto dall'art. 17 legge 23 agosto 1988, n. 400 e dall'art. 3, comma 1, 2 e 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 i decreti concernenti la disciplina del personale della Presidenza del Consiglio si riservano — con l'art. 7 — a decreti del Presidente del Consiglio esenti da controllo la determinazione «delle strutture della cui attività si avvalgono i ministri o sottosegretari da lui delegati»; l'istituzione «di apposite strutture di missione per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi; la disciplina delle «strutture di supporto» degli «organi collegiali che operano presso la Presidenza»; la definizione di «modalità» particolari con le quali potranno essere applicate «alla Presidenza» le «disposizioni che disciplinano i poteri e le responsabilità dirigenziali delle p.a., con particolare riferimento alla valutazione dei risultati»; «l'individuazione e la composizione degli uffici di diretta collaborazione»; l'informativa triennale e in prima applicazione biennale alle Camere circa «i risultati della verifica» sulla «razionalità dell'ordinamento e dell'organizzazione della Presidenza», commessa «anche» a «strutture specializzate pubbliche o private»;

B) all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2000 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 2000 sull'«Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» (Doc. 1); e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2000 (nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 settembre 2000, doc. 1) che introduce «Modifiche all'art. 6 del d.P.C.m. 4 agosto 2000, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Premesso in fatto

1. — Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 agosto 2000, n. 186 è stato pubblicato, privo del visto di legittimità della Corte dei conti, il d.P.C.m. 4 agosto 2000 concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri (ed il 14 settembre 2000, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 la sua modifica adottata con esclusivo riferimento all'art. 6 mediante d.P.C.m. 12 settembre 2000), decreto che, nell'abrogare espressamente tutto il precedente d.P.C.m. di pari oggetto del 15 aprile 2000 (nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 aprile 2000, n. 94), ha fatto venir meno la materia del contendere nel ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte dei conti dinanzi a codesta ecc.ma Corte costituzionale e registrato presso la cancelleria al n. 160 del Reg.amm.confl. quanto al punto concernente la domanda di declaratoria di inefficacia del medesimo d.P.C.m. 15 aprile 2000.

Tale ricorso verrà trattato in punto di ammissibilità del conflitto all'udienza camerale del 15 novembre 2000 dinanzi a codesta Corte costituzionale per la parte concernente l'illegittimità ed il conseguente annullamento dell'art. 9, VII comma del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303 (nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, 1° settembre 1999, n. 205) e la dichiarazione di inefficacia per mancato conseguimento del visto di legittimità ex art. 100, secondo comma della Costituzione del d.P.C.m. 23 settembre 1999 (nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 31 gennaio 2000, n. 24) e non più del d.P.C.m. 15 aprile 2000 perché abrogato e sostituito da quello del 4 agosto 2000 (nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186/2000), con la modifica già citata.

2. — Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 aprile 2000, n. 94, è stato pubblicato, privo del visto di legittimità della Corte dei conti, il d.P.C.m. 15 aprile 2000, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nonostante la sua estrema rilevanza sotto i profili costituzionali e la sua natura di atto di Governo, e nonostante i contenuti contabilistici, evidenziati anzitutto dalla circostanza che il decreto importa oneri assai notevoli a carico del bilancio dello Stato, l'atto non è stato inviato dalla Presidenza del Consiglio al controllo preventivo di legittimità come prescrive l'art. 100, secondo comma della Costituzione e l'art. 3, comma 1, legge 1994, n. 20.

3. — Sulla base dell'art. 100 della Costituzione la legislazione ordinaria in materia di controllo di legittimità della Corte dei conti sugli atti del governo («tutti i decreti reali», prevedeva il t.u. 12 luglio 1934, n. 1214), ha subito numerosi adattamenti (*cfr.* ad es. art. 17, comma IV, legge n. 400/1988) sino all'entrata in vigore della legge 1994, n. 20 che, nell'introdurre una funzione generale di controllo sulla gestione, ha conservato con l'art. 3 alla Corte dei conti, nell'ambito dei rapporti giuridici di più spiccato profilo contabilistico e di tutela oggettiva dei principi di legalità e di buon andamento, il controllo preventivo di legittimità — un tempo, come abbiamo osservato, esteso alla generalità dei decreti governativi — relativamente ad alcuni atti e provvedimenti del Governo della Repubblica.

Senonché proprio sulla fondamentale norma di cui art. 3 della legge 1994, n. 20 ha inciso, con una abrogazione parziale, l'art. 9, comma 7 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303 concernente «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri»: sicché il d.P.C.m. 4 agosto 2000 e la sua modifica del 12 settembre successivo appaiono il frutto della suddetta abrogazione illegittima.

4. — Or, sta di fatto che già nell'Adunanza del 5 aprile 2000 il 1° Collegio della sezione del Controllo della Corte ricorrente ebbe a decidere (con la deliberazione 39 esibita nel conflitto n. 160 del 2000, a cui ci si riporta) di proporre dinanzi a codesta Corte costituzionale il conflitto attribuzione contro il Governo per avere esso «illegittimamente menomato le attribuzioni intestate alla Corte dei conti dall'art. 100, secondo comma, della Costituzione», per l'effetto chiedendo alla medesima Corte costituzionale di annullare l'art. 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e di dichiarare che spetta alla Corte dei conti di effettuare il controllo preventivo di legittimità sugli atti previsti nel comma anzidetto». Chiedendo altresì alla Corte «che sia dichiarata l'inefficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 1999 per non essere stato lo stesso assoggettato al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti».

5. — Successivamente, con l'emanazione del d.P.C.m. 15 aprile 2000, la sezione del controllo, primo collegio, ha ritenuto, nella Adunanza del 18 maggio 2000 con deliberazione n. 48, di proporre un ulteriore conflitto, (che fu poi contenuto nell'unico ricorso n. 160/2000) dolendosi della medesima violazione dell'art. 100, secondo comma della Costituzione e della medesima menomazione qui richiamata *sub* 4, nonché per la declaratoria dell'inefficacia del d.P.C.m. 15 aprile 2000, non assoggettato al controllo preventivo di legittimità.

6. — Il ricorso presente muove dalla necessità di investire della censura di inefficacia il d.P.C.m. 4 agosto 2000 (e la sua modifica del 12 settembre 2000) che, dopo aver innovato in parte il precedente d.P.C.m. 15 aprile 2000, lo ha abrogato facendo cessare — come già osservato — la materia del contendere in ordine al conflitto aperto contro il suddetto decreto 15 aprile stesso.

7. — Data la stretta dipendenza della inefficacia del d.P.C.m. 4 agosto 2000 dalla illegittimità del d.lgs. 1999 n. 303, si ritiene di dover ripetere i motivi di conflitto anzitutto in relazione a tale ultimo atto legislativo, motivi per altro già dedotti nel precedente ricorso n. 160/2000.

D I R I T T O

1. — Presupposti soggettivi ed oggettivi del conflitto.

Sulla sussistenza dei presupposti soggettivi del presente conflitto e di quelli oggettivi ci permettiamo di fare riferimento per brevità e per doveroso rispetto dell'ecc.ma Corte adita alle deduzioni svolte alle pagg. 4, 5, 6 del ricorso n. 160/2000, ricorso al quale espressamente si chiede sia riunito quello presente, strettamente connesso.

2. — Nel merito.

2.1. — Sulla illegittimità del d.lgs. 1999, n. 303.

2.1.1. — Eccesso di delega:

a) si premette che, pur non vertendosi nella fattispecie impugnatoria della legge, il vizio di eccesso di delega è legittimamente deducibile allorché sussista — come nel nostro caso — uno stretto collegamento tra violazione dell'art. 76 della Costituzione e compressione delle attribuzioni costituzionalmente tutelate (Corte costituzionale, sentt. nn. 408 del 1998 e 457 del 1999). In particolare la Corte ricorrente ritiene che il Governo, in un quadro generale di forzata introduzione di elementi normativi — legislativi, normativi, regolamentari e

provvedimentali — tendente ad affrancare il più possibile la propria attività amministrativa dalla sgradita «ingerenza» della Corte dei conti in sede di controllo, si sia imbattuto nella stringente necessità di interpretare in estensione immotivata ed irragionevole una norma come quella contenuta nell'art. 11, comma 1, lett. a) e nell'art. 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Da tale forzatura discende direttamente la serie consequenziale sospinta nel precedente giudizio, a partire dall'art. 9 del d.lgs. n. 303 del 1999 che neutralizza parte significativa dell'art. 3 della legge 1994, n. 20, senza abrogarlo ma dichiarandolo inapplicabile proprio ai decreti governativi previsti nello stesso testo di legge che ha vulnerato le attribuzioni costituzionali in materia di controllo di legittimità della Corte ricorrente attuate con le regole dettate dalla legge 1994, n. 20;

b) in particolare, il comma 1 dell'art. 11 fa riferimento ad una «razionalizzazione anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione» di Ministeri e della Presidenza del Consiglio: non ad una «razionalizzazione» nel senso di una «irrazionale» sottrazione delle attività amministrative concernenti la realizzazione di tale riorganizzazione (i due d.P.C.m. sospinti, ad esempio) e di quelle risultanti da tale razionalizzazione al controllo preventivo di legittimità. Questo è stato — come è noto — rivisitato in occasione della profonda riforma del controllo della Corte dei conti attuata nel 1994 seguendo un'ispirazione riduttiva dell'area — in precedenza senza limiti — del controllo in questione, ma proprio per questo motivo gli attuali, più ristretti e «razionalizzati» confini sono da tenere per invalicabili, a pena di alterare dati fisionomici precisi del nostro ordinamento.

Cosicché gli atti governativi delineati ed elencati nell'art. 3 della legge n. 20 del 1994 devono ritenersi insuscettibili di interpretazioni riduttive che contrasterebbero senz'altro con l'art. 100, secondo comma della Costituzione;

c) quanto all'art. 12, comma secondo della legge 1977, n. 59 di delega, essa addirittura attribuisce e regola nuovi poteri di bilancio per il Presidente del Consiglio (può «disporre variazioni compensative in termini di competenza e di cassa»), sicché deve ritenersi che, essendo entrato soltanto fino a quel segno nelle materie della contabilità pubblica senza toccare la materia del controllo, il legislatore delegante ha in sostanza inteso escludere ogni modificazione al regime dei controlli di cui all'art. 3 della legge n. 20 del 1994 visto alla luce dell'art. 100, secondo comma della Costituzione: *Ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit*.

Nessuno dei commi degli artt. 11 e 12 della legge 1997, n. 59, pur nel dettaglio talora estremo che caratterizza le norme ivi contenute, allude se pur di sfuggita ad una incisione del regime dei controlli sui «nuovi» atti amministrativi del Governo. Dunque l'eccesso di delega (violazione dell'art. 76 Cost.) e la sua diretta influenza sull'alterazione dell'ordine costituzionale sono entrambi lampanti.

2.1.2. — Violazione dell'art. 100, secondo comma Costituzione.

La norma di cui al secondo comma dell'art. 100 Cost., nel riportare al controllo preventivo di legittimità gli «atti di governo», non può che dare a questi la significazione appena scolpita nelle norme di poco precedenti sul Governo nella sua struttura e funzione (artt. 92-95 Cost.). Ne discende che il rispetto della norma costituzionale sul controllo della Corte è un elemento compositivo del quadro costituzionale rigido ed imm modificabile, precise essendo le definizioni dei termini soggettivi ed oggettivi del controllo *de quo* nel combinato disposto dell'art. 100, secondo comma della Costituzione e degli artt. 92, 93, 94 e 95 della Costituzione: questo è il controllo di legittimità, questi sono gli atti di Governo, questo è il Governo. Chi voglia complicare la realtà semplice, mistificandola non sembra, dunque, affrontare un compito agevole.

3. — Illegittimità-inefficacia del d.P.C.m. 4 agosto 2000 e del d.P.C.m. 12 settembre 2000 che modifica l'art. 6 del precedente.

Come già osservato l'illegittimità-inefficacia del decreto concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri deriva direttamente dall'illegittimità che *ictu oculi* affetta l'art. 9, comma 7, del d.lgs. 1999, n. 303, anzitutto in ed alla violazione dell'art. 100, secondo comma Costituzione.

Anche qui si censura la conseguenza dell'eccesso di delega che affetta il d.lgs. n. 303 del 1999 con violazione dell'art. 76 della Costituzione: epperò la inefficacia del d.P.C.m. privo, del tutto illegittimamente, della fondamentale fase del controllo preventivo.

Più nel merito, il d.P.C.m. del 4 agosto ripercorre i principali punti del d.lgs. n. 303 che abbiamo considerato disarticolatamente nell'epigrafe del presente ricorso nei suoi ampi e generali contenuti normativi.

Ne emerge un atto amministrativo di inusitata portata, che trova il suo elemento caratterizzante più generale proprio nel rappresentare esso la nuova fonte di disciplina degli uffici della dirigenza generale operanti presso la

Presidenza del Consiglio: si tratta dunque di un atto normativo a rilevanza esterna che non avrebbe potuto essere adottato se non dal Governo (non certamente dai dirigenti generali interessati), dunque di un atto costituente esercizio di indirizzo politico-amministrativo spettante agli «organi di governo» ex art. 3, comma 1, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, non certo di un atto di «gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa», categoria (di atti di gestione) che, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 d.lgs. 1993, n. 29, si contrappone a quella degli atti di governo.

Infine, persino se si aderisse alla tesi avversa sulla natura regolamentare interna del d.P.C.m. in questione si dovrebbe comunque riconoscere che il d.P.C.m. del 4 agosto 2000 rientra nel comma 1, lett. b) dell'art. 3 legge 1994, n. 20: in quanto atto del Presidente del Consiglio avente ad oggetto l'esternazione di direttive generali, l'indirizzo e lo svolgimento di un'azione amministrativa destinata ad incidere con effetti visibilmente cospicui, anche per il loro profilo riguardante la finanza pubblica, nell'ambito dell'organizzazione amministrativa generale e dell'ordinamento giuridico.

4. — Conclusione.

Alla luce delle deduzioni poste a base del conflitto e nel concludere la presente difesa, la Corte ricorrente si onora di rappresentare alla ecc.ma Corte costituzionale la necessità — purtroppo stringente — di offrire al Governo della Repubblica ed al Presidente del Consiglio dei ministri il suo contributo più autorevole, nel senso della netta chiarificazione del confine tra momenti ed istituzioni propriamente politiche della Costituzione repubblicana e momenti ed istituzioni giuridiche, pur essi considerati e garantiti nella Costituzione a presidio della autenticità e dell'efficienza della democrazia ed, in definitiva, del bene comune.

P. Q. M.

Si chiede che l'ecc.ma Corte adita, in risoluzione del presente conflitto;

Dichiari che non spetta al Governo sottrarre al controllo preventivo di legittimità di competenza della Corte dei conti i suoi atti amministrativi, così come previsto dall'art. 3, comma 1 legge 4 gennaio 1994, n. 20, nella specie gli atti di governo emanati dal Presidente del Consiglio (o dal Consiglio dei ministri, o dal singolo Ministro);

Dichiari che spetta alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 100, secondo comma Costituzione, il controllo sugli atti del Governo di cui all'art. 3, comma 1, legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Dichiari di conseguenza l'illegittimità dell'invasione delle attribuzioni istituzionali della Corte dei conti determinata dall'approvazione ed emanazione dell'art. 9, comma 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1° settembre 1999, n. 205);

Annulli pertanto l'art. 9, comma 7 del d.lgs. n. 303 del 1999 nella parte in cui dichiara non applicabile ai decreti previsti nei suoi artt. 7, 8, e 9 «la disciplina di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20», nonché la disciplina «di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Dichiari l'inefficacia, per mancato conseguimento del visto di legittimità al termine del procedimento di controllo preventivo di legittimità previsto dall'art. 100, secondo comma Costituzione, del d.P.C.m. 4 agosto 2000 (nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2000), nonché del d.P.C.m. 12 settembre 2000 (nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 14 settembre 2000) recante modifica dell'art. 6 del precedente decreto.

Si depositano:

- 1) *d.P.C.m. 4 agosto 2000;*
- 2) *d.P.C.m. 12 settembre 2000;*
- 3) *deliberazione della sezione del controllo, I collegio, della Corte dei conti 12 ottobre 2000, n. 96;*
- 4) *copie del presente ricorso.*

Bari-Roma ottobre 2000

PROF. AVV. VINCENZO CAPUTI JAMBRENGHI

N. 263

*Ordinanza emessa il 18 dicembre 2000 dalla Corte di cassazione
sul ricorso proposto da Largo Donato*

Reati e pene - Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico - Punibilità con la reclusione fino a due anni - Trattamento penale differenziato della religione cattolica rispetto ai culti ammessi nello Stato - Violazione dei principî di eguaglianza dei cittadini senza distinzioni di religione e di eguale libertà delle confessioni religiose davanti alla legge.

- Cod. pen., art. 405.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 8, primo comma.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Largo Donato, nato a Matera il 5 dicembre 1949, avverso la sentenza resa il 22 giugno 2000 dalla corte d'appello di Potenza.

Vista la sentenza denunciata e il ricorso;

Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Pierluigi Onorato;

Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Wladimiro De Nunzio, che ha concluso chiedendo la remissione del processo alla Corte costituzionale per contrasto dell'art. 405 c.p. con gli artt. 3 e 8 Cost.;

Udito il difensore della parte civile;

Udito il difensore dell'imputato;

Osserva in fatto e in diritto

1. — Con sentenza del 22 giugno 2000 la corte d'appello di Potenza ha integralmente confermato quella resa il 31 maggio 1999 dal pretore di Matera, che aveva dichiarato Donato Matteo Largo e Giuseppe Barreca colpevoli del reato di cui agli art. 110, 112 n. 1 e 405 c.p., perché in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote, in numero superiore a cinque, avevano turbato l'esercizio di una cerimonia religiosa (una processione in luogo pubblico e alla presenza del vescovo, in onore della Madonna della Bruna), ritardando intenzionalmente l'andatura del corteo (effettuando cordoni unimani e sit-in lungo il tragitto): in Matera il 2 luglio 1993.

Gli imputati venivano condannati alla pena di un mese di reclusione ciascuno.

2. — Il Largo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo motivazione contraddittoria e incongrua, nonché erronea applicazione della legge.

3. — Il pubblico ministero in sede ha sollevato questione di illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 405 c.p., con riferimento agli artt. 3 e 8 Cost.

4. — In primo luogo, la questione sollevata dal p.m. è rilevante nel presente processo, perché investe la norma incriminatrice la cui riforma, espulsione o conservazione nell'ordinamento penale influisce evidentemente sul giudizio finale di condanna o proscioglimento dell'imputato, ovvero sulla entità della pena comminata.

5. — In secondo luogo, la questione non è manifestamente infondata.

Invero, l'art. 405 c.p. (turbamento di funzioni religiose del culto cattolico) punisce con la reclusione fino a due anni «chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico»; mentre ai sensi dell'art. 406 c.p. (delitti contro i culti ammessi) la «pena è diminuita» se il fatto è commesso contro un culto ammesso nello Stato.

Questa diversità di trattamento sanzionatorio stabilita in ragione del fatto che il turbamento della funzione religiosa riguardi il culto cattolico ovvero altri culti ammessi, appare in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost., che consacra la pari dignità ed eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge senza distinzione di religione, nonché con l'art. 8, primo comma, Cost., secondo cui tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Come è noto, la giurisprudenza costituzionale nella soggetta materia ha subito una evoluzione storica, giacché in un primo tempo questa diversità di trattamento giuridico tra religione cattolica e altre religioni era giustificato dalla considerazione che il cattolicesimo era riconosciuto come fattore di unità morale della nazione, e come tale formava oggetto di particolare protezione anche nell'interesse dello Stato. Mentre, nel mutato contesto sociale e culturale di oggi — secondo il giudice delle leggi — l'atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità nei confronti di tutte le religioni, senza che possano assumere rilievo il dato quantitativo dell'adesione confessionale a questa o a quella chiesa, e la maggiore o minore ampiezza delle reazioni sociali cagionate dall'offesa a questa o quella religione (Corte costituzionale n. 508 del 13-20 novembre 2000, nonché le altre ivi citate). Equidistanza e imparzialità che sono il riflesso del principio di laicità dello Stato, il quale è assunto al rango di «principio supremo» del vigente ordinamento pluralistico, anche se non implica affatto indifferenza o astensione dello Stato davanti al fenomeno religioso.

Pertanto, gli argomenti tradizionalmente portati a sostegno della differenza di disciplina posta dagli artt. 405 e 406 c.p. risultano tutti superati, con la conseguenza che questa differenza si configura come una discriminazione costituzionalmente inammissibile (così la sentenza n. 329 del 1997 in ordine all'analoga fattispecie penale di cui all'art. 404, primo comma, c.p., dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevedeva la pena della reclusione da uno a tre anni, anziché la pena diminuita prevista dall'art. 406 c.p.).

P. Q. M.

La corte dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 405 c.p. in relazione agli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, Cost.;

Sospende il giudizio; e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria perché la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma il 18 dicembre 2000

Il Presidente: ACQUARONE

Il consigliere estensore: ONORATO

01C0350

N. 264

*Ordinanza emessa il 17 gennaio 2001 dal g.i.p. del tribunale di Firenze
nel procedimento penale a carico di Martini Loredana*

Edilizia e urbanistica - Regione Toscana - Opera di ristrutturazione edilizia - Assoggettamento a semplice dichiarazione di conformità anziché a concessione edilizia, come stabilito dalla normativa statale (leggi nn. 10/1977, 457/1978, 47/1985 e 662/1996). Conseguente inapplicabilità delle sanzioni penali di cui alla legge n. 47/1985 e configurazione della fattispecie quale illecito amministrativo - Violazione del principio di uguaglianza - Indebita legiferazione in materia penale - Incidenza sul principio di unità politica dello Stato.

- Legge Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52, artt. 2, comma 2, e 4, comma 2, lett. d).
- Costituzione, artt. 3, 5, 25, secondo comma, e 117.

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del procedimento a carico di Martini Loredana nata a Pratovecchio il 1° gennaio 1952 residente a San Casciano Val di Pesa Via Montepaldi n. 29, elettivamente domiciliata in Firenze via XX Settembre n. 96 presso lo studio Cassigoli, indiziata della contravvenzione di cui all'art. 20 lett. b) legge 28 febbraio 1985 n. 47 per avere realizzato quale proprietaria e committente, in assenza della prescritta concessione edilizia, mediante un insieme sistematico di opere, la ristrutturazione di un edificio adibito a magazzino, consistenti:

1) nella realizzazione di tramezzi in foratoni sia al piano terra che al primo piano con conseguente aumento del numero dei locali;

- 2) nel rifacimento dei solai tra il piano terra e il piano primo;
- 3) nella modifica dei prospetti realizzata attraverso la modifica generalizzata delle aperture;
- 4) nella realizzazione di una scala esterna di collegamento tra il piano terreno e il primo piano, rivestita con un muro in foratoni e sasso, delle dimensioni di mt. 1,20 x 6,95 x h. 2,0 - 4,60 (opera ancora priva di copertura al momento dell'accertamento), con conseguente aumento di superficie e di volume; e così effettuando integrale trasformazione del fabbricato con mutamento di destinazione d'uso.

In San Casciano Val di Pesa, lavori in corso d'opera al 10 aprile 1999. Reato permanente.

Letta la nota del Procuratore della Repubblica di Firenze in data 21 novembre 2000 con cui, rilevato che le opere abusive suddescritte costituiscono giuridicamente intervento di ristrutturazione edilizia sia a mente dell'art. 31 lett. *d*) legge 5 agosto 1978 n. 457 che dell'allegato *d*) alla legge regionale toscana 21 maggio 1980 n. 59, viene sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge regionale toscana n. 52 del 14 ottobre 1999 nella parte in cui assoggettano a mera attestazione di conformità anche gli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali le leggi dello Stato 28 gennaio 1977 n. 10 (art. 1), 5 agosto 1978 n. 457 (art. 48), 28 febbraio 1985 n. 47 (art. 9) ne stabiliscono l'assoggettamento a concessione edilizia. Con ciò sottraendo alla tutela penale di cui all'art. 20 lett. *B*) e *C*) legge 28 febbraio 1985 n. 47 l'esecuzione di opere abusive integranti intervento di ristrutturazione edilizia e violando, così, i principi costituzionali di riserva esclusiva alla legge dello Stato della materia penale e del rispetto dei limiti posti da «leggi cornice» stabiliti dagli artt. 25 e 117 della Costituzione, come affermato dalla Corte costituzionale con sentenze 26 giugno 1956 n. 6, 1° dicembre 1959 n. 58, 4 luglio 1979 n. 66, 7. luglio 1986 n. 179, 3 aprile 1987 n. 97, 18 gennaio 1991 n. 14, 18 gennaio 1991 n. 18, 15 marzo 1991 n. 122, 15 aprile 1993 n. 168 e 13 maggio 1993 n. 231.

Rilevato in fatto che la questione è rilevante nel caso concreto ai fini del decidere in quanto:

le opere eseguite abusivamente, così come descritte, sono suscettibili di integrare intervento di ristrutturazione edilizia, essendo rivolte a trasformare un edificio ad uso magazzino in civile abitazione mediante un insieme sistematico di opere che hanno incise sia sulle superfici abitabili, sia sull'aspetto esteriore che sulla sagoma dell'edificio, mediante l'inserimento di nuove strutture e attraverso una progressione degli interventi indirizzati alla realizzazione di un progetto di trasformazione unitario;

l'assoggettamento dell'intervento di ristrutturazione edilizia alla sola dichiarazione di conformità disciplinato dagli artt. 2 e 4 della legge regionale toscana 14 ottobre 1999 n. 92 sottrae l'esecuzione delle relative opere, intraprese senza alcuna forma di abilitazione amministrativa, alla tutela penale di cui all'art. 20 lett. *b*) legge 28 febbraio 1985 n. 47 ed implica per il pubblico ministero la richiesta di archiviazione in luogo di quella di rinvio a giudizio al giudice delle Indagini preliminari. È principio consolidato, infatti, quello secondo cui il riferimento alla concessione come elemento normativo della fattispecie tipica di cui all'art. 20 lett. *B*) e *C*) della legge 47/1985 inibisce l'estensione della pretesa punitiva ad ipotesi di esecuzione di lavori senza altre forme di provvedimenti abilitanti;

Ritenuto in diritto che la questione di costituzionalità non è manifestamente infondata per le seguenti considerazioni:

1) *Contrasto fra legge regionale e legge statale.*

l'art. 1 della legge statale 28 gennaio 1977 n. 10 assoggetta a concessione ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio;

l'art. 48 della legge statale 5 agosto 1978 n. 457 e la legge statale 25 marzo 1982 n. 94, fra gli interventi sul patrimonio edilizia esistente, hanno introdotto la deroga dal regime concessorio per quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, ma non già per quelli di ristrutturazione edilizia;

l'art. 9 della legge statale 28 febbraio 1985 n. 47 ribadisce l'assoggettamento a regime concessorio degli interventi di ristrutturazione edilizia;

l'art. 2 comma 60 punto 2 della legge statale 28 dicembre 1996 n. 662, nel classificare gli interventi soggetti a denuncia di inizio di attività, non menziona gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Ne consegue che tali ultimi interventi, secondo la disciplina urbanistica delle leggi dello Stato, sono assoggettati al regime della concessione da parte del sindaco e che la loro esecuzione in difetto di tale atto abilitante è sottoposta a tutela penale a mente dell'art. 20 lett. *B*) della legge 28 febbraio 1985 n. 47.

Per contro, la legge della Regione Toscana n. 52 del 14 ottobre 1999 (recante nuova disciplina generale dei regimi relativi alle trasformazioni urbanistiche) sottrae l'intervento di ristrutturazione edilizia dal regime concessorio, trasferendolo in quello della mera denuncia di inizio di attività. Invero, l'art. 2 assoggetta a mera attestazione di conformità gli interventi previsti dall'art. 4, fra i quali sono espressamente menzionati quelli di ristrutturazione edilizia.

Si rileva, ancora, che, se è vero che l'art. 25 ultimo comma della legge 28 febbraio 1985 n. 47 apra alle leggi regionali lo stabilire «... quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, subordinare a concessione e quali mutamenti... dell'uso di immobili o di loro parti siano subordinati ad autorizzazione», è altrettanto vero che la stessa legge-quadro — come si autodefinisce espressamente all'art. 1 — 28 febbraio 1985 n. 47 ponga alla normazione regionale in materia di controllo dell'attività urbanistica ed edilizia il limite della conformità ai principi definiti dai capi I, II e III della legge statale. E tra questi vi è quello dell'assoggettamento a concessione edilizia degli interventi di ristrutturazione edilizia, stabilito dall'art. 9, inserito nel capo I, ricognitivo e confermativo del regime stabilito dalla precedente normazione (... le opere di ristrutturazione edilizia, come definite dall'art. 31 lett. d) legge 5 agosto 1978, n. 457, eseguite in assenza di concessione ...).

2) *Violazione degli artt. 3, 5 e 25 della Costituzione.*

La norma di cui all'art. 2 della legge regionale toscana 14 ottobre 1999 n. 52, nel sottrarre al regime della concessione gli interventi di ristrutturazione edilizia, abroga sostanzialmente la disposizione incriminatrice statale dell'art. 20 lett. b) legge 28 febbraio 1985 n. 47 per tutte le ipotesi di esecuzione di lavori di ristrutturazione senza provvedimento abilitativo del Sindaco, in particolare senza la concessione. La *ratio* dell'art. 25 secondo comma della Costituzione è stata costantemente ravvisata nella esigenza di riservare alla esclusiva potestà normativa statale la individuazione delle vicende costitutive della punibilità dei cittadini, per il fondamentale argomento che la sanzione penale incide sui diritti fondamentali di libertà e dignità personale, cosicché la scelta della sua utilizzazione non può che competere alla legislazione statale e in condizioni di uguaglianza su tutto il territorio nazionale: nel mentre, un pluralismo di fonti regionali violerebbe il principio della unità politica dello Stato *ex art. 5* della Costituzione.

L'attribuzione alle Regioni del potere di influire indirettamente sulle fattispecie incriminatrici stabilite da leggi dello Stato implica, inoltre, l'aberrante situazione, violatrice del principio di uguaglianza fra i cittadini di cui all'art. 3 Costituzione, che la rilevanza penale di una certa condotta viene a dipendere dal luogo in cui il reato è stato accertato, in ragione delle differenti discipline urbanistiche che possono essere assunte dagli organi legislativi regionali. Con ciò che lo stesso comportamento viene a ricevere trattamenti differenti nell'ambito dello stesso territorio nazionale.

3) *Violazione dell'art. 117 della Costituzione.*

L'art. 117 della Costituzione, nel disciplinare la funzione legislativa delle Regioni di diritto comune concorrente a quella dello Stato, stabilisce che l'emanazione di norme legislative da parte delle Regioni, nelle materie stabilite dall'art. 117 della Costituzione, si svolge nei limiti dei principi fondamentali quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per le singole materie o quali si desumono dalle leggi vigenti.

La disposizione costituzionale suddetta appare violata dagli artt. 2 e 4 della legge regionale toscana 14 ottobre 1999 n. 52 che introducono una disciplina regionale del regime urbanistico delle ristrutturazioni edilizie totalmente difforme da quello concessorio di cui all'art. 9 della legge cornice 28 febbraio 1985 n. 47 e dalla disciplina generale della materia, quale si evince dal combinato disposto delle norme di cui:

all'art. 1 della legge statale 28 gennaio 1977 n. 10, che assoggetta a concessione ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio;

all'art. 48 della legge statale 5 agosto 1978 n. 457 e all'art. 7 della legge statale 25 marzo 1982 n. 94 che, fra gli interventi sul patrimonio edilizia esistente, hanno introdotto la deroga dal regime concessorio per quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, ma non già per quelli di ristrutturazione edilizia;

all'art. 9 della legge statale 28 febbraio 1985 n. 47 che ribadisce l'assoggettamento a regime concessorio degli interventi di ristrutturazione edilizia;

all'art. 2 comma 60 punto 7 della legge statale 28 dicembre 1996 n. 662 che, nel classificare gli interventi soggetti a denuncia di inizio di attività, non menziona gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Norme tutte statuenti il principio fondamentale secondo cui un intervento di forte impatto urbanistico come quello della ristrutturazione edilizia postula una forma pregnante di controllo di conformità edilizia-urbanistica quale quella della concessione edilizia — espressa e non tacita per silenzio assenso — da parte del Sindaco.

Vale, al proposito, richiamare quanto sopra detto in punto di delega alle Regioni, a mente dell'art. 25 ultimo comma legge 28 febbraio 1985 n. 47, della potestà di disciplinare casi particolari di trasformazioni di immobili o del loro uso subordinate a regimi attenuati, consentendo così una disciplina eterogenea sul territorio nazionale.

Si ribadisce che la stessa legge-quadro 28 febbraio 1985 n. 47 — come la stessa si autodefinisce espressamente all'art. 1 — pone alla normazione regionale in materia di controllo dell'attività urbanistica ed edilizia il limite della conformità ai principi definiti dai capi I, II e III della legge statale. E tra questi vi è quello dell'assoggettamento a concessione edilizia degli interventi di ristrutturazione edilizia, stabilito dall'art. 9, inserito nel capo I, ricognitivo e confermativo del regime stabilito dalla precedente normazione (... le opere di ristrutturazione edilizia, come definite dall'art. 31 lett. d) legge 5 agosto 1978 n. 457, eseguite in assenza di concessione ...). Normativa ribadita ulteriormente dalla successiva legge statale 28 dicembre 1996 n. 662 che, all'art. 2 comma 60 punto 7, nel classificare gli interventi soggetti a denuncia di inizio di attività, non menziona gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Con ciò che dal complesso delle leggi vigenti si desume il principio che l'intervento di ristrutturazione edilizia deve essere sottoposto al regime della concessione del sindaco.

Va richiamato, al proposito, il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui in tema di disciplina edilizia le regioni possono intervenire solo nei limiti in cui tale potere sia stato loro conferito dalle leggi dello Stato, con ciò che, in difetto di specifiche previsioni al riguardo, l'obbligo della preventiva concessione in vista di ogni tipo di costruzione non può essere modificato o rimosso dalla legislazione regionale (v. Cass. Sez. V, 4 agosto 1994 n. 8763, Battiato).

Sussistono, dunque, dubbi di incostituzionalità della legge regionale sufficientemente fondati da rimettersi la questione di legittimità al vaglio della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità per violazione degli artt. 3, 5, 25 secondo comma e 117 della Costituzione degli artt. 2, comma 2, e 4, comma 2, lett. D), della legge regionale toscana 14 ottobre 1999, n. 52, nella parte in cui assoggettano a mera attestazione di conformità gli interventi di ristrutturazione edilizia;

Sospende il procedimento;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ordina che a cura della cancelleria:

1) l'ordinanza sia notificata, nel testo integrale, alle parti, anche se non costituite, al pubblico ministero e al presidente della giunta regionale toscana;

2) l'ordinanza sia comunicata, nel testo integrale, al presidente del consiglio regionale della Toscana;

3) l'ordinanza e tutti gli atti processuali siano trasmessi alla Corte costituzionale con la prova di tutte le notificazioni e comunicazioni avvenute.

Firenze, addì 17 gennaio 2001.

Il giudice per le indagini preliminari: CRIVELLI

N. 265

*Ordinanza emessa il 30 gennaio 2001 dal g.i.p. del tribunale di Firenze
nel procedimento penale a carico di Lifranchi Carmine Antonio ed altro*

Edilizia e urbanistica - Regione Toscana - Opera di ristrutturazione edilizia - Assoggettamento a semplice dichiarazione di conformità anziché a concessione edilizia, come stabilito dalla normativa statale (leggi nn. 10/1977, 457/1978, 47/1985 e 662/1996). Conseguente inapplicabilità delle sanzioni penali di cui alla legge n. 47/1985 e configurazione della fattispecie quale illecito amministrativo - Violazione del principio di uguaglianza - Indebita legiferazione in materia penale - Incidenza sul principio di unità politica dello Stato.

- Legge Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52, artt. 2, comma 2, e 4, comma 2, lett. d).
- Costituzione, artt. 3, 5, 25, secondo comma, e 117.

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del procedimento a carico di Lifranchi Carmine Antonio nato il 12 maggio 1937 a Venosa (Potenza), residente a Vinci, via dei Lanzi, n. 26; Lifranchi Fabrizio nato a Vinci il 13 gennaio 1966, residente a Vinci in Via dei Lanzi n. 26/a sottoposti a indagini in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 20 lettera b) legge 28 febbraio 1985, n. 47, per avere realizzato quali proprietari-committenti entrambi ed esecutore il primo, in assenza di concessione edilizia, la ristrutturazione di un edificio sito in Vinci via dei Lanzi n. 2, mediante un insieme sistematico di opere consistenti:

- 1) nell'ampliamento di porte interne ed esterne e finestre;
- 2) nel rifacimento della scala tra il piano terra e il piano primo, inserimento di un locale WC, demolizione di un terrazzo preesistente e sua ricostruzione, con superficie maggiore, in oggetto su cortile interno; con modifica di sagoma del fabbricato;
- 3) nel rifacimento del tetto ad una quota di imposta più alta; e così effettuando integrale trasformazione del fabbricato con conseguente aumento di superficie e di volume;

In Vinci, lavori in corso d'opera al 27 settembre 1999. Reato permanente.

Letta la richiesta di archiviazione del sostituto procuratore della Repubblica di Firenze dott. Monferini in data 3 aprile 2000, con cui, rilevato che le opere abusive suddescritte costituiscono giuridicamente intervento di ristrutturazione edilizia a mente dell'art. 31 lettera d) legge 5 agosto 1978, n. 457, viene sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge regionale Toscana n. 52 del 14 ottobre 1999, nella parte in cui assoggettano a mera attestazione di conformità anche gli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali le leggi dello Stato 28 gennaio 1977, n. 10 (art. 1), 5 agosto 1978, n. 457 (art. 48), 28 febbraio 1985, n. 47 (art. 9), ne stabiliscono l'assoggettamento a concessione edilizia. Con ciò sottraendo alla tutela penale di cui all'art. 20 lettere b) e c) della legge 28 febbraio 1985, n. 47, l'esecuzione di opere abusive integranti intervento di ristrutturazione edilizia e violando, così, i principi costituzionali di riserva esclusiva alla legge dello Stato della materia penale e del rispetto dei limiti posti da «leggi, cornice» stabiliti dagli artt. 25 e 117 della Costituzione, come affermato dalla Corte costituzionale con sentenze 26 giugno 1956, n. 6, 1° dicembre 1959, n. 58, 4 luglio 1979, n. 66, 7 luglio 1986, n. 179, 3 aprile 1987, n. 97, 18 gennaio 1991, n. 14, 18 gennaio 1991, n. 18, 15 marzo 1991, n. 122, 15 aprile 1993, n. 168 e 13 maggio 1993, n. 231.

Rilevato in fatto che la questione è rilevante e decisiva nel caso concreto ai fini del decidere in quanto:

le opere eseguite abusivamente, così come descritte, sono suscettibili d'integrare intervento di ristrutturazione edilizia in quanto la modifica di sagoma, di superfici utili e di volumi nonché dei prospetti e il riassetto interno nella distribuzione dei locali implica un insieme sistematico di opere atte a realizzare un edificio in parte essenziale diverso dal preesistente. Opere che hanno inciso sia sulle superfici abitabili, sia sull'aspetto esteriore che sulla sagoma dell'edificio, mediante l'inserimento di nuove strutture e attraverso una progressione degli interventi indirizzati alla realizzazione di un progetto di trasformazione unitario;

l'assoggettamento dell'intervento di ristrutturazione edilizia alla sola dichiarazione di conformità disciplinato dagli artt. 2 e 4 della LRT 14 ottobre 1999, n. 92, sottrae l'esecuzione delle relative opere, intraprese senza alcuna forma di abilitazione amministrativa, alla tutela penale di cui all'art. 20 lettera e) legge 28 febbraio 1985,

n. 47, ed implica per il pubblico ministero la richiesta di archiviazione in luogo di quella di rinvio a giudizio al giudice delle indagini preliminari. È principio consolidato, infatti, quello secondo cui il riferimento alla concessione come elemento normativo della fattispecie tipica di cui all'art. 20 lettere b) e c) della legge n. 47/1985 inibisce l'estensione della pretesa punitiva ad ipotesi di esecuzione di lavori senza altre forme di provvedimenti abilitanti;

Il pubblico ministero ha dovuto prendere atto della attuale non rilevanza penale del fatto per la sopravvenuta normativa regionale che, sostanzialmente depenalizzando la fattispecie concreta, impone la richiesta di archiviazione, salva dichiarazione di incostituzionalità della norma regionale richiamata;

Ritenuto in diritto che la questione di costituzionalità non è manifestamente infondata per le seguenti considerazioni:

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (registro ordinario n. 264/2001), salvo in calce, la data 30 gennaio 2001, anziché 17 gennaio 2001.

01C0352

N. 266

*Ordinanza emessa l'8 gennaio 2001 dal giudice di pace di Legnago
nel procedimento civile vertente tra Mazzesi Luigi e Comando della Compagnia Carabinieri di Legnago*

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per due mesi - Applicabilità anche nel caso in cui il proprietario sia persona diversa dal conducente trasgressore - Contrasto con il principio di legalità degli illeciti - Imputazione di responsabilità per inosservanza di un obbligo di controllo non previsto da norma alcuna.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7, come modificato dall'art 19, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento promosso da Mazzesi Luigi, elettivamente domiciliato in Legnago (Verona), presso lo studio di uno dei suoi difensori avv. Paolo Passarin, in piazza San Martino n. 10, con ricorso avverso verbale di accertamento di infrazione redatto dal Comando della Compagnia Carabinieri di Legnago (Verona), con il quale gli veniva contestata la violazione dell'art. 126/7 c.d.s., per aver circolato con patente scaduta di validità alla guida dell'autoveicolo Fiat Ducato targato BK 965 BB, di proprietà della società di autonoleggio «Maggiore» e per la quale violazione era stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 242.400, oltre a quella accessoria del ritiro della patente e del fermo del detto veicolo per mesi due;

OSSERVA IN FATTO

Con rituale e tempestivo ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio, Mazzesi Luigi impugnava il sopra descritto verbale lamentando l'ingiustizia e l'eccessività della sanzione amministrativa accessoria irrogata dalla Compagnia Carabinieri di Legnago, avverso un comportamento assolutamente incolpevole della società «Maggiore», facendone rilevare a suo dire l'illegittimità costituzionale.

Chiedeva che, previa sospensione del verbale impugnato, lo stesso venisse annullato nella parte che disponeva il fermo del veicolo per mesi due.

Con proprio decreto in data 24 giugno 2000 questo giudice fissava la comparizione delle parti avanti a sé per l'udienza del giorno 8 gennaio 2001, ordinava alla Prefettura di Verona di depositare in cancelleria copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento e disponeva la sospensione del provvedimento impugnato.

All'udienza dell'8 gennaio 2001 si presentava il solo procuratore del ricorrente e nessuno per la Prefettura di Verona della quale, constatata la regolarità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza, veniva dichiarata la contumacia.

Il procuratore del ricorrente si riportava ai motivi del ricorso, insistendo in particolare sulla illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 126 c.d.s., nella parte in cui, prevedendo come ulteriore pena amministrativa accessoria il fermo del veicolo per mesi due per chi viene sorpreso alla guida con patente scaduta, non esclude l'applicazione della detta pena accessoria anche nel caso in cui il trasgressore sia persona diversa dal proprietario del veicolo stesso.

Sulla base di quanto sopra, il giudice riteneva rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata.

OSSERVA IN DIRITTO

È principio ormai fortemente radicato nell'ordinamento giuridico italiano che qualunque conseguenza afflittiva, posta a carico di qualcuno, debba essere prevista da una precisa disposizione normativa, disciplinante un determinato comportamento, e che la stessa sia entrata in vigore prima della commissione del fatto, per la violazione del quale è stabilita quella conseguenza.

Il principio di legalità, appunto, è considerato una conquista degli ordinamenti democratici, in quanto la punibilità di ogni fatto considerato illecito è strettamente connessa alla consapevolezza di sapere con certezza assoluta che, comportandosi in quel determinato modo, si viola una precisa disposizione e ci si espone alle conseguenze che quella stessa norma prevede nella sua parte sanzionatoria.

Orbene, l'art. 126 c.d.s., a seguito della modifica introdotta con l'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, descrive il fatto di chi circola alla guida di un veicolo con la patente scaduta di validità e, per tale comportamento, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria principale, che va da L. 242.400 a L. 969.600, nonché le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di due mesi.

Tale norma, già criticabile in relazione all'ampiezza della pena pecuniaria in essa prevista, in quanto diretta a reprimere comportamenti scaturenti quasi sempre da semplice dimenticanza, fino a poco tempo fa puniti col ritiro della patente per pochi giorni e con la sua restituzione non appena vi fosse stato l'adempimento della prescrizione omessa, colpisce per la notevole sproporzione tra la pena pecuniaria e l'ulteriore sanzione accessoria, rappresentata, come detto, dal ritiro della patente e, soprattutto, dal fermo tecnico del veicolo per due mesi, in realtà più grave di quella considerata, a torto, come principale.

A ben guardare, l'art. 126 c.d.s. punisce con pena molto più severa chi guida con patente scaduta di validità, rispetto a colui che, pur avendo sostenuto con esito favorevole gli esami di cui all'art. 121, guida un veicolo senza essere munito della patente. In ogni caso, seppure con la caratteristica di estrema severità e di sproporzione tra sanzione principale ed accessoria, l'art. 126 c.d.s. contiene i requisiti prima elencati, in grado, cioè, di realizzare il rispetto del sopra citato principio di legalità.

Senonché si verifica in pratica che la norma in esame venga applicata nella sua interezza anche nel caso, non infrequente, che proprietario del veicolo sia una persona diversa dal conducente dello stesso, sorpreso con la patente scaduta.

Viene, cioè, disposto il fermo amministrativo del veicolo per due mesi, nei confronti del proprietario del veicolo, il quale è certamente terzo estraneo al comportamento del conducente che ha omesso di provvedere al rinnovo della sua patente scaduta. In simili casi, dunque, tale sanzione amministrativa accessoria viene comminata al terzo estraneo, proprietario del veicolo, indipendentemente dall'applicazione di una sanzione principale, senza contare — cosa certamente più grave — che viene punito un comportamento non previsto da alcuna disposizione normativa.

In pratica, si considera illecita, e meritevole di sola pena accessoria, una condotta del tutto incolpevole, consistente nell'affidare il proprio autoveicolo ad un'altra persona, senza controllare la validità della sua patente e,

in qualche caso, la sua «incensuratezza» in ordine ad altra stessa violazione eventualmente commessa da questa nei cinque anni precedenti, senza che però esista alcuna norma — civile, penale o amministrativa — che stabilisca l'illiceità di tale comportamento e ne preveda le conseguenze giuridiche.

L'unica condotta simile che il codice della strada prende in considerazione è quella descritta nel comma 12 dell'art. 116, con il quale si punisce — con la sola pena pecuniaria — il fatto di chi affida un veicolo a persona che sa essere privo della patente. In questo caso, però, chi affida il proprio veicolo è consapevole che la persona è priva della patente e sa che questa si accinge a commettere un illecito, consistente nella guida senza patente, sicché accetta volontariamente il rischio che dalla sua condotta possa scaturire una conseguenza di carattere legale in negativo, esattamente prevista in una precisa norma (l'art. 116 citato).

Secondo il disposto del comma 7 dell'art. 126, invece, il proprietario del veicolo, come già detto terzo estraneo al comportamento illecito del conducente con patente scaduta, viene punito soltanto per aver concesso l'uso della sua autovettura a persona la cui patente di guida era scaduta di validità, senza prima controllare la data di scadenza della patente ed in difetto di qualsiasi disposizione normativa che renda obbligatorio simile controllo.

Va rilevato altresì che, qualora il trasgressore non proprietario si trovasse a commettere tale violazione entro cinque anni da quando ne ha commesso un'altra della stessa indole, l'incolpevole proprietario, si ripete terzo estraneo, si vedrebbe applicare la (sola) sanzione accessoria della confisca del proprio veicolo, senza aver posto in essere alcun comportamento illecito previsto da una specifica norma, sicché fondato appare il sospetto di effettivo contrasto del contenuto della predetta norma in relazione a quanto stabilito nell'art. 25 della Costituzione.

A ben guardare, nell'ipotesi in cui il conducente con patente scaduta sia persona diversa dal proprietario del veicolo, si verifica un'ulteriore incongruenza, determinata dal fatto che quest'ultimo è chiamato a rispondere in via solidale, per la pena pecuniaria principale, sicché è tenuto a pagare l'ammontare della stessa in caso di inadempienza del trasgressore.

Si può quindi verificare il caso che il terzo estraneo, proprietario del veicolo, sia ad essere l'unica persona punita, con la sanzione pecuniaria principale e con quella accessoria del fermo amministrativo (o, come sopra si è visto, addirittura con la confisca) senza avere violato alcuna norma giuridica.

Palese appare quindi il contrasto del contenuto dell'art. 126, comma 7, c.d.s. nella parte in cui non esclude l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per due mesi, ovvero della confisca, nel caso in cui lo stesso veicolo appartenga a persona diversa dal trasgressore, con l'art. 25, secondo comma, e con l'art. 27, primo comma, della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza, sospende il giudizio in corso e solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7 c.d.s., come modificato dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, nella parte in cui non esclude l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per mesi due nel caso che il proprietario sia persona diversa dal trasgressore, per violazione degli artt. 25, secondo comma e 27, primo comma della Costituzione;

Dispone che gli atti del procedimento siano trasmessi alla Corte costituzionale e che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Legnago, addì 8 gennaio 2001

Il giudice di pace: RINDONE

N. 267

*Ordinanza emessa l'8 gennaio 2001 dal giudice di pace di Legnago
nel procedimento civile vertente tra Anselmo Girolamo e prefettura di Verona*

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta di validità, ovvero con patente estera in corso di validità non convertita entro l'anno dall'acquisto della residenza in Italia - Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per due mesi - Applicabilità anche nel caso in cui il proprietario sia persona diversa dal trasgressore - Contrasto con il principio di legalità degli illeciti - Imputazione di responsabilità per inosservanza di un obbligo di controllo non previsto da norma alcuna.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 126, comma 7, e 136, comma 7, come modificati [*rectius*: il primo come modificato] dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento promosso da Anselmo Girolamo, residente in Palermo, piazzale Prizzi n. 2, elettivamente domiciliato in Verona, via Morone n. 5, presso lo studio di uno dei suoi difensori, avv. F. Treglia, con ricorso avverso verbale di accertamento di infrazione n. 942551S del 29 settembre 2000, elevato dalla Sezione di Polizia stradale di Verona — distaccamento di Legnago (Verona), per la violazione degli artt. 136, comma 7, e 126, comma 7, C.d.s., commessa dalla signorina Nan Cristina Isabella, cittadina rumena, la quale guidava l'autovettura di proprietà del predetto ricorrente, Volkswagen Golf targata VR A30882, con patente rumena non convertibile in patente italiana e senza che tale circostanza fosse a conoscenza del ricorrente medesimo.

OSSERVA IN FATTO

Con rituale e tempestivo ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio, Anselmo Girolamo impugnava il sopra descritto verbale lamentando l'ingiustizia e l'eccessività della sanzione amministrativa accessoria irrogata dalla Polizia stradale di Legnago nei suoi confronti, avverso un comportamento assolutamente incolpevole.

Chiedeva che, previa sospensione del verbale impugnato, venisse sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 126, comma 7, e 136, comma 7, C.d.s., con riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma della Costituzione, dichiarando la nullità del provvedimento di fermo amministrativo del veicolo dopo la decisione della Consulta.

Con proprio decreto in data 9 ottobre 2000 questo giudice fissava la comparizione delle parti avanti a sé per l'udienza del giorno 8 gennaio 2001, ordinava alla prefettura di Verona di depositare in cancelleria copia del rapporto con atti relativi all'accertamento e disponeva la sospensione del provvedimento impugnato.

All'udienza dell'8 gennaio 2001 si presentava il solo procuratore del ricorrente e nessuno per la prefettura di Verona della quale, constatata la regolarità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza, veniva dichiarata la contumacia.

Il procuratore del ricorrente si riportava ai motivi del ricorso, insistendo in particolare sulla illegittimità costituzionale della norma contenuta nelle norme citate, nella parte in cui, prevedendo come ulteriore pena amministrativa accessoria il fermo del veicolo per mesi due chi viene sorpreso alla guida con patente scaduta o con patente rilasciata da uno Stato estero non convertita in patente italiana, non esclude l'applicazione della detta pena accessoria anche nel caso in cui il trasgressore sia persona diversa dal proprietario del veicolo stesso.

Sulla base di quanto sopra, il giudice riteneva rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata.

OSSERVA IN DIRITTO

È principio ormai fortemente radicato nell'ordinamento giuridico italiano che qualunque conseguenza afflittiva, posta a carico di qualcuno, debba essere prevista da una precisa disposizione normativa, disciplinante un determinato comportamento, e che la stessa sia entrata in vigore prima della commissione del fatto, per la violazione del quale è stabilita quella conseguenza.

Il principio di legalità, appunto, è considerato una conquista degli ordinamenti democratici, in quanto la punibilità di ogni fatto considerato illecito è strettamente connessa alla consapevolezza di sapere con certezza assoluta che, comportandosi in quel determinato modo, si viola una precisa disposizione e ci si espone alle conseguenze che quella stessa norma prevede nella sua parte sanzionatoria.

Orbene, gli artt. 126 e 136 C.d.s., a seguito della modifica introdotta con l'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, descrivono il fatto di chi circola alla guida di un veicolo con la patente scaduta di validità, ovvero di coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, guidano con patente o altro necessario documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, scaduti di validità, ovvero a coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con i documenti di cui sopra in corso di validità e, per ognuno di tali comportamenti, prevede la sanzione amministrativa accessoria di ritiro della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di due mesi.

Tali norme, dirette a reprimere comportamenti scaturenti quasi sempre da semplice dimenticanza, fino a poco tempo fa puniti col ritiro della patente per pochi giorni e con la sua restituzione non appena vi fosse stato l'adempimento della prescrizione omessa, colpisce per la severità della sanzione accessoria, rappresentata, come detto, dal ritiro della patente e, soprattutto, dal fermo tecnico del veicolo per due mesi, in realtà più grave di quella pecuniaria, considerata, a torto, come principale.

A ben guardare, l'art. 126 C.d.s., che in fin dei conti è quella che contiene la sanzione accessoria applicabile indifferentemente in entrambe le ipotesi di violazione, punisce con pena molto più severa chi guida con patente scaduta di validità, o con patente non convertita, rispetto a colui che, pur avendo sostenuto con esito favorevole gli esami di cui all'art. 121, guida un veicolo senza essere munito della patente.

In ogni caso, seppure con la caratteristica di estrema severità e di sproporzione tra sanzione principale ed accessoria, l'art. 126 del codice stradale, contiene i requisiti prima elencati, in grado, cioè, di realizzare il rispetto del sopra citato principio di legalità.

Chiunque si ponga alla guida di un veicolo, pur trovandosi nelle condizioni descritte dalle due norme sopra menzionate, è messo in grado di conoscere le severe sanzioni cui va incontro.

Senonché si verifica in pratica che la norma in esame venga applicata nella sua interezza anche nel caso, non infrequente, che proprietario del veicolo sia una persona diversa dal conducente dello stesso, sorpreso con la patente scaduta o non convertita.

Viene, cioè, disposto il fermo amministrativo del veicolo per due mesi, nei confronti del proprietario del veicolo, il quale è certamente terzo estraneo al comportamento del conducente che ha omesso di provvedere al rinnovo della sua patente scaduta ovvero alla conversione della sua patente estera.

In simili casi, dunque, tale sanzione amministrativa accessoria viene comminata al terzo estraneo, proprietario del veicolo, indipendentemente dall'applicazione di una sanzione principale, senza contare — cosa certamente più grave — che viene punito un comportamento non previsto da alcuna disposizione normativa.

In pratica, si considera illecita, e meritevole di sola pena accessoria, una condotta del tutto incolpevole, consistente nell'affidare il proprio autoveicolo ad un'altra persona, senza controllare la validità della sua patente, ovvero se la stessa è residente da più di un anno in Italia e non ha ancora provveduto a convertire la sua patente e, in qualche caso, la sua «incensuratezza» in ordine ad altra stessa violazione eventualmente commessa da questa nei cinque anni precedenti, senza che però esista alcuna norma — civile, penale o amministrativa — che stabilisca l'illiceità di tale comportamento e ne preveda le conseguenze giuridiche.

L'unica condotta simile che il codice della strada prende in considerazione è quella descritta nel comma 12 dell'art. 116, con il quale si punisce — con la sola pena pecuniaria — il fatto di chi affida un veicolo a persona che sa essere privo della patente.

In questo caso, però, chi affida il proprio veicolo è consapevole che la persona è priva della patente e sa che questa si accinge a commettere un illecito, consistente nella guida senza patente, sicché accetta volontariamente il rischio che dalla sua condotta possa scaturire una conseguenza di carattere legale in negativo, esattamente prevista in una precisa norma (l'art. 116 citato).

Secondo il disposto del comma 7 dell'art. 126, applicabile per espresso richiamo anche nel caso di violazione dell'art. 136 invece, il proprietario del veicolo, come già detto terzo estraneo al comportamento illecito del conducente con patente scaduta (o con patente estera non convertita), viene punito soltanto per aver concesso l'uso della sua autovettura a persona la cui patente di guida (italiana o estera) era scaduta di validità, ovvero non era stata convertita da estera in italiana, senza prima controllarne la completa validità ed in effetto di qualsiasi disposizione normativa che renda obbligatorio simile controllo.

Va rilevato altresì che, qualora il trasgressore non proprietario si trovasse a commettere tale violazione entro cinque anni da quanto ne ha commesso un'altra della stessa indole, l'incolpevole proprietario, si ripete terzo estraneo, si vedrebbe applicare la (sola) sanzione accessoria della confisca del proprio veicolo, senza aver posto in essere alcun comportamento illecito previsto da una specifica norma, sicché fondato appare il sospetto di effettivo contrasto del contenuto della predetta norma in relazione a quanto stabilito negli artt. 25 e 27 della Costituzione.

A ben guardare, nell'ipotesi in cui il conducente con patente scaduta sia persona diversa dal proprietario del veicolo, si verifica un'ulteriore incongruenza, determinata dal fatto che quest'ultimo è chiamato a rispondere in via solidale, per la pena pecuniaria principale, sicché è tenuto a pagare l'ammontare della stessa in caso di inadempienza del trasgressore.

Si può quindi verificare il caso che il terzo estraneo, proprietario del veicolo, sia ad essere l'unica persona punita, con la sanzione pecuniaria principale e con quella accessoria del fermo amministrativo (o, come sopra si è visto, addirittura con la confisca) senza avere violato alcuna norma giuridica.

Palese appare quindi il contrasto del contenuto dell'art. 126, comma 7 del codice della strada nella parte in cui non esclude l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per due mesi, ovvero la confisca, nel caso in cui lo stesso veicolo appartenga a persona diversa dal trasgressore, con l'art. 25, secondo comma, e con l'art. 27, primo comma della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza, sospende il giudizio in corso e solleva la questione di legittimità costituzionale degli artt. 126, comma 7, e 136, comma 7, C.d.s., come modificati dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, nella parte in cui non si esclude l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per due mesi nel caso che il proprietario sia persona diversa dal trasgressore, per violazione dell'art. 25, secondo comma, e 27, primo comma della Costituzione;

Dispone che gli atti del procedimento siano trasmessi alla Corte costituzionale e che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Legnago, addì 8 gennaio 2001.

Il giudice di pace: RINDONE

N. 268

*Ordinanza emessa il 15 febbraio 2001 dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia
sul ricorso proposto da Casa di cura «Villa Letizia» s.r.l. contro regione Lombardia*

Giustizia amministrativa - Procedimento innanzi al T.A.R. - Tutela cautelare - Esclusione della tutela *ante causam* e della conseguente applicabilità degli artt. 700 e 669 e ss. cod. proc. civ. - Incidenza sul diritto di difesa e sul principio della tutela giurisdizionale, «avuto anche riguardo agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali».

- Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 21, nel testo novellato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205.
- Costituzione, artt. 24 e 113; Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, artt. 6 e 13.

Giustizia amministrativa - Procedimento innanzi al T.A.R. - Tutela cautelare *ante causam* - Provvedimenti di urgenza *ex art. 700* cod. proc. civ. - Possibilità di concessione per la tutela dei diritti soggetti e non anche degli interessi legittimi - Violazione del principio di uguaglianza, del diritto di difesa e del principio di tutela giurisdizionale.

- Cod. proc. civ., art. 700.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso *ex art. 700 c.p.c.* proposto da Casa di cura «Villa Letizia» S.r.l. rappresentata e difesa dagli avv. Fausto Maniaci, Aldo Bozzi e Claudia Gatti ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli ultimi due in Milano, Largo Ildefonso Schuster n. 1;

Contro la regione Lombardia, in persona del presidente della giunta regionale in carica, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Pio Dario Vivone ed elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'avvocatura regionale in Milano, Via Fabio Filzi n. 22;

per la sospensione del decreto 5 giugno 1998, n.61476 — n. 643 di Settore — emesso dal presidente della giunta regionale Lombardia e di tutti gli atti connessi;

Visto l'atto depositato in data 18 giugno 1998 dalla società istante, contenente la richiesta di provvedimento *ex art. 700 c.p.c.* avverso il decreto in epigrafe, con cui l'assessore regionale alla sanità ha sospeso, a decorrere dalla data di notifica di esso, intervenuta in data 12 giugno 1998, l'esercizio dell'attività sanitaria nella Casa di cura privata «Villa Letizia» S.r.l., con sede in Milano, Via Donizetti n. 12, per un periodo di 30 giorni, subordinando l'autorizzazione alla ripresa della stessa attività all'accertata eliminazione d'ogni irregolarità fiscale;

Vista l'ordinanza 30 giugno 1998, n. 1, con cui il giudicante, previa sospensione in via meramente provvisoria del predetto decreto, nonché espressa riserva di riesame all'esito di contestuale rimessione della vicenda *de quo* alla Corte costituzionale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale alla stregua degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione sia in ordine all'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 sia in via subordinata all'art. 700 c.p.c., nella parte in cui escluderebbero ogni possibile tutela *ante causam* nei confronti della pubblica amministrazione;

Vista, altresì, l'ordinanza 23 novembre 2000, n. 536, con cui la Corte costituzionale ha restituito gli atti al giudicante, richiedendo una rinnovata valutazione della rilevanza e della proponibilità della questione di legittimità sollevata, tenuto conto della novella introdotta dalla legge 21 luglio 2000 n. 205;

Rilevato, che con atto presentato ai sensi dell'art. 669-*bis* c.p.c., anteriormente cioè alla notifica di successivo, formale ricorso in sede giurisdizionale, depositato in data 18 giugno 1998, la Casa di Cura «Villa Letizia», con sede in Milano, Via Donizetti n. 12, ha richiesto la sospensione *ante causam* del decreto in epigrafe, con cui il presidente della giunta regionale della Lombardia, e per esso l'assessore regionale alla sanità, ha disposto la sospensione dell'esercizio dell'attività sanitaria della suddetta clinica per 30 giorni a decorrere dal giorno di notifica dello stesso provvedimento, intervenuta in data 12 giugno 1998;

che a sostegno dell'introdotta domanda l'istante ha fatto sintetico riferimento al contenuto del ridetto, successivo ricorso in sede giurisdizionale tuttora in corso di notificazione alla resistente regione, denunciando sotto più profili sia l'illegittimità dell'indicata determinazione regionale sia il gravissimo danno arrecato dalla sua immediata esecuzione;

che in particolare la ricorrente, dopo aver premesso di essere una società di servizi e di porre in quanto tale a disposizione di sanitari liberi professionisti le proprie sale operatorie e le stanze di degenza per i pazienti di questi ultimi, ha allegato la violazione del principio generale di partecipazione stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e, nella specie, anche dalla legge regionale 6 febbraio 1990, n. 7, nonché difetto di motivazione; e ciò in quanto la nota informativa della Guardia di finanza — Nucleo di polizia tributaria di Milano, peraltro non allegata al provvedimento regionale, avrebbe evidenziato l'esistenza di una sotto fatturazione di alcuni interventi chirurgici effettuati dal dott. Angelo Emilio Villa e la conseguente irregolare compilazione delle relative cartelle cliniche negli anni 1995-1996, altrettanto arbitrariamente trascritte nel registro degli interventi chirurgici della Casa di cura;

che l'ordine di sospensione dell'attività sanitaria per 30 giorni, che contesta la violazione degli artt. 22 e 32 dell'All. 1, parte III della menzionata legge regionale e che si giustifica sul piano amministrativo per l'assunta incisione «dell'aspetto fiduciario e di buona fede che dovrebbe caratterizzare il rapporto fra regione ed ogni struttura sanitaria», sarebbe a parere dell'istante illegittimo, oltre che per i già illustrati profili, anche per l'affermata estraneità della Casa di cura ai fatti contestati al libero professionista e per il mancato inoltro della previa diffida ad eliminare le contestate irregolarità, prescritta dalla stessa legge regionale;

che un'ulteriore illegittimità sarebbe poi concretata dall'illustrata violazione del principio di proporzionalità, tenuto conto che, ammessa per mera ipotesi la sussistenza delle indicate irregolarità, queste hanno indotto un ordine di sospensione dell'attività in essere per tutti i reparti chirurgici e di degenza e non già soltanto per quello interessato all'appurato illecito tributario e sanitario;

che in merito al danno temuto dall'istante è stato, poi, denunciato il potenziale, gravissimo pregiudizio indotto dall'immediata sospensione dell'attività sanitaria e, in particolare, di quella chirurgica da tempo programmata nelle relative sale operatorie;

che al detto pregiudizio non avrebbe potuto ovviarsi con ricorso agli ordinari mezzi di tutela giurisdizionale, poiché il calendario delle udienze di tutte le tre sezioni del tribunale amministrativo regionale della Lombardia non avrebbe consentito il tempestivo esame dell'istanza incidentale, per cui a parere della deducente si sarebbe configurato un conseguente «vuoto di tutela giurisdizionale cautelare ingiustificato ed inammissibile alla luce dei principi costituzionali»;

che lo stesso giorno del deposito dell'anzidetta istanza le parti sono state convocate per il giorno successivo a mezzo telefax davanti al giudicante, quale presidente della sez. III di questo tribunale amministrativo regionale;

che la regione Lombardia si è costituita nel procedimento in questione in data 19 giugno 1998, depositando fascicolo con memoria e con allegata la nota 7 maggio 1998, della Guardia di finanza, richiamata nel provvedimento regionale; che nel corso della predetta udienza l'avv. Pio Dario Vivone ha dato atto a verbale della notificazione medio tempore intervenuta del ricorso in sede giurisdizionale, il cui esame era stato affidato dal presidente del tribunale amministrativo regionale alla sez. III in sede di decreto d'abbreviazione dei termini per l'esame della richiesta incidentale di sospensione della determinazione impugnata;

che è seguita l'argomentata illustrazione dei termini in fatto e diritto della controversia e che entrambi i difensori hanno insistito nelle conclusioni precisate nei rispettivi atti di causa;

che con ordinanza presidenziale in data 19 giugno 1998 il provvedimento regionale è stato sospeso a titolo meramente provvisorio e con riserva di riesame all'esito della pronuncia richiesta alla Corte costituzionale con contestuale ordinanza di rimessione, nel reputato concorso del *fumus boni iuris* del ricorso e della sussistenza degli estremi degli illustrati danni gravi ed irreparabili (cfr. Corte cost. 18 giugno 1997, n. 183);

che a seguito della camera di consiglio del 23 novembre 2000 la Corte costituzionale ha restituito gli atti al remittente, richiedendo il riesame dei profili di rilevanza e proponibilità della sollevata questione alla luce della sopravvenuta legge 21 luglio 2000, n. 205;

Rilevato inoltre che in data 29 dicembre 2000, a seguito della convocazione delle parti a mezzo fax davanti al presidente della sezione, il difensore della deducente Casa di cura ha precisato:

1) che il decreto del presidente della giunta regionale è rimasto fermo, non essendo stato oggetto d'alcuna procedura in via d'autotutela;

2) che relativamente al richiesto riesame la questione di legittimità costituzionale sollevata resterebbe rilevante, giacché la legge 21 luglio 2000, n. 205, pur avendo introdotto una forma di tutela cautelare monocentrica, ciò avrebbe fatto solo *post causam*, autorizzando l'adozione di misure interinali soltanto dopo il deposito del ricorso introduttivo;

3) che in concreto la tutela richiesta è invece stata tempestivamente accordata prima della notifica del ricorso in sede generale di legittimità, per cui il giudicante avrebbe dato a suo avviso applicazione agli artt. 669 e seguenti del codice di procedura civile, che prevedono una forma di tutela *ante causam* in caso d'estrema urgenza;

che il difensore della resistente regione ha precisato:

1) che, per quanto allo stesso direttamente risulta, la regione Lombardia non ha ritirato il provvedimento di sospensione dell'attività sanitaria svolta dalla ricorrente a suo tempo emesso dal presidente della giunta regionale;

2) che ciò sarebbe avvenuto, poiché a suo avviso la procedente autorità avrebbe ritenuto opportuno attendere la decisione della Corte costituzionale sulla questione già prospettata;

3) che anche in base alla sua valutazione la legge 21 luglio 2000, n. 205 non avrebbe modificato se non in parte i termini processuali della vicenda, poiché in essa sarebbe rimasta priva d'ogni previsione la tutela *ante causam* di fronte alla pubblica amministrazione;

che a richiesta del presidente i difensori delle parti hanno concordemente precisato che lo stesso art. 3 della predetta legge 21 luglio 2000, n. 205 non parrebbe esente da sospetti di illegittimità costituzionale, poiché la tutela interinale nei confronti della pubblica amministrazione resterebbe tuttora priva del requisito della effettività richiesto dal combinato disposto degli artt. 24 e 113 della Costituzione;

che il difensore della ricorrente ha, altresì, prospettato la possibilità che la Corte costituzionale sollevi *ex officio* davanti a sé la questione di legittimità costituzionale del citato art. 3, nella parte in cui non prevede la tutela *ante causam* di fronte alla pubblica amministrazione; e ciò a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Considerato che il processo attivato dalla ricorrente muove dalla premessa che, in difetto di un'espressa previsione contraria da parte della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sia applicabile anche davanti al giudice amministrativo il capo III del libro IV del codice di procedura civile e, in particolare, per quanto più direttamente concerne la vicenda all'esame, siano invocabili gli artt. 669-*bis* e seguenti c.p.c., che trattano dei procedimenti cautelari in generale;

che a fronte del gravissimo danno lamentato e nell'impossibilità di trattare la questione in sede collegiale il giudicante ha a suo tempo accordato in via meramente provvisoria ed in sede monocratica la sospensione del decreto del presidente della giunta regionale, peraltro successivamente impugnato con ricorso avanzato in sede di giurisdizione generale di legittimità;

che, tuttavia, il Consiglio di Stato si è ripetutamente pronunciato in sede di appello di precedenti ordinanze egualmente emesse nel quadro tracciato dagli artt. 669-*bis* e seguenti c.p.c. circa l'inesistenza, alla stregua dell'allora vigente ordinamento processuale amministrativo, di una tutela «*ante causam*» davanti al giudice amministrativo con ordinanze della sez. V 28 aprile 1998, n. 781 e 784, il cui orientamento è stato successivamente fatto proprio anche dalla sez. IV con ordinanza 19 maggio 1998, n. 814;

che il Consiglio ha in dette occasioni affermato che non compete al presidente degli organi giurisdizionali amministrativi alcun autonomo potere decisorio, di cui resta titolare solo il collegio del quale egli fa parte;

che l'azione cautelare prevista dall'art. 700 c.p.c. non è esperibile davanti al giudice amministrativo, il quale emana i provvedimenti urgenti secondo la disciplina posta dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

che l'applicazione dell'art. 700 c.p.c. non è giustificata da quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza del 27 giugno 1985, n. 190, posto che:

a) la questione dedotta in giudizio concerne, nella parte in cui rientra nella sfera di cognizione del giudice amministrativo, una posizione soggettiva di interesse legittimo;

b) la predetta pronuncia della Corte costituzionale non implica deroghe alla disciplina di cui al citato art. 21 della legge n. 1034 del 1971, salvo che per l'ampliamento dei poteri decisorii del tribunale amministrativo regionale in materia di provvedimenti urgenti;

che è improprio il richiamo agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, perché «la specifica procedura stabilita dall'art. 21 della legge n. 1034 del 1971 non pregiudica di per sé, tenuto conto della natura del danno che la parte ricorrente intende neutralizzare, la completezza e l'efficacia della tutela cautelare»;

che il decreto emesso *ex art. 700 c.p.c.* avrebbe conseguentemente carattere abnorme, il che giustificerebbe la sua impugnabilità, che resterebbe invece esclusa dal regime di mera reclamabilità stabilita per siffatte statuizioni dall'art. 669-*terdecies* c.p.c.;

che in relazione alle indicate statuizioni del consiglio di Stato ha dunque negato che il giudice amministrativo possa fornire una tutela cautelare con forme e modalità tali da consentirgli di provvedere immediatamente di fronte ad un danno grave ed imminente, non altrimenti ovviabile in capo a soggetti incisi dall'azione amministrativa;

che l'art. 3, primo e secondo comma, che ha sostituito il settimo comma dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ha profondamente modificato il quadro della previgente tutela cautelare accordabile dal giudice amministrativo, sostituendo alla precedente, mera sospensione dei provvedimenti impugnati l'emanazione di innominate misure cautelari, che appaiano «secondo le circostanze più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione del ricorso»;

che un'ancora più radicale novella è stata introdotta dal ridetto secondo comma dell'art. 3, che ha autorizzato «in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non poter consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio», il presidente del tribunale amministrativo regionale o della sezione cui il ricorso è assegnato a disporre misure cautelari provvisorie con decreto motivato anche in assenza di contraddittorio;

che la rilevata modifica delle norme anteriormente vigenti presuppone peraltro sia nell'una sia nell'altra ipotesi la previa redazione, notificazione, nonché l'avvenuto deposito del ricorso in sede giurisdizionale affinché la richiesta di una misura cautelare provvisoria possa essere reputata ammissibile;

che a parere del giudicante persiste per conseguenza la rilevanza della questione di legittimità costituzionale già sollevata in occasione del precedente rinvio, poiché, pur davanti ad un obiettivo irrobustimento sul piano temporale e qualitativo delle nuove misure cautelari introdotte, la tutela siffattamente disciplinata, presupponendo la notifica ed il deposito del ricorso in sede giurisdizionale, resta pur sempre qualificabile come un intervento *post causam* e non già *ante causam*;

che deve conseguentemente affermarsi che, anche a fronte dell'illustrata novella, la posizione processuale della pubblica amministrazione davanti al giudice amministrativo resta tuttora ineguale e dunque per questo aspetto ancora parzialmente privilegiata di fronte al proprio contraddittore nel processo, non potendo essere avanzata alcuna richiesta di misure cautelari urgenti che, previa sommaria indicazione delle ragioni in diritto vantate, miri a conseguire un intervento immediato in ogni caso in cui ogni pur minima dilazione, necessariamente connessa con i tempi occorrenti per la redazione del ricorso in sede giurisdizionale e per ogni successiva formalità, possa divenire fonte di un pregiudizio grave e non altrimenti riparabile;

che si rende dunque necessario rinviare nuovamente la già proposta questione di legittimità costituzionale al giudice delle leggi;

Ritenuto che in relazione a quanto sopra deve quindi ribadirsi che, a parere del giudicante è, anzitutto, mancata sia in dottrina sia in giurisprudenza una puntuale lettura e valorizzazione di quanto meditatamente affermato dalla stessa Corte costituzionale, quando sottolineava nella richiamata sentenza 28 giugno 1985, n. 190 che «le quante volte il diritto assistito dal *fumus boni iuris* è minacciato da pregiudizio imminente e irreparabile provocato dalla cadenza dei tempi necessari per farlo valere in via ordinaria, spetta al giudice il potere di emanare i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito»;

che, infatti, la natura additiva della indicata sentenza consta essere stata esplorata solo con riferimento alla novazione introdotta al potere di mera sospensione del provvedimento amministrativo impugnato ed in chiave esclusivamente incidentale, essendone rimasta esclusa una diversa interpretazione, già di per sé capace di autorizzare sin d'allora forme di tutela *ante causam*, quanto meno per la tutela dei diritti e degli interessi affidati al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva;

che a siffatta conclusione ben potevano condurre i precetti di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione, alla stregua dei quali è garantita l'effettività della tutela giurisdizionale a favore dei diritti e degli interessi legittimi affidati alla giurisdizione amministrativa (Corte cost. 7 novembre 1997, n. 326);

che l'art. 3 della Costituzione sembra parimenti rafforzare l'indicata conclusione, garantendo pari tutela giurisdizionale sia alle posizioni soggettive di diritto soggettivo sia a quelle d'interesse legittimo;

che identica interpretazione pare indurre un'equilibrata e ragionevole lettura dell'art. 669-*quaterdecies*, che estende le disposizioni delle sezioni I, II, III e V del capo III del libro IV del cod. proc. civ. anche ai procedimenti cautelari previsti dalle leggi speciali;

che la lettura data dal Consiglio di Stato agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali pare meramente assertiva, essendo ivi rimasta assente ogni analisi delle ragioni per le quali, dopo l'intervenuto effetto conformativo introdottosi nel nostro ordinamento in virtù della recezione e ratifica della stessa Convenzione con legge 4 agosto 1955, n. 848, il tasso di effettività garantito dalle ridette norme per i processi nazionali debba rimanere al sotto della soglia minima convenzionalmente stabilita e vigente in altri Stati sottoscrittori della stessa Convenzione;

che l'implicita, ma univoca tesi contraria accolta dal Consiglio di Stato, nel senso che i precetti discendenti da quest'ultima non avrebbero né rilievo di fonte rinforzata nella gerarchia delle fonti, né effetto abrogativo o comunque poziore su ogni norma dell'ordinamento nazionale non conforme con il diritto al giusto processo e all'effettività della tutela giurisdizionale, sembra essere egualmente rimasta priva di ogni verifica anche ai soli fini dell'eventuale sua confutazione;

che il sospetto che l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, che prevede anche dopo la sua novellazione esclusivamente una tutela cautelare *post causam*, pare dunque non manifestamente infondato;

che il tasso di effettività della tutela giurisdizionale e, in particolare, di quella cautelare, pur solennemente proclamato dagli artt. 24 e 113 della Costituzione, non sembra conseguentemente garantito nella corrente prassi del processo amministrativo, che si pone, perciò, in contrasto anche con i precetti di cui agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

che una meno riduttiva interpretazione pare, altresì, conforme ai vincoli discendenti dal diritto comunitario e, in particolare, dalla direttiva generale ricorsi 21 dicembre 1989, n. 665 del consiglio in materia di appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture, sul cui fondamento la tradizionale dicotomia tra diritto soggettivo ed interesse legittimo assume rilievo totalmente regressivo ai fini del risarcimento del danno (*cf.* in proposito Corte del Lussemburgo sez. V 19 settembre 1996 in causa C. n. 236/1995 - Commissione CE contro Governo della Grecia);

che la stessa direttiva esige al suo art. 2 che ciascuno Stato nazionale adotti forme di tutela il più rapide ed efficaci possibili, ivi incluse forme di tutela *ante causam*, posto che il risarcimento del danno, pur successivamente contemplato in associazione a possibili interventi sul contratto medio tempore stipulato dopo una procedura ad evidenza pubblica illegittima, rappresenta nel richiamato quadro normativo europeo, che è direttamente vincolante per ciascuno Stato nazionale, solo un parziale succedaneo di una reintegrazione piena;

che quest'ultima si rende possibile quale espressione del vincolo di essenziale strumentalità sotteso dalla misura cautelare rispetto alla definizione del merito, solo con un tempestivo intervento da parte del giudice amministrativo investito di richieste di misure cautelari prima l'amministrazione possa dar seguito alla pronunciata aggiudicazione dei lavori, della fornitura o dei servizi;

che sotto questo particolare aspetto è solo da aggiungere che, in difetto d'interventi da parte del legislatore o di una pronuncia additiva da parte della Corte costituzionale, la Repubblica italiana resta conseguentemente al di fuori di un quadro di legittimità comunitaria ed è conseguentemente passibile di procedimento d'infrazione da parte della Commissione europea; che in altri ordinamenti europei, le cui Costituzioni contengono norme strettamente analoghe a quelle italiane, sono già da tempo previste forme di tutela *ante causam* davanti al giudice amministrativo (*cf.* il procedimento di *referé* esistente da più di 45 anni in Francia per numerosi procedimenti speciali, che prevede provvedimenti in sede monocratica in aggiunta al tradizionale *sursis à execution*, recentemente riordinato e generalizzato con la legge 30 giugno 2000 n. 2595 e con il susseguente decreto 22 dicembre 2000 del primo ministro, nonché i paragrafi 80 e 123 del VwGO (codice di procedura amministrativa tedesco-federale), che egualmente prevedono distinte forme di tutela anticipata e monocratica prima dell'introduzione del ricorso in sede giurisdizionale amministrativa sia in sede di azione di formale impugnazione di provvedimenti amministrativi sia di ogni altra azione proponibile davanti allo stesso giudice e, in particolare, della *Verpflichtungsklage* (azione d'adempimento);

che la questione sollevata pare incidere anche sulla sopravvenuta novella legislativa, atteso che il suo art. 3, secondo comma esclude forme di tutela cautelare *ante causam*;

che resta conseguentemente aperta la possibilità che la Corte costituzionale, attingendo alla lata potestà attribuitale dall'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sollevi d'ufficio identica questione di legittimità costituzionale con riguardo alla suddetta disposizione, laddove non ravvisi la possibilità di una lettura *secundum constitutionem* di entrambe le norme sopra indicate;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 il giudicante rinvia le sollevate questioni di legittimità alla Corte costituzionale allo scopo di conoscere:

1) se l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come novellato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, nella parte in cui esclude la tutela ante causam e la conseguente applicabilità dell'art. 700 e degli artt. 669 e seguenti c.p.c. davanti al giudice amministrativo, sia costituzionalmente legittimo alla luce degli artt. 24 e 113 della Costituzione, avuto anche riguardo agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

2) se lo stesso art. 700 c.p.c., laddove espressamente prevede che la tutela cautelare ante causam sia accordabile, nel concorso dei presupposti di legge, solo ai diritti soggettivi e non agli interessi legittimi, sia legittimo alla luce degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione;

Ordina alla segreteria della sez. III di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, addì 15 febbraio 2001

L'estensore: MARIUZZO

01C0355

N. 269

Ordinanza emessa il 16 gennaio 2001 dal giudice istruttore del tribunale di Milano
nel procedimento civile vertente tra Fienga Ugo e R.A.S. Assicurazioni S.p.a.

Prescrizione e decadenza - Prescrizione in materia civile - Prescrizione del diritto all'indennità assicurativa derivante dai contratti di assicurazione contro gli infortuni - Termine di un anno, a decorrere dal verificarsi del sinistro - Irragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto al termine di prescrizione biennale per il risarcimento del danno da circolazione di veicolo (art. 2947, secondo comma, cod. civ.).

- Cod. civ., art. 2952, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3, secondo comma, e 24, primo e secondo comma.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Esaminati gli atti e i documenti di causa, udite le istanze e le difese delle parti;

Rilevato come la presente causa appaia passibile di essere decisa sulla scorta dell'eccezione pregiudiziale di prescrizione annuale — sollevata dalla convenuta ex art. 2952, secondo comma — del diritto alla corresponsione dell'indennità assicurativa azionato dall'attore:

Considerato, peraltro, come sia istituzionalmente ed onninamente assodato che il fondamento dell'istituto della prescrizione estintiva risieda nell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, di talché all'inerzia del titolare nell'esercizio del diritto soggettivo, protratta per un tempo considerevole stabilito dalla legge, si riconnette l'oggettiva convinzione nella generalità dei consociati, presunta *juris et de jure* e tutelata dall'ordinamento, che il diritto stesso non sussista ovvero sia stato abbandonato, tenuto conto altresì dell'obiettiva difficoltà, laddove insorgano contestazioni decorso un notevole lasso di tempo, di raggiungere la prova dell'esistenza d'un rapporto giuridico;

Ritenuto adunque, sulla scorta delle considerazioni che precedono, come — quantomeno con riferimento all'assicurazione contro gli infortuni — si appalesi *de plano* l'incongruenza e vessatorietà del giugulatorio termine prescrizione breve sancito dal disposto dell'art. 2952, secondo comma, del codice civile, sol che si ponga mente alla circostanza notoria per cui la liquidazione assicurativa d'un danno alla persona — pur a voler tacere dei lunghi tempi c.d. «tecnici» della c.d. «trattazione del sinistro», del pari notoriamente invalsi — comporta necessariamente un'istruttoria comportante indagini, riscontri e valutazioni peritali perfezionantisi, tra l'altro, soltanto all'atto dell'avvenuta guarigione ovvero stabilizzazione degli esiti del processo morboso, ben difficilmente suscettibile di definirsi, sulla base della comune esperienza, nell'arco di soli dodici mesi;

Ritenuto altresì, dipoi, che proprio nella valutazione comparativo-sistematica dei termini prescrizionali stabiliti dal codice civile stesso in materia assicurativa il disposto dell'art. 2952, secondo comma del codice civile appalesi tutta la sua irragionevolezza ed iniquità, sol che si consideri come il danno originato dalla più banale ammaccatura di un parafango, tale da potersi agevolmente risarcire a fronte della semplice presentazione di fattura del carrozziere o, al più, all'esito della rapida occhiata del perito automobilistico, benefici sul piano pratico del ben più favorevole termine di prescrizione di cui all'art. 2947, secondo comma del codice civile;

Ritenuto pertanto d'ufficio che non sia manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, secondo comma e 24 primo e secondo comma della Costituzione, e quantomeno limitatamente all'assicurazione contro gli infortuni, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2952, secondo comma del codice civile, patentemente inficiato da difetto di ragionevolezza e disparità ingiustificata di trattamento in casi analoghi, laddove statuisce per il diritto all'indennità assicurativa il termine prescrizionale di un anno, decorrente dal verificarsi del sinistro;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 e 136 della Costituzione, nonché l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

Sospende il presente giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Consulta;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.

Data a Milano, dal tribunale, addì 16 gennaio 2001

Il giudice istruttore: MEOLI

01C0368

N. 270

*Ordinanza emessa il 26 ottobre 2000 dal tribunale di Torino
sull'istanza proposta da Selis Dino*

Gratuito patrocinio - Patrocinio a spese dello Stato - Liquidazione del compenso al difensore - Limitazione al giudizio penale, al processo del lavoro e al giudizio civile relativamente all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato - Liquidazione del compenso al difensore nominato dalla Commissione per il gratuito patrocinio nel procedimento civile per la separazione personale - Mancata previsione - Irragionevolezza - Violazione del principio di equa retribuzione.

- Legge 30 luglio 1990, n. 217, artt. 1 e 12.
- Costituzione, artt. 3 e 36.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile iscritto al n. 4693/98 RG/F, promosso da Alloggio Anna contro il Concordia Savino;

Con sentenza emessa il 28 aprile 2000 questo tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi Anna Alloggio e Savino Concordia, non accollando le spese del giudizio alla parte convenuta rimasta contumace. La signora Alloggio era rappresentata e difesa dall'avvocato Dino Selis, nominato dalla Commissione per il gratuito patrocinio.

Con ricorso depositato il 6 luglio 2000 l'avv. Selis ha chiesto a questo tribunale che gli fosse liquidato il compenso spettantegli come difensore, richiamando l'art. 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217. Nell'istanza l'avv. Selis osserva che la norma richiamata non estende i suoi benefici alla fattispecie in questione, ma che tale limitazione appare in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, determinando una irragionevole disparità di trattamento tra la posizione del difensore dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio nel procedimento penale e quella del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio nel procedimento civile.

Il p.m., cui gli atti sono stati trasmessi, trattandosi di giudizio in camera di consiglio, ha espresso parere contrario.

La questione di legittimità costituzionale proposta appare tuttavia rilevante e non manifestamente infondata.

L'avv. Selis ha svolto il mandato conferitogli dalla Commissione per il gratuito patrocinio. Poiché la sentenza non ha disposto la liquidazione delle spese di giudizio a carico della parte convenuta, rimasta contumace, il difensore non ha diritto alla liquidazione degli onorari, che l'art. 35, secondo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio) prevede solo per il caso di condanna nelle spese della parte avversa a quella ammessa «al beneficio dei poveri».

In base alla legislazione vigente l'avv. Selis non ha quindi diritto ad alcun compenso per l'attività svolta.

Il decreto n. 3282 del 1923 regolava appunto a livello generale la materia, stabilendo, all'art. 1, che «Il gratuito patrocinio dei poveri è un ufficio onorifico ed obbligatorio della classe degli avvocati e dei procuratori». Tale disciplina si applicava a tutti i giudizi «civili, commerciali o d'altra giurisdizione contenziosa, negli affari di volontaria giurisdizione e nei giudizi penali» (art. 2).

L'impianto delineato dalla legge del 1923 è stato però modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, con riferimento al processo del lavoro, e dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, con riferimento al processo penale: in entrambi i casi tali leggi hanno previsto, in particolare, la liquidazione del compenso a favore del difensore da parte dell'autorità giudiziaria.

La legge n. 533 del 1973, contenente «Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie», regola la gratuità del giudizio ed il patrocinio statale agli articoli 10/15. In base all'art. 14, secondo comma, «Sono anticipate da parte dello Stato le spese effettivamente sostenute da difensori, consulenti tecnici o periti ... ed annotati a debito i diritti, le competenze, gli onorari anche per vacanze ad essi spettanti, con liquidazione da effettuarsi, in osservanza delle leggi e tariffe professionali, dal giudice con il provvedimento che decide la causa».

La legge n. 217 del 1990 si intitola invece «Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti». In base all'art. 1, il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti è assicurato nel procedimento penale o penale militare, nonché «nei procedimenti civili relativamente all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato, sempre che le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate». L'art. 12 prevede che «I compensi spettanti al difensore ... sono liquidati dall'autorità giudiziaria osservando, rispettivamente, la tariffa professionale e le tabelle e i criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319 ... La liquidazione è effettuata con decreto motivato ... dall'autorità giudiziaria che ha proceduto».

Nel sistema vigente vi è dunque un'irragionevole disparità di trattamento tra la posizione dell'avvocato che svolge il gratuito patrocinio nei giudizi civili, come in quello per separazione personale dei coniugi, e la posizione dell'avvocato che svolge il patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali e del lavoro.

Il sistema del gratuito patrocinio delineato dal decreto del 1923 era un sistema unitario, che costituiva un onere distribuito in egual misura tra tutti gli avvocati e procuratori, tenuti a prestare gratuitamente il loro ufficio, salvo il caso di condanna alle spese della parte avversa.

Si può dubitare che questo sistema fosse ancora compatibile con la Costituzione repubblicana, che all'art. 36 stabilisce che «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro».

In seguito alle due riforme legislative innanzi richiamate, si è tuttavia realizzata una distinzione tra gratuito patrocinio e patrocinio a spese dello Stato che non trova giustificazione alcuna.

Quand'anche fosse ipotizzabile una distinzione tra le parti del procedimento, con un *favor* per la parte debole — ad esempio nel processo del lavoro o nel processo penale — questa eventuale distinzione non avrebbe alcun rilievo con riferimento agli avvocati, che sono comunque tenuti a svolgere il loro ufficio per i non abbienti.

Paradossalmente, del resto, il patrocinio a spese dello Stato per le controversie del lavoro trova scarsa applicazione, dal momento che normalmente i sindacati si assumono direttamente le spese e gli oneri relativi, mentre molto più frequenti sono i casi di gratuito patrocinio nel procedimento civile per separazione personale dei coniugi.

In ogni caso le riforme legislative intervenute dopo la nostra Costituzione hanno provveduto a sanare la violazione dell'art. 36 della Costituzione, ponendo a carico dello Stato le spese per il patrocinio dei non abbienti, ma ciò solo in relazione al giudizio del lavoro, al giudizio penale ed al giudizio civile relativo all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato, creando così una distinzione irragionevole con gli altri giudizi civili, quali quello per separazione personale dei coniugi, in violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Appare allora non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, nella parte in cui non estendono al difensore nominato dalla Commissione per il gratuito patrocinio nel procedimento civile per separazione personale dei coniugi il diritto alla liquidazione del compenso per l'attività svolta per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Indubbia appare la rilevanza della questione, dato che il giudice adito avrebbe titolo a liquidare il compenso all'avvocato difensore a norma dell'art. 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, se l'art. 1 della stessa legge non lo escludesse per questo tipo di giudizi. Chiamato a pronunciarsi in camera di consiglio con decreto motivato sull'istanza dell'avv. Selis, questo tribunale ritiene dunque che la risoluzione della questione di legittimità costituzionale proposta sia strumentale rispetto alla decisione da assumere nel caso specifico.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 e dell'art. 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, nella parte in cui non prevedono la liquidazione del compenso al difensore nominato dalla Commissione per il gratuito patrocinio nel procedimento civile per separazione personale dei coniugi, per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione;

Dispone che a cura della cancelleria gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata all'avv. Selis, al pubblico ministero e al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Torino, addì 26 ottobre 2000

Il Presidente relatore: PRAT

01C0369

N. 271

*Ordinanza emessa il 25 gennaio 2001 dal tribunale di Milano
nel procedimento penale a carico di Berti Gianni ed altri*

Processo penale - Incompatibilità con l'ufficio di testimone - Persona coimputata del medesimo reato o imputata in un procedimento connesso nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna divenuta irrevocabile - Prevista incompatibilità - Identità di disciplina di situazioni non comparabili - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Lesione del principio del contraddittorio.

- Cod. proc. pen., art. 197, comma 1, lett. a).
- Costituzione, artt. 3, 24, 101, secondo comma, 111 e 112.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 197 c.p.p., per violazione degli artt. 3, 24, 101, 111, 112 Cost.;

O S S E R V A

Gianni Berti, Vincenzo Crisci, Cesarino Pagani, Antonio Rossini, Angelo Scansani, Goffredo Tenace, Sergio Bramini, Angelo Grandati e Giancarlo Staurengi sono stati tratti a giudizio innanzi a questo Tribunale per rispondere dei reati di cui agli artt. 314 c.p., 479, 61 n. 2 c.p. e 319 c.p. (quest'ultimo contestato al solo Crisci), commessi in Milano sino al 1992.

Il p.m. ha indicato come fonti di prova le dichiarazioni di imputati in procedimento connesso la posizione processuale dei quali era stata separata allorquando costoro avevano ottenuto sentenza di applicazione della pena su richiesta.

Alle udienze del 16 e 18 gennaio 2001 il tribunale ha proceduto all'esame *ex art.* 210 c.p.p. di Mario Rossi, Massimo Bertonazzi, Giorgio Bosi, Pier Carlo Pozzi, Abbondio Amendolagine, Augusto Corvi, Cosimo Messia, Aldo Monetti, Antonio Saraceno, Giuseppe Seregni, Giovanni Riva, Carlo Riva e Giovanni Luigi Pescio, i quali tutti, ad eccezione del Pescio, dopo aver confermato la irrevocabilità della sentenza di «patteggiamento» di cui sopra, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Conseguentemente, il p.m. — dopo aver chiesto, in via principale, di sentire i predetti soggetti come testimoni in forza di una interpretazione, a suo dire già possibile in base allo stato della legislazione, dell'art. 197 c.p.p., trattandosi, appunto, di persone nei cui confronti esisteva già sentenza di patteggiamento passata in giudicato che impediva il rischio di autoincriminazione — chiedeva al Tribunale di ritenere non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 197 c.p.p., per contrasto con l'art. 111 della Cost., nella parte in cui stabilisce la incompatibilità con l'ufficio di testimone delle persone «imputate in procedimento connesso» *ex art.* 12 lettera *a)* c.p.p. per il caso queste abbiano definito la loro posizione processuale con sentenza di condanna divenuta irrevocabile, alla quale viene equiparata quella di applicazione pena *ex artt.* 444 e 445 comma 1 ultima parte c.p.p., nonché dell'art. 513 comma 2 c.p.p., non avendo lo stesso subito alcuna modifica pur a seguito del nuovo assetto dell'art. 111 della Costituzione.

La questione — nell'impossibilità di interpretare la norma dell'art. 197 c.p.p. nel senso auspicato dal p.m. se non con una lettura di essa *contra legem* apparendo totalmente insuperabile il dato letterale che vieta l'assunzione come testimoni dei coimputati del medesimo reato o degli imputati in procedimento connesso «anche se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza ... di condanna» — è rilevante atteso che, da un lato, essa riguarda una delle fonti di prova primarie dedotte dal p.m. e dall'altro, qualora dovesse essere ritenuta fondata, comporterebbe il riesame di coloro che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere secondo le regole previste per l'esame testimoniale, con il conseguente obbligo di rispondere.

Né il p.m. ha ritenuto di utilizzare lo strumento di cui all'art. 513 comma 2 c.p.p., così come modificato a seguito dell'intervento della Corte costituzionale operato con la sentenza n. 361/1998, avendo egli stesso dubitato della sua validità alla luce del nuovo dettato costituzionale; scelta che rende concretamente irrilevante nel presente procedimento la questione di illegittimità costituzionale di tale norma così come dedotta dal rappresentante della pubblica accusa.

È opinione di questo collegio che la questione sia altresì non manifestamente infondata, alla luce della costante elaborazione giurisprudenziale di codesta Corte.

Con la sentenza n. 254 del 1992 era stata infatti dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 513 comma 2 c.p.p. nella formulazione in allora vigente «nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni ... rese dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., qualora queste si avvalgano della facoltà di non rispondere».

In quella occasione, la Corte osservò che il principio guida dell'oralità deve essere temperato con l'esigenza di evitare la perdita ai fini della decisione di quanto acquisito prima del dibattimento e che in tal sede sia irripetibile, rimarcando che in tale categoria già la legge delega ricomprendeva anche l'indisponibilità dell'imputato all'esame.

E proseguendo nella strada di indicare principi costituzionale certi in materia di acquisizione e utilizzabilità della prova, la Corte, con una successiva sentenza (n. 255/1992) attribuì esplicitamente rilievo costituzionale al «principio di conservazione della prova» osservando che «... il sistema accusatorio positivamente instaurato ha prescelto la dialettica del contraddittorio dibattimentale quale criterio rispondente all'esigenza di ricerca della verità; ma accanto al principio della oralità è presente, nel nuovo sistema processuale, il principio della non dispersione degli elementi di prova non compiutamente (o non genuinamente) acquisibili con il metodo orale...».

Ancora più di recente, e avendo sempre presente il principio secondo il quale fine centrale del processo è la ricerca della verità, la Corte con la sentenza n. 179 del 1994, relativamente alla ipotesi dell'esercizio della facoltà di astenersi dal deporre, riservata dall'art. 19 c.p.p. ai prossimi congiunti dell'imputato, ha confermato il proprio orientamento.

Muovendo da una fattispecie concreta in relazione alla quale il giudice *a quo* aveva sollevato la questione di costituzionalità reputando non applicabile la disciplina prevista dall'art. 512 c.p.p. nel caso di prossimo congiunto che, dopo avere reso dichiarazioni in sede di indagini preliminari, si avvalga della citata facoltà solo in sede dibattimentale, la Corte dichiarava la questione non fondata, ricorrendo ad una pronuncia c.d. «interpretativa di rigetto» che concludeva nel senso che «la testimonianza così acquisita è legittimamente, e soprattutto, stabilmente acquisita» ed «è certamente fuor di dubbio che l'acquisizione della prova testimoniale legittimamente assunta non può essere condizionata dall'eventualità di una successiva invalidazione da parte del teste, nel caso di un suo tardivo esercizio della facoltà di astensione: non esiste nell'ordinamento alcuna disposizione che autorizzi un'interpretazione del genere».

Nell'impostazione del Giudice delle leggi, dunque, in casi consimili, e sebbene in presenza dell'esercizio di un diritto, si determina una «oggettiva e non prevedibile» impossibilità di ripetizione dell'atto dichiarativo. La conclusione cui la citata sentenza perviene (ossia la lettura, *ex art. 512 c.p.p.*, delle dichiarazioni in precedenza rese) si pone in linea con quello che deve essere senz'altro definito un caposaldo della elaborazione della giurisprudenza costituzionale dopo l'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988, secondo il quale occorre «contemperare il rispetto del principio dell'oralità con l'esigenza di evitare la perdita, ai fini della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento e che sia irripetibile in tale sede».

Con la legge 7 agosto 1997, n. 267, il legislatore, come noto, apportò rilevanti modifiche all'art. 513 c.p.p., nei cui confronti venne sollevata nuovamente questione di legittimità costituzionale risolta dalla Corte con la sentenza 2 novembre 1992, n. 361.

In essa tra l'altro si affermava che «sul piano costituzionale viene inoltre in gioco la funzione del processo penale, che è strumento, non disponibile dalle parti, destinato all'accertamento giudiziale dei fatti di reato e delle relative responsabilità. Tale funzione non può essere utilizzata per attenuare la tutela piena e incoercibile del diritto di difesa, coesistente allo stesso processo. Sono invece censurabili, sotto il profilo della ragionevolezza, soluzioni normative che, non necessarie per realizzare le garanzie della difesa, pregiudichino la funzione del processo».

Prosegue la Corte: «nella legge n. 267/1997 si delinea un sistema privo di ragionevole giustificazione in quanto la utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni venga fatta dipendere dalla scelta meramente discrezionale dell'imputato in procedimento connesso di rispondere in dibattimento su fatti concernenti la responsabilità di altri dopo che il medesimo imputato, pur avendo la facoltà di non rispondere a norma dell'art. 210 comma 4 c.p.p. si era in precedenza consapevolmente risolto a rendere dichiarazioni *erga alios* ... L'irragionevolezza e la incoerenza di tale meccanismo sono di immediata evidenza: la esclusione delle dichiarazioni rese in precedenza dal patrimonio di conoscenza del giudice risulta infatti rimessa alla concorrente volontà dell'imputato in procedimento connesso e della parte processualmente interessata a impedire la acquisizione e la utilizzazione delle dichiarazioni stesse.

Ne risulta pregiudicata la stessa funzione essenziale del processo che è appunto quella di verificare la sussistenza dei reati oggetto del giudizio e di accertare le relative responsabilità.

Da un lato non è conforme al principio costituzionale di ragionevolezza una disciplina che precluda a priori la acquisizione in dibattimento di elementi di prova raccolti legittimamente nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare; dall'altro, la tutela del diritto di difesa impone che l'ingresso di tali elementi nel patrimonio di conoscenza del giudice sia subordinato alla possibilità di instaurare il contraddittorio tra il dichiarante e il destinatario delle dichiarazioni».

La Corte risolve la questione ritenendo salvaguardati i principi del contraddittorio, della conservazione della prova e della tutela del diritto di difesa a mezzo del meccanismo delle contestazioni, in analogia con quanto già previsto per la figura del testimone.

L'assetto costituzionale è stato di recente profondamente modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2, che, come noto, ha introdotto nell'art. 111 della Carta costituzionale il principio del contraddittorio, assistito dalla regola di giudizio per cui «la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore».

Lo stato attuale della legislazione comporta, pertanto, che se il dichiarante (nella fase delle indagini preliminari) si rifiuta di rispondere alla difesa (nel corso del dibattimento), gli elementi in allora acquisiti rimangono

privi dei valenza probatoria a carico dell'imputato. E ciò indipendentemente dalle effettuazione di elementi di prova, si pongono su un piano diverso e antecedente rispetto a quello della utilizzazione degli elementi in tal modo acquisiti ai fini del giudizio di responsabilità, motivo per il quale, a parere di questo collegio, l'art. 513 comma 2 c.p.p., sembrerebbe non tanto abrogato, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, per incompatibilità con l'art. 1 comma 1 del d.l. n. 2/2000 come modificato dalla legge di conversione n. 35/2000 — così come parrebbe ipotizzare la Corte costituzionale nella recente ordinanza 25 ottobre 2000, n. 439 — quanto praticamente inutilizzabile ove gli elementi raccolti con tale strumento siano finalizzati ad una dichiarazione di colpevolezza. Occorre però sottolineare come, se a voler utilizzare lo strumento delle contestazioni è normalmente il pubblico ministero, non può escludersi che esso sia ricercato anche dalla difesa ove voglia far emergere dichiarazioni a discolta dell'imputato che, se l'imputato di reato connesso non intende più confermare in dibattimento, resterebbero non acquisibili. Permane, quindi, a parere del tribunale, una valenza di tale norma — che non può ritenersi, pertanto, tacitamente abrogata — conforme al dettato costituzionale secondo cui «la colpevolezza dell'imputato non può essere provata... ecc.», nella parte in cui le dichiarazioni del imputato che si avvalga della facoltà di non rispondere siano utilizzabili ai fini della sua innocenza. Peraltro, in una auspicabile, e si spera prossima, riorganizzazione della materia una nuova e diversa formulazione di tale articolo sarebbe bene accolta degli operatori del diritto.

Ciò premesso, si è sempre sostenuto, da parte della Corte costituzionale, che il principio di conservazione della prova dovesse in ogni caso trovare un limite nel diritto al silenzio del dichiarante inteso come estrinsecazione del principio costituzionale del diritto di difesa: «... l'intangibilità del diritto di difesa, sotto forma del rispetto del principio *nemo tenetur se detegere*, e conseguentemente del diritto al silenzio, si manifesta nella garanzia della esclusione, anche quando l'imputato abbia reso dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri, dell'obbligo di rispondere in dibattimento a domande che potrebbero coinvolgere responsabilità proprie».

La norma processuale che stabilisce il discrimine fra la figura di imputato e quella di testimone è l'art. 197 c.p.p., laddove è ovvio che il diritto al silenzio è garantito solo al primo.

Ritiene questo collegio che, proprio partendo dai principi più volte ribaditi dalla Corte, esistano nell'ambito di tale disposizione categorie di soggetti nei confronti dei quali non pare potersi riconoscere il diritto al silenzio — quale tutela della autoincriminazione — se non con grave pregiudizio dei principi costituzionali della conservazione della prova e del contraddittorio, con diritto al controesame.

Ciò perché la posizione di alcune persone, quali quelle nei cui confronti sia stata definitivamente pronunciata sentenza di condanna (alla quale è equiparata, *ex art. 445, comma 1 ultima parte c.p.p.*, quella di patteggiamento) è insuscettibile di essere aggravata o comunque mutata, perché coperta dal giudicato.

In altre parole, nei confronti di costoro non può operare il principio *nemo tenetur se detegere*.

Sotto questo particolare profilo, si potrebbe tuttavia obiettare che nel singolo caso concreto il dichiarante che si trovi nelle suddette condizioni e che sia tenuto a rendere testimonianza su fatti altrui potrebbe rendere dichiarazioni autoincriminanti su fatti diversi rispetto a quello per il quale ha riportato condanna: non si può al tal proposito non ricordare che, in tale ipotesi, soccorrerebbero, a tutela del dichiarante, le disposizioni di cui agli artt. 63 e 198 comma 2 c.p.p.

Perplessità in ordine alla attribuzione della qualità di testimone alle persone che si trovino in queste condizioni potrebbero anche sorgere avuto riguardo al profilo valutativo, non potendosi negare che le loro dichiarazioni verrebbero, in tale diversa veste, ad essere sottratte alla regola di giudizio di cui all'art. 192 comma 3 c.p.p., pur essendo essi soggetti potenzialmente non indifferenti rispetto alle vicende processuali. La loro neutralità, tuttavia, — nell'ambito della più ampia categoria dei coimputati di reato connesso o collegato — ben potrebbe farsi discendere dalla definitività delle condanne (anche nella forma della sentenza di patteggiamento) a loro carico che giuridicamente li sottraggono ad ulteriori giudizi o indagini per i medesimi fatti.

Peraltro, ove non si volesse aderire a tale interpretazione, non si tratterebbe dell'unico caso di testimoni non indifferenti: basti pensare, in via del tutto esemplificativa, agli interessi di cui sono portatori soggetti quali la persona offesa, i prossimi congiunti della stessa o dell'imputato e la parte civile. Quanto a quest'ultima, la stessa Corte costituzionale ha già affrontato, risolvendola nel senso della manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 197 c.p.p. laddove non include la parte civile fra i soggetti per i quali vi è incompatibilità a testimoniare (n. 374/1994 e n. 115/1992). Si era in quella occasione osservato che la esclusione della capacità a testimoniare della parte civile rappresenterebbe un sacrificio troppo grande nella ricerca della

verità processuale, sottolineando come la deposizione della persona offesa, costituitasi parte civile, debba in ogni caso essere valutata dal giudice con prudente apprezzamento e spirito critico, essendo evidentemente portatrice di un interesse personale.

Pare a questo collegio che tali considerazioni in tema di valutazione della prova si attaglino perfettamente al caso oggi sottoposto alla attenzione di codesta Corte.

Diversamente opinando si finirebbe per subordinare all'arbitrio del dichiarante (in assenza di conseguenza per lui negative ossia anche quando non avrebbe motivo di difendersi, avendo già definito nel modo sopra detto la sua posizione processuale) e/o al consenso — *rectius* «gradimento» — dell'imputato interessato, il rispetto dei fondamentali principi Costituzionali degli artt. 101 e 112. Infatti, come la Consulta ha già avuto modo di affermare, «il metodo dialogico di formazione della prova è stato invero prescelto come metodo di conoscenza dei fatti ritenuto maggiormente idoneo al loro per quanto più possibile pieno accertamento, e non come strumento per far programmaticamente prevalere una verità formale risultante dal mero confronto dialettico tra le parti sulla verità reale: altrimenti, ne sarebbe risultata tradita la funzione conoscitiva del processo, che discende dal principio di legalità e da quel suo particolare aspetto costituito dal principio di obbligatorietà dell'azione penale» (Corte cost. n. 111 del 1993).

Da ultimo, tutto quanto sin qui argomentato conduce ad un ulteriore profilo di illegittimità rappresentato proprio dalla manifesta irragionevolezza di una norma, quale quella impugnata, che ponga sullo stesso piano, quanto alla garanzia del diritto al silenzio, soggetti che si trovino in situazioni processuali profondamente differenti, quali, da un lato, quelli tuttora imputati e, dall'altro, quelli condannati con sentenza irrevocabile o che abbiano concordato una pena in relazione ad un determinato fatto: la posizione di questi ultimi è, infatti, giuridicamente insuscettibile di qualsivogli modificazione in loro danno.

Il vizio qui denunciato appare ancor più evidente laddove il mutato art. 111 Cost. impone il contraddittorio come principio processuale cardine, principio evidentemente compromesso laddove si consenta irragionevolmente ad un soggetto di non rispondere in giudizio alle domande delle parti, a tutela di un suo diritto di difesa in realtà già completamente esercitato.

Si può dunque concludere, con le parole della stessa Corte costituzionale, che «ad un ordinamento costituzionale che sancisce il principio di obbligatorietà dell'azione penale, ma è prima di tutto improntato alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo ed al principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, non sono consone norme di metodologia processuale che ostacolino in modo irragionevole il processo di accertamento del fatto storico necessario per pervenire ad una giusta decisione» (*cf.* Corte cost. n. 241/1994; nello stesso senso, già Corte cost. n. 111/1993).

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24, 101 secondo comma, 111 e 112 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 197 lettera a) c.p.p., nella parte in cui stabilisce la incompatibilità con l'ufficio di testimone delle persone coimputate del medesimo reato o imputate in un procedimento connesso nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna irrevocabile;

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri nonché per la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento della Repubblica;

Sospende il dibattimento fino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Milano, addì 25 gennaio 2001

Il Presidente: GANDUS

N. 272

*Ordinanza emessa il 22 gennaio 2001 dal tribunale di Torino
nel procedimento civile vertente tra Nigro Bianca ed altri e Amministrazione della pubblica istruzione*

Impiego pubblico - Personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato - Trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, come previsto per i lavoratori dipendenti di imprese private o di enti pubblici economici - Esclusione - Disparità di trattamento di situazioni omogenee, attesa la privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di amministrazioni pubbliche - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 419/2000.

- D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 36, comma 8, come modificato dall'art. 22 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 gennaio 2000, sentite le parti, pronuncia la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale nella causa iscritta al n. rgl 5597/2000 promossa da: Nigro Bianca, Padovani Samuela, Sandrone Stefania, Giuliana Concetta, Muffato Renato, Parussa Angela Assunta, Lucarelli Maria Rosaria, Pernice Domenica, Gennaro Carla, Barra Anna Maria, Capriolo Patrizia, Mela Pierangela, Rossetti Daniela, Turco Claudia, Mometti Elisabetta, Grande Gabriella, De Michiel Fabio, Ciravegna Graziella rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Carlo Emanuele Gallo e Massimo Andreis del Foro di Torino elettivamente domiciliati presso il loro studio in Torino, via Palmieri, 40 come da procure speciali in atti;

Contro Amministrazione della pubblica istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria;

O S S E R V A

Chiedono i ricorrenti, tutti da anni in servizio quali insegnanti di scuola secondaria presso il Provveditorato agli studi di Torino, in forza di successivi contratti di lavoro di durata annuale, che il giudice voglia accertare e dichiarare il loro diritto ad essere considerati dipendenti a tempo indeterminato dell'amministrazione della pubblica istruzione, con le consequenziali statuizioni in punto riconoscimento di un trattamento economico variabile nel tempo e connesso all'attività maturata, con la conseguente condanna dell'amministrazione a corrispondere loro le differenze stipendiali da determinarsi a seguito di consulenza tecnica d'ufficio.

Fondano la loro pretesa, non ulteriormente specificata quanto a limiti temporali, sulla base del disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 230 del 18 aprile 1962 che, secondo la tesi attorea, sarebbe direttamente applicabile nei loro confronti, a seguito della cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego, di cui al d.lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993, così come modificato dal d.lgs. n. 80 del 31 marzo 1998.

Richiamano in particolare il comma 7 dell'art. 36 del d.lgs. n. 29/1993, quale risultante dopo la modifica apportata dall'art. 22 del d.lgs. n. 80 del 1998, in particolare là dove si prevede che le pubbliche amministrazioni si avvalgano «delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa».

La seconda parte della norma, inoltre, sancisce che «I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, ..., in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 (...)».

Dal complesso delle disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 36 del d.lgs. n. 29/1993, i ricorrenti deducono la piena applicabilità ai rapporti di pubblico impiego, a partire dal 30 giugno 1998, della legge n. 230/1962, ed in particolare degli artt. 1 e 2, che, per un verso, prevedono che il rapporto di lavoro subordinato sia normalmente a tempo indeterminato, e per altro sanciscono in presenza di specifici presupposti, anche dopo la modifica apportata dall'art. 12 della legge 24 giugno 1997, n. 196, la conversione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

Escludono i ricorrenti che nel caso di specie possa trovare luogo il richiamo al comma 8 dell'art. 36 cit., che pure testualmente recita: «In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione

o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità o sanzione».

Fondano tale esclusione sulla base del convincimento per cui la norma in questione deve essere riferita a tutte le ipotesi di violazione dei procedimenti di assunzione che non riguardino la rinnovazione di rapporti a tempo determinato, fattispecie rispetto alla quale il richiamo alla legge n. 230/1962, esplicitato dal comma 7, opererebbe in rapporto di specialità, con ciò prevalendo sulla disciplina di carattere generale di cui al comma 8.

Dissenta questo giudice da una tale impostazione: la disposizione di cui al comma 8 dell'art. 36 è chiaramente norma finale, che si rivolge a tutte le ipotesi prese in considerazione dallo stesso articolo, tra cui, appunto, il contratto di lavoro a tempo determinato. La volontà del legislatore sul punto è univoca, nel senso di voler escludere in ogni caso e per tutte le ipotesi prima prese espressamente in considerazione (contratti a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro, altri rapporti formativi e di fornitura di rapporto di lavoro temporaneo) la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato: il richiamo alla legge n. 230/1962, a cui dovranno ispirarsi i contratti collettivi nazionali al fine di disciplinare la materia, è chiaramente escluso per ciò che concerne la possibilità di pervenire alla conversione dei contratti di lavoro cui è stato originariamente apposto un termine. L'interpretazione qui propugnata trova peraltro un autorevole conforto nella sentenza n. 419 del 9 ottobre 2000 della Corte costituzionale, con la quale sono state respinte tutte le questioni di costituzionalità dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 novembre 1996, n. 608, in materia di contratti a tempo determinato stipulati dall'ente Poste italiane, sentenza sulla quale occorrerà in seguito ritornare, che comunque ha espressamente indicato la norma in esame come esempio di regola opposta a quella della conversione del rapporto a termine nullo (par. 11).

Se questa dunque, come ritiene il giudicante, è l'unica interpretazione possibile dei commi 7 e 8 dell'art. 36 del d.lgs. n. 29/1993, si profila allora la questione di legittimità costituzionale delle norme in esame: questione che è stata solo in via subordinata proposta all'attenzione del tribunale, ma che si ritiene di dover sollevare d'ufficio, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Il comma 8 dell'art. 36 introduce infatti una evidente disparità di trattamento tra i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni, e quelli assunti con analogo contratto da altri datori di lavoro privati o enti pubblici economici: ai primi infatti, pur dopo il richiamo generale alle norme di cui alla legge n. 230/1962, viene assolutamente negata la possibilità di veder instaurato, a seguito della ritenuta violazione del disposto imperativo di legge, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ciò che invece può avvenire, in presenza di determinate condizioni, per i secondi.

Questo giudice è ben consapevole dell'esistenza di precedenti pronunce della Corte costituzionale che hanno negato la violazione del principio costituzionale di parità di trattamento in casi di normative che prevedono discipline differenziate del lavoro a termine, ove sussistano peculiari caratteristiche dei rapporti di lavoro (sent. n. 80 del 1994 per quel che riguarda il lavoro marittimo, ord. n. 347 del 1988 per il settore del commercio e del turismo, e da ultimo sent. n. 419 del 2000, già citata, per i dipendenti dall'Ente poste).

Nell'ambito della decisione da ultimo evocata, però, la Corte ha negato la violazione dell'art. 3 della Costituzione non tanto sulla scorta della valutazione in sé dell'attività posta in essere dal datore di lavoro, bensì dopo aver considerato con attenzione che lo stesso Ente poste era stato costituito in attuazione di una fase intermedia del processo di privatizzazione, evidentemente finalizzata alla realizzazione delle condizioni economiche e strutturali per la gestione in forma di società per azioni del servizio postale.

La Corte ha espressamente valutato, dopo avere emesso a tal fine un'apposita ordinanza istruttoria, il fatto che il diffuso e non spiegato ritardo da parte degli organi locali dell'ente preposti alle assunzioni di personale a tempo determinato, nell'adeguarsi alla disciplina privatistica di cui alla legge n. 230 del 1962, aveva nei fatti posto in essere i presupposti per la trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato di un elevatissimo numero di rapporti a termine (comunque nell'ordine di svariate migliaia) stipulati in violazione degli artt. 1 e 2 della suddetta legge.

Sulla scorta di tali elementi fattuali, valutata l'assoluta eccezionalità di tale situazione, ha ritenuto che nel caso di specie l'operato del legislatore si fosse fondato consapevolmente sulla considerazione per cui l'imprevista assunzione coattiva con rapporto a tempo indeterminato di migliaia di lavoratori potesse gravemente ed irreparabilmente pregiudicare il risanamento finanziario dell'ente, costituente ineludibile presupposto per la sua trasformazione in una società per azioni, destinata ad operare sul mercato in regime di parziale concorrenza e con i criteri di economicità.

Si è ritenuto in definitiva che la disparità di trattamento tra lavoratori introdotta dall'art. 9, comma 21, del d.l. n. 510/1996, come convertito nella legge n. 608/1996, possa trovare una adeguata giustificazione nell'esigenza di tutela dell'interesse pubblico al buon esito del processo di privatizzazione del servizio postale: interesse tale da rendere non omogenee le situazioni poste a raffronto dai giudici rimettenti.

Orbene, le considerazioni svolte in tale recente occasione dalla Corte costituzionale, ad avviso di questo giudice, inducono a ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 36, comma 8 del d.lgs. n. 29/1993: tale norma introduce, è evidente e lo si deve ribadire, una vistosa disparità di trattamento tra i dipendenti da imprese private o da enti pubblici economici, ed i dipendenti da pubbliche amministrazioni, pur a seguito dell'intervenuto processo di «privatizzazione» che pure doveva essere ispirato, nella mente del legislatore, dall'intento di parificare le situazioni, sia per quel che riguarda la disciplina sostanziale regolante i rapporti, sia per ciò che concerne l'ambito della tutela offerta in sede giurisdizionale. Nell'ottica di tale parificazione si pone indubbiamente il richiamo, operato dal comma 7 dell'art. 36 d.lgs. n. 29/1993, della legge n. 230/1962, che è vista come norma di garanzia, inderogabile da parte della contrattazione collettiva.

Il comma 8 dello stesso art. 36, purtuttavia, contraddice in termini assoluti a tale ottica, venendo a negare che ai dipendenti dalle pubbliche amministrazioni possa spettare, in ogni caso un'ipotesi di tutela saliente quale quella della conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato: tutela che davvero costituisce la forma qualificata attraverso cui il nostro ordinamento sanziona la violazione delle disposizioni imperative in materia di lavoro a tempo determinato, visto anche quel massiccio orientamento giurisprudenziale, di legittimità e di merito, che nega la retribuitività *ex se* dei periodi intermedi fra contratti a termine nulli (fra le tante, Cass. S.U. 5 marzo 1991, n. 2334; Cass., 7 febbraio 1996, n. 8695; Cass., 30 maggio 1997, n. 4787; Cass., 27 dicembre 1997, n. 13050; Cass., 27 febbraio 1998, n. 2192; Cass., 21 dicembre 1998, n. 12752; Cass., 14 aprile 1999, n. 3705; Cass., 28 ottobre 1999, n. 12120).

La Corte, valutando il caso dei dipendenti dell'Ente poste, ha fatto salva la norma che impediva la conversione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, dando rilievo, da un lato, al profilo fattuale, che era stato fatto oggetto di accertamento a seguito di espressa ordinanza istruttoria, dell'ingente numero di casi in cui tale conversione avrebbe avuto luogo nei confronti di dipendenti dell'Ente poste: ma un analogo ragionamento non può oggi essere svolto da questo giudicante, che non dispone, né ha i mezzi per disporre, dei dati relativi al numero dei lavoratori che potrebbero trovarsi ad essere assunti da pubbliche amministrazioni a seguito della piena applicazione della legge n. 230/1962.

Ha altresì utilizzato la Corte l'argomento della necessità di evitare la compromissione, in via grave ed irreparabile, del risanamento finanziario dell'Ente poste, ritenuto un ineludibile presupposto per la sua trasformazione in società per azioni, destinata ad operare sul mercato in regime di parziale concorrenza e con criteri di economicità: ma lo stesso argomento nel caso di specie non pare possa essere utilizzato, soprattutto dal giudice della singola controversia, per attribuire ragionevolezza ad una disparità di trattamento evidente, a danno di un ampio settore di lavoratori in regime privatizzato.

Ha infine fatto ricorso, per escludere la violazione del principio costituzionale, alla temporaneità della deroga alla disciplina generale nei confronti dei dipendenti dell'Ente poste: argomento che nel caso che qui si esamina non trova spazio, poichè, come si è già visto, l'esclusione è espressa in termini assoluti ed incondizionati.

Sulla scorta di tali argomenti, questo giudice si è determinato nel senso della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 36, comma 8 d.lgs. n. 29/1993 in relazione all'art. 3 della Costituzione: ma valuti inoltre la Corte se la disparità di trattamento — che oggettivamente sussiste — possa essere considerata ragionevole, alla luce delle considerazioni che la stessa Corte costituzionale ha svolto per ritenere inammissibile il *referendum* abrogativo della legge n. 230/1962, con la sentenza n. 41 del 3 febbraio 2000.

In quella occasione, la legge n. 230/1962 era stata individuata come normativa interna, di contenuto tale da costituire per lo Stato italiano il soddisfacimento di un preciso obbligo derivante dall'appartenenza all'Unione europea, ed in particolare quello contenuto nella direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione europea del 28 giugno 1999, concernente specificamente il rapporto di lavoro a tempo determinato.

Tale direttiva, che recepisce l'accordo-quadro stipulato in materia dalle parti sociali, espressamente richiede che il termine apposto al contratto di lavoro sia determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico: nel contempo dispone che gli stati membri, ove nella loro legislazione non abbiano già una normativa equivalente, debbano non oltre il 10 luglio 2001, dettarne una diretta ad evitare l'abuso del contratto a termine, mediante l'adozione di misure idonee ad individuare le ragioni obiettive che giustificano la sua rinnovazione, la durata massima dei contratti successivi, ed il numero dei rinnovi possibili: nonché a stabilire quando i contratti a termine debbano considerarsi «successivi» e quando si convertano in contratti a tempo indeterminato.

Sostiene la Corte che la legge n. 230/1962 costituisce una norma di cui l'ordinamento italiano non può privarsi, perché essa costituisce il soddisfacimento di un preciso obbligo derivante dall'appartenenza all'Unione europea, in quanto essa da molto tempo ha adottato una serie di misure puntualmente dirette ad evitare l'utilizzo della fattispecie contrattuale a tempo determinato per finalità elusive degli obblighi nascenti da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in particolare circondando di garanzie l'ipotesi della proroga o del rinnovo del contratto e precisando i casi in cui il contratto prorogato o rinnovato si debba considerare a tempo indeterminato.

Valuti la Corte come possa ravvisarsi la ragionevolezza della disparità di trattamento introdotta dal comma 8 dell'art. 36 d.lgs. n. 29/1993, posto che la stessa espressamente esclude, ed in termini assoluti, che al dipendente da amministrazioni pubbliche possa spettare il diritto alla conversione del rapporto in tempo indeterminato, diritto che espressamente la direttiva comunitaria richiede che venga riconosciuto, almeno a certe condizioni, in caso di abusi in tema di contratto di lavoro a tempo determinato.

Il comma 8 dell'art. 36 in pratica realizza sul punto quella «radicale carenza di garanzie in frontale contrasto con la lettera e lo spirito della direttiva suddetta» che parimenti si sarebbe realizzata con l'abrogazione referendaria della legge n. 230/1963, ed in particolare del suo art. 2: e davvero non ci si raffigura come nel caso dell'impiego pubblico privatizzato possa essere affermata la ragionevolezza di una disparità di trattamento che in pratica realizza, almeno su un fronte, ma di portata centrale, quella «carenza di garanzie» che la stessa Corte ha ritenuto doveroso escludere a priori rispetto alla proposta referendaria.

Lo scenario che si configura, stando alla stessa pronuncia della Corte costituzionale, è quello di un palese contrasto del comma 8 dell'art. 36 d.lgs. con l'ordinamento comunitario, e di un'esposizione dello Stato italiano a responsabilità ove omettesse di adeguarsi, nel termine del 10 luglio 2001, agli obblighi imposti dalla citata direttiva 1999/170, oltre che, ovviamente, ad ipotesi di eventuale disapplicazione della norma da parte del giudice nazionale per ritenuto contrasto con la direttiva stessa.

La questione che qui si intende sollevare appare comunque indubbiamente rilevante ai fini della soluzione della presente controversia: i ricorrenti hanno tutti in corso un rapporto di lavoro a tempo determinato con il Ministero della pubblica istruzione, dopo averne stipulati negli anni precedenti, successivi ed anteriori al luglio 1998, e quindi all'entrata in vigore della riforma del pubblico impiego, altri, parimenti a termine, di durata corrispondente agli anni scolastici. La parte convenuta non prova né offre di provare l'obiettiva esistenza delle condizioni che hanno giustificato l'apposizione del termine ai vari contratti di lavoro, così risultando inadempiente rispetto all'onere probatorio che l'art. 3 della legge n. 230/1962 (che si deve intendere sicuramente richiamato dall'art. 36 del comma 7 del d.lgs. n. 29/1993) pone comunque a carico del datore di lavoro: le sue difese si incentrano tutte ed esclusivamente sul richiamo al disposto del comma 8 dell'art. 36, della cui legittimità costituzionale, per tutte le ragioni sin qui esposte, questo giudice ritiene di dubitare, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 8 dell'art. 36 d.lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993, così come modificato dall'art. 22 del d.lgs. n. 80 del 31 marzo 1998, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Torino, addì 22 gennaio 2001

Il giudice: SANLORENZO

N. 273

*Ordinanza emessa il 7 febbraio 2001 dal g.u.p. del tribunale di Trapani
nel procedimento penale a carico di Bianco Francesco*

Mafia - Misure di prevenzione - Persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 - Obbligo di comunicazione per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, di tutte le variazioni nella entità e nella corresponsione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire - Incertezza della decorrenza dell'obbligo - Disparità di trattamento tra i soggetti destinatari della misura di prevenzione.

- Legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 30.
- Costituzione, art. 3.

Mafia - Misure di prevenzione - Persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 - Obbligo di comunicazione per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, di tutte le variazioni nella entità e nella corresponsione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire - Trattamento sanzionatorio in caso di inadempimento - Eccessiva afflittività del minimo edittale - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 31.
- Costituzione, art. 27.

IL TRIBUNALE

Esaminati gli atti relativi al procedimento sopra emarginato nei confronti di: Bianco Francesco, nato a Marsala il 6 marzo 1944, ivi residente in contrada Berbarello n. 591, ivi elettivamente domiciliato, difeso di fiducia dall'avv. Paolo Paladino, imputato del reato p. e p. dall'art. 31 in relazione all'art. 30, legge n. 646/1982, perché essendo stato sottoposto con provvedimento definitivo emesso dal tribunale di Trapani - sezione misure di prevenzione - del 19 dicembre 1995, nell'ambito del procedimento n. 18/1985, a misura di prevenzione in quanto indiziato di appartenere ad associazione mafiosa, ed essendo pertanto obbligato e comunicare al nucleo di Polizia tributaria di Trapani per i dieci anni successivi alla applicazione della predetta misura, tutte le variazioni patrimoniali di valori non inferiore a 20 milioni di lire entro trenta giorni dalla avvenuta variazione, non ottemperava a tale obbligo, avendo effettuato operazioni di alienazioni di beni immobili in data 30 gennaio 1997, 28 febbraio 1997, 9 luglio 1998, per un ammontare complessivo pari a L. 101.600.000.

Accertato in Trapani il 21 ottobre 1999. Con la recidiva reiterata infraquinquennale;

Deduce la illegittimità costituzionale dell'art. 30 legge 13 settembre 1982, n. 646, per violazione dell'art. 3 Cost., poiché prevede:

al primo comma che «Le persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis del codice penale o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dell'art. 1 di tale legge, sono tenute e comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire»;

al secondo comma che «Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna»;

al terzo comma che «Gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione.»

In tal modo rendendo dovute, in relazione al primo comma, l'interpretazione secondo la quale l'obbligo di comunicazione riguarda i soggetti condannati con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. e quelli, già sottoposti, ma con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e in relazione ai commi secondo e terzo l'interpretazione secondo la quale l'obbligo di comunica-

zione incombe sui soggetti sottoposti alla misura della sorveglianza speciale già dalla data del decreto o nel momento immediatamente successivo della sua esecuzione, senza necessità quindi di attendere che il medesimo diventi definitivo.

Così infatti si legge nel secondo comma, mentre la previsione, al terzo comma, della cessazione degli obblighi di comunicazione «... quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione ...» fa logicamente desumere che i predetti obblighi vanno osservati sin dal momento in cui il decreto applicativo della misura di prevenzione è messo in esecuzione nei confronti del sottoposto.

Nel caso di specie, Bianco Francesco ha omesso di comunicare le operazioni di alienazione dei beni immobili al nucleo di Polizia tributaria di Trapani effettuate in data 30 gennaio 1997, in data 28 febbraio 1997 e in data 9 luglio 1998, prima ancora che il decreto fosse definitivo, almeno in relazione alle prime due alienazioni, risultando intervenuta la pronuncia della Corte di Appello di Palermo - Sezione misure di prevenzione, in data 28 aprile 1998.

Ciò premesso, va innanzi tutto rilevata l'intrinseca contraddittorietà della norma unitariamente considerata.

Entrambe le due interpretazioni offerte derivano da una lettura piana e coerente, per cui non può ragionevolmente dubitarsi né dell'una, né dell'altra, e però, nel contempo, esse sono inconciliabili quando l'una è confrontata con l'altra, sancendo il primo comma dell'art. 30 legge citata la nascita degli obblighi di comunicazione solo allorché il decreto applicativo è diventato definitivo, mentre il secondo e il terzo comma dell'art. 30 legge n. 646/1982, al contrario, fissano la decorrenza degli obblighi di comunicazione, già dalla data in cui al soggetto interessato è notificata la misura di prevenzione per la immediata esecuzione alle prescrizioni ad essa derivanti, volendo escludere una interpretazione estremamente rigorosa del secondo comma, che fissa la decorrenza degli obblighi, addirittura già dalla data del decreto.

Questa egualmente possibile duplicità di interpretazioni, tra di esse contrastanti, nell'ambito della stessa norma determina l'incertezza del diritto con conseguente impossibilità di assicurare ai soggetti destinatari parità di trattamento dinanzi alla legge.

Tuttavia l'art. 30, primo comma, legge citata, nella sua prima stesura non prevedeva per i soggetti sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale l'inciso «con provvedimento definitivo».

Infatti il primo comma — e soltanto questo, gli altri due sono rimasti immutati — è stato così sostituito dall'art. 11 della legge 19 marzo 1990 n. 55, contenente disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

Questa modifica può essere spiegata attribuendo al legislatore la volontà di fissare la nascita degli obblighi di comunicazione al momento della definitività del provvedimento, sia che si tratti della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., sia che si tratti del decreto di applicazione della misura di prevenzione per assicurare parità di trattamento tra le due categorie di soggetti.

A ben vedere l'originaria previsione dell'irrevocabilità del provvedimento per la vigenza dell'obbligo di comunicazione soltanto per coloro che erano stati condannati per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. appare ingiustamente scriminante per l'altra categoria di soggetti, ove si consideri che per questi ultimi l'obbligo è immediatamente operativa fin dal momento della sottoposizione alle prescrizioni statuite con il decreto applicativo della misura di prevenzione, sebbene i loro rapporti con contesti criminosi organizzati di tipo mafioso, talvolta, possono essere stati accertati soltanto a livello indiziario, senza che dunque abbiano assunto lo spessore che invece assume una pronuncia di condanna per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.

Sicché ai soggetti condannati per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. e peraltro con pronuncia definitiva sarebbe riservato in conclusione un trattamento meno gravoso, nonostante la loro responsabilità abbia connotati di maggiore offensività, secondo il comune sentire della collettività, con sicuri effetti di sperequazione a tutto svantaggio dei soggetti sottoposti alla sola misura di prevenzione della sorveglianza speciale siccome trattati *in peius*, nonostante la loro posizione assuma minor disvalore sociale rispetto a quella dei soggetti condannati con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.

Può capitare, al fine di far risaltare i possibili effetti abnormi derivanti dall'applicazione del terzo comma della legge n. 682/46, che il sottoposto a misura di prevenzione, ma non con provvedimento definitivo, violi gli obblighi di comunicazione e che successivamente il decreto che applica la misura di prevenzione venga revocato a seguito di ricorso in appello o in cassazione.

In tal caso si verificherebbe supponendo l'immediata vigenza degli oneri di informazione, la consumazione del reato con le gravose sanzioni penali che ne derivano, sebbene a seguito di revoca del decreto che applica la misura di prevenzione, verrebbe meno lo stesso presupposto in forza del quale sono imposti gli obblighi di comunicazione e quindi uno degli elementi costitutivi da cui dipende l'esistenza del reato.

Dovrebbe dunque darsi luogo all'applicazione a sanzioni assai pesanti per un reato che successivamente avrebbe perduto uno dei suoi elementi costitutivi.

È indubbio, quindi, che l'attuale formulazione dell'art. 30 legge n. 646/1982 genera incertezza del diritto e disparità di trattamento, qualora si ritenga che vi sia immediata decorrenza degli obblighi di comunicazione per i soggetti sottoposti a misura di prevenzione.

La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa di Bianco Francesco, appare pertanto preclusiva del giudizio e non manifestamente infondata, poiché l'inosservanza degli obblighi di comunicazione contestati al Bianco sarebbe avvenuta almeno in due casi quando ancora il decreto di applicazione della misura di prevenzione non era ancora diventato definitivo.

Deduca la illegittimità costituzionale dell'art. 31 legge 13 settembre 1982, n. 646, per violazione dell'art. 27 Cost., nella parte in cui prevede per colui che essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'art. 30 legge citata, «... la reclusione da due a sei anni ...» e «... la multa da lire 20 milioni a lire 40 milioni ...», e «la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati».

Va premesso che la previsione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 30 legge citata mira in astratto ad attuare una difesa avanzata contro la criminalità mafiosa, poiché tali oneri di informazione dovrebbero garantire il controllo costante e attuale sulla consistenza e sulla variazione dei patrimoni dei soggetti mafiosi per almeno dieci anni.

Tuttavia tali obblighi sono meramente formali dal momento che dalla loro inosservanza non derivano nella sostanza effetti dannosi, potendo risultare compromesso soltanto lo stato di conoscenza dei patrimoni dei mafiosi.

In realtà non è così poiché i dati su cui grava l'onere di informazione sono comunque conoscibili *aliunde*, atteso che gli acquisti e le alienazioni di beni immobili avvengono con atto notarile e sono soggetti a forme di pubblicità legale.

Inoltre si è verificato nel caso di specie, come in altri casi in trattazione, che il sottoposto ha eccepito la non conoscenza della norma.

Appare vero, anzi non può dubitarsi del contrario, che il Bianco non ha avuto conoscenza del precetto, trattandosi di un soggetto che non svolge professionalmente una attività legale, ed egli comunque non avrebbe avuto motivo di non osservarla qualora ne fosse stato realmente a conoscenza, dal momento che dall'applicazione di tale norma al Bianco non sarebbe derivata alcuna conseguenza pregiudizievole per il suo patrimonio.

Anzi il Bianco avrebbe avuto interesse ad ottemperare solo per sottrarsi alle gravi sanzioni comminate per la violazione del precetto penale.

Inoltre questo giudice remittente è portato a fare un'altra riflessione.

L'adempimento degli oneri di formazione in qualche modo contribuisce a dare un certo effetto di apparente liceità alle operazioni che determinano una variazione dei patrimoni, nel senso che il soggetto obbligato, se effettivamente portato a conoscenza dell'esistenza di tali oneri di informazione, ha tutto l'interesse ad eseguirli, primariamente perché non gli comporta alcun costo, e poi per far credere di non avere nulla da nascondere, tanto da comunicarlo.

Muovendo da tale considerazione può realmente dubitarsi che la norma assicuri i risultati di conoscenza voluti con riferimento alle variazioni che comportano aumenti nella consistenza dei patrimoni, essendo scontato che in concreto i soggetti condannati per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p., e i soggetti sottoposti a misura di prevenzione qualificata procedano a tali operazioni, mai direttamente, ma avvalendosi di terze persone, quando mirano a nascondere l'espansione del proprio patrimonio grazie all'utilizzo di risorse di provenienza illecita.

La norma di cui all'art. 30 legge n. 646/1982 dunque non garantisce affatto la conoscenza di quel che il legislatore mirava a far conoscere e fa conoscere in definitiva quel che il soggetto obbligato vuol rendere noto sulle variazioni del proprio patrimonio.

La norma di conseguenza non consente affatto di acquisire le informazioni sulle variazioni dei patrimoni che derivano dall'impiego di risorse illecite o comunque occulte, ma anzi può prestarsi a essere abilmente impiegata da parte dei soggetti destinatari del precetto per far conoscere soltanto quelle variazioni patrimoniali prive di interesse.

Trattandosi dunque di una norma che sanziona la violazione di obblighi meramente formali, che non assicura la conoscenza delle variazioni patrimoniali che possono essere oggetto di attenzione per contrastare la criminalità mafiosa e che di fatto si applica, in caso di violazione, nei confronti di soggetti che in tutta buona fede ne ignoravano l'esistenza, la pena minima edittale e la confisca appaiono assolutamente sproporzionate per eccesso.

L'elevato livello del minimo edittale, comportando l'irrogazione di pene sproporzionale al grado di disvalore sociale dei fatti, nella realtà privi di offensività, contrasta con l'art. 27 comma terzo della Costituzione essendo compromessa la finalità rieducativa della pena.

L'intervento della Corte costituzionale di eliminazione del minimo edittale non avrebbe interferenza con la sfera di discrezionalità legislativa, rinvenendosi nello stesso sistema, in virtù della generale previsione dell'art. 23 comma primo c.p. (limite generale di quindici giorni di reclusione), l'individuazione del trattamento sanzionatorio minimo. Inoltre la Corte, se non può esprimere il giudizio sulla congruenza della pena rispetto al fatto-reato, essendo tale giudizio di spettanza del legislatore, può verificare che l'uso della discrezionalità legislativa in materia rispetti il limite della ragionevolezza (cfr. in tal senso Corte costituzionale sentenza n. 409 del 1989).

Infatti, più in generale, «il principio di proporzionalità ... nel campo del diritto penale equivale a negare legittimità alle incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all'individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest'ultima con la tutela dei beni e valori offesi dalle predette incriminazioni» (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 409 del 1989).

Osserva inoltre che la Corte ha maturato la convinzione che la finalità rieducativa della pena non sia limitata alla sola fase dell'esecuzione, ma costituisca «una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue ...».

Tale finalità rieducativa implica pertanto un costante «principio di proporzione» tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra (sentenza n. 313 del 1990; sentenza n. 343 del 1993, confermata dalla sentenza n. 422 del 1993).

La questione di legittimità costituzionale sollevata d'ufficio appare pertanto preclusiva del giudizio in corso e non manifestamente infondata.

Ravvisasi, quindi, due questioni di illegittimità costituzionale che è necessario risolvere con l'intervento della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e seguenti legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e segnatamente di tutti gli atti formanti il presente fascicolo nonché la presente ordinanza;

Sospende il giudizio in corso;

Manda alla cancelleria affinché la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Trapani, addì 7 febbraio 2001

Il giudice dell'udienza preliminare: INGOGLIA

N. 274

*Ordinanza emessa il 15 febbraio 2001 dal tribunale di Vicenza
nel procedimento civile vertente tra Makuljevic Barkica e Prefettura di Vicenza*

Straniero - Espulsione amministrativa - Decreto di espulsione emanato dal Prefetto - Carattere automatico del provvedimento con esclusione di qualsiasi valutazione in ordine alla situazione personale dello straniero - Lesione dei principi di solidarietà, di uguaglianza e di tutela del lavoro.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 35.

IL TRIBUNALE

Il giudice, sciogliendo la riserva espressa alla udienza del 24 gennaio 2001, osserva quanto segue.

Il ricorso evidenzia la sussistenza di situazioni personali del ricorrente, caratterizzate dalla disponibilità di un imprenditore alla sua assunzione, dalla disponibilità di un alloggio, dalla esistenza di carichi familiari, che sarebbero astrattamente idonei, nell'ambito delle quote di ingresso, a legittimare la sua presenza in Italia.

Va anzitutto rilevato che il dato normativo non consente di ritenere esistente un potere discrezionale del prefetto in materia di espulsioni, nel senso che, accertato il verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 13 T.U. di cui al decreto legislativo n. 286/1998 (d'ora in avanti T.U.), l'emanazione del decreto di espulsione deve considerarsi automatica.

In questo senso va fatto riferimento non solo alla formulazione letterale della norma e dalla differenza tra la previsione del primo comma, che, relativamente alla espulsione disposta dal ministro per motivi di ordine pubblico o di sicurezza, prevede espressamente che l'espulsione «può» essere disposta, e quella del secondo comma, che invece si esprime in termini di automatismo e assenza di discrezionalità («l'espulsione è disposta dal prefetto»), ma anche alla interpretazione della giurisprudenza di legittimità, che in motivazione si esprime per il carattere automatico della espulsione prevista dal secondo comma dell'art. 13 (cfr. Cass.23-6-1999 n. 6374).

Si tratta peraltro di una lettura compatibile con le finalità del provvedimento espulsivo, che consegue all'accertamento della violazione delle norme dettate in materia di ingresso e permanenza in Italia, evitando valutazioni caso per caso con una sostanziale delega alle prefetture della gestione della immigrazione e con rischi di gestione non unitaria e frammentata nel territorio a seconda delle esigenze specifiche della zona di riferimento.

La natura vincolata del decreto di espulsione del prefetto non è contraddetta dall'obbligo di motivazione, ove si consideri che la motivazione ha lo scopo di assicurare la verifica della congruenza tra presupposti e conclusioni adottate dalla autorità competente.

In questo senso, si ritiene estraneo all'ambito di valutazione demandato al prefetto il giudizio di non meritevolezza dello straniero a permanere nel territorio dello stato.

In questo senso, anche la motivazione della sentenza della S.C. richiamata riferisce tale valutazione ad un momento diverso da quello preso in considerazione dal ricorso, e più precisamente sul piano della interpretazione della norma per le ipotesi di espulsione motivata dal ritardo nella richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, nel senso di tenere conto delle differenti situazioni che originano la fattispecie della omessa richiesta e la distinguono da quella del semplice ritardo.

La situazione prospettata dal ricorrente conduce tuttavia a evidenziare aspetti della disciplina dettata dal T.U. che contrastano con principi costituzionali, incidendo in modo ingiustificato sulla effettività dell'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti.

In realtà, è proprio l'automaticità della emanazione del decreto di espulsione che impedisce di tenere conto dei principi di solidarietà e accoglienza che costituiscono l'approccio principale del sistema normativo, che affronta il tema della immigrazione non in termini di ordine pubblico ma valorizzando l'inserimento e il riconoscimento di diritti fondamentali e di partecipazione ai cittadini stranieri che non si pongono in contrasto con il nostro ordinamento.

In questo senso, la mancata previsione di attenuazioni alla automaticità della espulsione nonostante il cittadino straniero abbia dimostrato una situazione che ne legittimerebbe la permanenza in Italia, viene a contrastare con i principi di solidarietà enunciati dall'art. 2 della Costituzione e con quello di uguaglianza enunciato dall'art. 3 della Costituzione, per cui il cittadino straniero in possesso dei requisiti per la concessione del permesso di soggiorno al momento della pronuncia del decreto di espulsione subisce un trattamento diverso e peggiore rispetto a colui che si trova nella stessa situazione di fatto ma ha a monte il titolo di permanenza.

In questo modo, l'espulsione automatica viene ad incidere direttamente su altri diritti costituzionalmente garantiti, come i diritti che spettano a ogni lavoratore in forza di un rapporto di lavoro subordinato, che lo stra-

niero espulso verrebbe pregiudicati (si pensi alle implicazioni degli art. 35 e seguenti della Costituzione sugli specifici diritti alla retribuzione o alla stabilità del posto di lavoro, compromessi a causa della espulsione e del divieto di rientro nel territorio italiano ai sensi dell'art. 11, commi 13 e 14 T.U.).

Si ritiene che il contrasto tra la norma richiamata e le disposizioni costituzionali non possa essere superato attraverso una interpretazione adeguatrice, non sussistendo margini per una lettura diversa da quella che si è data nella prima parte del presente provvedimento.

La questione di costituzionalità si presenta rilevante nel caso di specie, considerando che il ricorrente è nel possesso dei requisiti abitativi e di lavoro che ne legittimerebbero il regolare ingresso nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 4 e il successivo rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 T.U. e che tale situazione deve rientrare nell'ambito delle valutazioni operate dalla autorità amministrativa ai fini della emanazione del decreto di espulsione e deve essere valutata dal giudice al fine di verificare la legittimità del decreto opposto.

P. Q. M.

Dichiara la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di costituzionalità dell'art. 13 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 in rapporto agli artt. 2, 3 e 35 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, nella pronuncia del decreto di espulsione, il prefetto debba tenere conto della sussistenza di condizioni attuali dello straniero che legittimino la concessione dei titoli autorizzativi all'ingresso e alla permanenza nel territorio dello Stato;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

Dispone la comunicazione del presente provvedimento alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Si comunicano.

Vicenza, addì 15 febbraio 2001.

Il giudice: CAMPO

01C0373

N. 275

*Ordinanza emessa il 29 gennaio 2001 dal giudice di pace di Bologna
nel procedimento civile vertente tra Guiducci Damiano, n. q., e Polizia Stradale di Bologna*

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per due mesi - Ininfluenza dell'appartenenza del veicolo al trasgressore o a terzi - Mancanza di distinzioni in relazione al tipo ed alla destinazione dell'autoveicolo - Contrasto con il principio di legalità degli illeciti - Imputazione di responsabilità al terzo per una condotta autonomamente non sanzionata dalla legge - Irragionevolezza.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma.

IL GIUDICE DI PACE

A scioglimento della riserva che precede osserva in fatto:

Con tempestivo ricorso il sig. Guiducci Damiano, nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della S.r.l. Delta Trasporti, proprietaria dell'autoarticolato composto dalla trattoria Volvo targata BC219VF e semirimorchio Zorzi targata A80610, proponeva ricorso avverso il verbale della Polstrada di Bologna elevata in data 7 settembre 2000 per l'infrazione di cui all'art. 126, comma 7, C.d.s. esponendo che:

a seguito di incidente stradale avvenuto in data 7 settembre 2000 la Polstrada di Bologna, intervenuta per i rilievi del caso, accertava che il conducente dell'autoarticolato di sua proprietà, dipendente della società

Delta Trasporti, sig. Buratto Luca, era alla guida dell'automezzo con patente la cui validità era scaduta il precedente giorno 6 settembre 2000 e conseguentemente elevava verbale di contestazione ed accertamento della violazione dell'art. 126, comma 7, C.d.S. a carico del conducente sig. Buratto procedendo contestualmente al fermo amministrativo del mezzo.

Con lo stesso ricorso, nel far rilevare che l'autoarticolato oggetto del fermo è «bene strumentale indispensabile per l'esercizio dell'attività della società» che dal fermo predetto avrebbe subito gravi danni, sottolineava che la stessa società non era in grado di esercitare preventivo controllo in quanto la validità della patente del suo dipendente era scaduta solo da poche ore prima dell'accertamento della Polizia Stradale.

Chiedeva che per gravi motivi fosse disposta la sospensione provvisoria del fermo e la fissazione dell'udienza perché fosse totalmente annullato il predetto fermo.

Col provvedimento di fissazione dell'udienza di prima comparizione, questo giudice di pace disponeva la sospensione dell'esecuzione del fermo amministrativo.

All'udienza di comparizione la difesa della società opponente sottoponeva a questo giudice la possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, C.d.S. con riferimento agli artt. 25 e 27 della Costituzione.

Va preliminarmente dato atto della legittimità dell'operato della Polstrada che in presenza dell'infrazione all'art. 126, comma 7, C.d.S. ha ritualmente proceduto all'esecuzione del fermo amministrativo la cui durata è stabilita in maniera «fissa» per cui anche a seguito di rituale e tempestivo ricorso questo giudice non ha facoltà alcuna di ridurla con la conseguenza che, in caso di rigetto dell'opposizione, non essendo stato il fermo interamente scontato, per via della concessa sospensione rimarrebbe pur sempre un residuo da «scontare».

Da qui la rilevanza delle questioni di costituzionalità che, su richiesta di parte nonché d'ufficio, si vanno a prospettare in relazione al presente giudizio laddove l'art. 126, comma 7, C.d.S. infligge la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di mesi due indipendentemente dalla circostanza che il veicolo fermato sia di proprietà di chi circola con patente scaduta di validità ovvero appartenente a terzi.

Violazione dell'art. 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione.

Nel sistema delle sanzioni amministrative, la sanzione pecuniaria colpisce la violazione di una norma di condotta e costituisce la sanzione principale. La sanzione accessoria accede alla principale in via subordinata, nel senso che non potrebbe darsi una sanzione accessoria svincolata da una condotta previamente definita illecita e specificatamente sanzionata con sanzione pecuniaria compresa tra un minimo ed un massimo.

Secondo la censurata disposizione, la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo è inflitta e scontata dal proprietario del veicolo senza riguardo per l'ipotesi in cui autore della violazione vera e propria sia un terzo.

Tuttavia, nessuna disposizione del C.d.S. definisce come illecita la condotta di colui che affida il suo veicolo a conducente con patente scaduta né in capo all'affidante sussiste obbligo di verificare preventivamente se la patente dell'affidatario sia valida, sotto pena di sanzione.

Ne consegue che il mero affidamento del proprio veicolo ad altri, purché munito di patente, costituisce comportamento lecito e, come tale, non sanzionabile. Quanto innanzi trova infatti puntuale riscontro nell'art. 116 C.d.S., commi 12, 13 e 18, che sanzionano la condotta di chi affida a persona sprovvista della patente di guida l'autoveicolo proprio o del quale ha la disponibilità.

Detta costruzione è pertanto conforme al modello sanzionatorio desumibile dalla legge n. 689/1981.

Ritornando perciò alla denunciata fattispecie, non si vede come possa il proprietario che ha affidato il suo veicolo a soggetto con patente scaduta di validità (e nel caso in esame solo da poche ore rispetto al rilevamento dell'infrazione) che ha tenuto una condotta autonomamente non sanzionata dalla legge e pertanto pienamente legittima, diventare destinatario di una sanzione definita «accessoria» che, per non accedere ad alcuna sanzione principale a lui infliggibile, viene a costituire una punizione inflittagli in violazione del principio costituzionale dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, oltre che in violazione dell'art. 27 della Costituzione (personalizzazione della pena), principi vincolanti anche nei confronti della sistematica delle sanzioni amministrative e positivamente assunti a fondamento degli artt. 1 e 3 della legge n. 689/1981.

Va infine sottolineata l'irragionevolezza della norma di cui all'art. 126, comma 7, C.d.S. per l'assoluta mancanza di distinzioni in relazione al tipo ed alla destinazione dell'autoveicolo sottoposto al fermo amministrativo. Si pensi al caso di veicoli predisposti per il trasporto di infermi, minorati o speciali assoggettati al fermo per due mesi in conseguenza dell'avvenuta scadenza di validità della patente dell'occasionale conducente avvenuta per mera dimenticanza magari proprio il giorno prima dell'accertamento (come nel caso *de quo*).

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1957, n. 87;

Ritenuta d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, d.lgs 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, con riferimento agli artt. 25, secondo comma e 27, primo comma, della Costituzione, ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso e dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bologna, addì 29 gennaio 2001

Il giudice di pace: PAOLELLA

01C0374

N. 276

*Ordinanza emessa l'8 gennaio 2001 dal tribunale di Ascoli Piceno
nel procedimento civile vertente tra Sabelli Archimede e Ufficio veterinario adempimenti CEE-Ancona*

Sanità pubblica - Disposizioni urgenti in materia di sanità - Salvezza degli effetti prodotti dai decreti-legge nn. 377/1996 e 478/1996 reiterati e non convertiti - Violazione dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 360/1996 in materia di reiterazione di decreti-legge.

- Legge 17 gennaio 1997, n. 4.
- Costituzione, art. 77.

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva assunta in data 26 ottobre 2000;

Letti gli atti, esaminati gli scritti difensivi;

Premesso che l'ordinanza del 19 agosto 1999 emessa dal V.P.O., avv. Cossignani non appare esaustiva in quanto nulla ha osservato in ordine alla questione della reiterazione dei decreti sollevata dalla difesa dell'opponente;

Ritenuto pertanto ammissibile e doveroso, da parte di questo giudice, l'esame della eccezione di fatto non esaminata dal precedente giudicante;

Considerato, a tal proposito, che in effetti, l'intero procedimento amministrativo che ha condotto all'ordinanza-ingiunzione opposta in questa sede, trova la sua fonte normativa in una serie di decreti non convertiti e reiterati (d.l. n. 377/1996 - d.l. n. 478/1996) e, che la stessa legge 17 gennaio 1997, n. 4 su cui è fondata l'ordinanza-ingiunzione *de qua*, non costituisce in realtà legge di conversione dei succitati decreti e si appalesa, pertanto, illegittima nella misura in cui ne fa salvi gli effetti;

Tutto quanto sopra esposto ritenuto che alla luce della nota sentenza della Corte costituzionale 24 ottobre 1996, n. 360, deve considerarsi illegittima la reiterazione e, conseguentemente, le norme introdotte da un decreto non convertito nei termini di cui all'art. 77;

Ritenuta la questione rilevante e, non manifestamente infondata;

P. Q. M.

*Sospende il presente giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale per le decisioni di competenza;
Si comunichi.*

Ascoli Piceno, addì 8 gennaio 2001

Il giudice onorario del tribunale: BALENA

01C10375

N. 277

*Ordinanza emessa il 1° febbraio 2001 dalla Corte di appello di Genova
nel procedimento civile vertente tra Regione Liguria e E.R.O. s.n.c. ed altri*

Sanità pubblica - Regione Liguria - Sostituzione delle ASL nei rapporti giuridici pregressi facenti capo alle USL - Contrasto con i principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia (d.lgs. n. 502/1992) e in particolare con l'art. 6 della legge n. 724/1994 che vieta alle Regioni di fare gravare sulle ASL i debiti e i crediti facenti capo alle sopresse USL - Indebita disciplina con efficacia retroattiva di situazioni già regolate in maniera diversa dalla legislazione statale - Incidenza sul diritto di azione - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 89/2000.

- Legge Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, artt. 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 117 (quest'ultimo in riferimento al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e all'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di appello civile n. 508/1999 promosso da Regione Liguria in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in Genova, via della Giuseppina n. 125 presso e nello studio dell'avv. Gabriella Schelotto che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione in appello, appellante;

Contro E.R.O. di Mario Evangelisti & C. s.n.c. in persona del legale rappresentante pro-tempore Mario Evangelisti, elettivamente domiciliata in Genova, via XX Settembre 41, presso e nello studio dell'avv. Riccardo Spagliardi che la rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, appellata; e contro Istituto Giannina Gaslini, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Genova, via G. T. Invrea 11.13 presso e nello studio dell'avv. Enrico Repetto appellato - contumace; nonché contro il Ministero del tesoro, in persona del Ministro in carica rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato, con sede in Genova, viale Brigate Partigiane 2, appellato - contumace; avverso la sentenza resa *inter partes* dal tribunale di Genova in data 2 febbraio 1999, n. 263.

CONCLUSIONI

Per l'appellante: si chiede che la Corte d'appello voglia in totale riforma della sentenza n. 268/1999 del tribunale di Genova dichiarare il difetto di legittimazione passiva della regione Liguria nella causa di 1° grado.

Per l'appellata E.R.O.: piaccia alla Corte d'appello di Genova, *contrariis reiectis*, in via principale, dato atto che gli importi di cui al decreto ingiuntivo n. 671/1999 del tribunale di Genova del 30 settembre 1996 sono stati integralmente corrisposti all'appellata, rigettare l'appello proposto dalla regione Liguria avverso la sentenza n. 268/1999 del tribunale di Genova e, conseguentemente accertare e dichiarare la legittimazione passiva della regione Liguria rispetto alle obbligazioni di cui è causa; in via di appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado in punto spese e, conseguentemente, condannare parte appellante al pagamento delle spese anche del primo grado di giudizio; in subordine, dichiarare la legittimazione passiva dell'Istituto Gaslini in ordine alle obbligazioni di cui è causa e previa conferma del decreto ingiuntivo oggetto dell'odierna opposizione, preso atto dell'avvenuto integrale pagamento delle medesime somme in punto capitale ed interessi ma non spese, condannare l'Istituto Gaslini al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio; vinte in ogni caso, le spese del presente giudizio.

Svolgimento del processo

Nel settembre del 1996 la E.R.O. di Mario Evangelisti & C. s.n.c. chiese ed ottenne dal presidente del tribunale di Genova decreto ingiuntivo nei confronti dell'Istituto Giannina Gaslini per l'ammontare di L. 50.342.482, oltre interessi legali, quale corrispettivo per forniture effettuate nel corso del 1994 al predetto Istituto e da questi non pagate.

L'Istituto ingiunto propose opposizione dinanzi a quel tribunale convenendo in giudizio anche la regione Liguria ed il Ministero del tesoro affinché fosse accertato nel loro contraddittorio il proprio difetto di legittimazione passiva e invece la sussistenza di detta legittimazione in capo alla regione o al ministero.

La regione Liguria, costituitasi, escluse ogni forma di propria successione del debito delle unità sanitarie locali, essa dovendo solo far fronte a quello delle gestioni stralcio, di queste ultime esclusivamente nell'ambito delle quote del fondo sanitario nazionale assegnatele, fermo restando che la provvista competeva allo Stato e che, ove le quote di fondo fossero già esaurite, lo Stato stesso e non essa regione avrebbe dovuto provvedere ed essere chiamato direttamente a rispondere dei debiti in questione. In tal senso doveva leggersi l'art. 6 della legge n. 724/1994, istitutivo delle gestioni stralcio regionali: aver attribuito alle regioni il ruolo di mero gestore dell'ufficio liquidazione delle passività delle unità sanitarie locali, non già quello di debitore sostanziale, altrimenti avrebbe dovuto ritenersi non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina per violazione dell'autonomia finanziaria delle regioni costituzionalmente garantita (artt. 119 e 81 Cost.).

Il Ministero del tesoro, costituitosi, contestò la propria legittimazione passiva eccependone il difetto.

La E.R.O., costituitasi, insistette per la reiezione dell'opposizione siccome infondata con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto; chiedendo, ove fossero ritenuti legittimati passivi la regione Liguria o il Ministero del tesoro, la loro condanna al pagamento di quanto dovute a fronte delle forniture da essa eseguite in favore dell'Istituto Giannina Gaslini.

In esito ad istruzione esclusivamente documentale (l'Istituto Giannina Gaslini e la E.R.O. in sede di precisazione delle conclusioni avevano dichiarato di rinunciare alle domande proposte nei confronti del Ministero del tesoro) il giudice unico presso il tribunale adito, definitivamente pronunciando, revocò il decreto ingiuntivo opposto; dichiarò il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto Gaslini e condannò la regione Liguria al pagamento alla E.R.O. della somma indicata nel provvedimento monitorio con gli interessi legali; compensò infine integralmente tra le parti le spese di lite.

Osservò il primo giudice che nessun dubbio poteva residuare in ordine alla sussistenza del credito, documentato da fatture ed estratti autentici del libro giornale della contabilità della creditrice E.R.O., tra l'altro neppure contestato dalle controparti.

L'unica contestazione involgeva la sussistenza o meno della legittimazione passiva in capo all'Istituto Gaslini oppure alla regione Liguria; questione che doveva essere risolta riconoscendo alla seconda, e non al primo, l'obbligo di pagare i debiti anteriori al 1° gennaio 1995 facenti capo alle soppresses UU.SS.LL. sulla scia di un condiviso orientamento giurisprudenziale espresso dalla S.C.

Avverso le predette statuizioni ha qui proposto appello la regione Liguria denunciandone l'erroneità ed instando, in riforma della gravata sentenza, per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.

L'appellata E.R.O., nel costituirsi, ha chiesto il rigetto dell'avverso appello e la conferma delle decisioni di prime cure. In via di appello incidentale ha pur essa censurato la sentenza di primo grado nella parte relativa alle spese, chiedendo la condanna della controparte al relativo pagamento.

Nella contumacia degli appellati Ministero del tesoro e Istituto Giannina Gaslini la causa, sulle conclusioni come sopra trascritte precisate all'udienza collegiale dell'11 ottobre 2000, è stata trattenuta in decisione scaduti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.

Motivi della decisione

Ai fini del decidere va premessa una ricognizione del complesso quadro normativo della materia di che trattasi.

Con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, emanato sulla base della legge n. 421 del 1992, di delega per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego e di finanza territoriale, è stato realizzato il riordinamento della disciplina in materia sanitaria, con la soppressione delle Unità sanitarie locali e l'istituzione delle aziende sanitarie locali, aventi natura di enti strumentali della regione, dotati di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica (art. 3 del decreto).

La legge 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto all'art. 6 comma 1: «... in nessun caso è consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni né direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime.»

Tale norma ha resistito al giudizio di costituzionalità, avendo la Corte costituzionale, con sentenza 21-28 luglio 1995, n. 416, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, sollevata dalla regione Sicilia, anche sotto il profilo, tra gli altri, che esso impone alle regioni di provvedere ai disavanzi di gestione.

La legge 28 dicembre 1995, n. 549, a sua volta, ha disposto all'art. 2 comma 14 che «Per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle sopresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (69), sono trasformate in gestioni liquidatorie ...».

Tali norme sono state interpretate dalla Corte di cassazione nel senso che a seguito della soppressione delle Unità sanitarie locali, avvenuta con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e per effetto dell'art. 6, comma primo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 2, comma quattordicesimo, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, si è verificata una successione *ex lege* a titolo particolare delle regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle unità sanitarie locali.

Detto orientamento, inaugurato dalle sentenze della S.C. 12 agosto 1996, n. 7479 e 9 novembre 1996, n. 9804, è stato confermato dalle Sezioni unite civili (Cass. sez. un. 11 agosto 1997, n. 7482), costantemente seguito dalle sezioni semplici (Cass. 26.9.1997, n. 9438; Cass. 7 novembre 1997, n. 10939; Cass. 27 gennaio 1998, n. 803; Cass. 6 giugno 1998, n. 5602; Cass. 7 ottobre 1998, n. 9911; Cass. 17 dicembre 1998, n. 12648) e nuovamente ribadito dalle Sezioni Unite (sent. 18 dicembre 1998, n. 12712; da ultimo Cass. 23 febbraio 2000, n. 2032), con la precisazione che il descritto quadro normativo non risulta modificato dal successivo provvedimento normativo di cui al d.l. 13 dicembre 1996, n. 630, convertito in legge n. 21 del 1997, il quale è stato adottato all'esclusivo fine di provvedere al finanziamento dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1994 e si è limitato a pone un tale disavanzo a carico dello Stato sino all'importo di lire 5.000 miliardi, ed a costituire, per il residuo, una provvista a beneficio delle regioni (Cass. 4 luglio 1998 n. 6549).

Infatti l'art. 1 del d.l. 13 dicembre 1996 n. 630, convertito in legge 11 febbraio 1997, n. 21 dispone che «Per il parziale finanziamento dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale a tutto il 31 dicembre 1999, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui, fino all'importo di lire 5.000 miliardi con onere a totale carico dello Stato. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento dei loro disavanzi ai sensi dell'articolo 34, commi 3 e 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724». E il comma 2 specifica che «Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate con decreti del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, anche di nuova istituzione, per il successivo versamento alle regioni secondo le modalità indicate nel presente articolo».

Il dato normativo che risulta dalla breve ricognizione legislativa e giurisprudenziale anzidetta (successione delle regioni nei debiti progressi delle unità sanitarie locali) può, quindi, considerarsi *jus receptum*. Non vi è alcun dubbio pertanto che, sulla base di tali disposizioni, l'appello della regione Liguria, volto a far constare il proprio difetto di legittimazione passiva nella soggetta materia non potrebbe che essere disatteso proprio perché, come sopra rilevato, risulta essersi verificata una successione *ex lege* a titolo particolare delle regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle unità sanitarie locali.

Per quanto attiene specificamente i rapporti facenti originariamente capo all'Istituto Gaslini, va precisato che le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 e al dl. 26 febbraio 1996, n. 89 equiparano, quanto al trattamento finanziario, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi personalità giuridica di diritto pubblico (tra i quali proprio l'Istituto anzidetto) alle UU.SS.LL. In particolare l'art. 50 della legge regione Liguria 10/1995 ha stabilito che le norme in materia di finanziamento si applicano anche agli Istituti di carattere scientifico con personalità di diritto pubblico limitatamente alle attività assistenziali; e del resto neppure la regione appellante contesta, al di là della negazione di fondo di ogni propria legittimazione passiva, che il debito assunto dall'Istituto Gaslini debba essere imputato storicamente alle sopresse UU.SS.LL. con ogni conseguenza.

Ciò precisato, va peraltro rilevato che nel corso della presente fase di giudizio è entrata in vigore la legge regionale della Liguria 24 marzo 2000, n. 26 la quale, all'art. 1, ha stabilito la cessazione delle gestioni liquidatorie; e all'art. 2 ha previsto, per quanto qui interessa, che «Tutti i rapporti giuridici già facenti capo alle unità sani-

tarie locali agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (... Istituto Giannina Gaslini) ... operanti nella regione Liguria, ancorché oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, si intendono di diritto trasferiti in capo alle aziende unità sanitarie locali ... nonché agli istituti ed enti sopraindicati ai quali restano attribuite la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva, e il relativo esercizio da parte dei rispettivi legali rappresentanti».

Si tratta di una normativa regionale che incide profondamente sul principio sancito dalla normativa nazionale, quale interpretato dalla univoca giurisprudenza della S.C. anche a sezioni unite, poiché vale a caricare le Aziende neoistituite proprio dei debiti contratti dalle vecchie UU.SS.LL. trasferendo alle stesse ciò che invece doveva far carico alle regioni; e ciò sia dal punto di vista processuale che sostanziale («restano attribuite la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva ...»).

Ritiene il collegio che la normativa regionale anzidetta contrasti con alcuni principi sanciti dalla Costituzione; e che quindi debba sollevarsi di ufficio questione di legittimità costituzionale nei sensi di cui *infra*.

Risulta dapprima violato il principio di cui all'art. 3 della Costituzione poiché in una obbligazione di diritto comune (il debito dell'Istituto Gaslini verso la fomitrice E.R.O. è infatti sorto *jure privatorum*) viene sostituito di imperio il soggetto debitore ad opera proprio del soggetto obbligato, senza che a tale, sostituzione abbia fatto seguito il consenso della parte creditrice. La legge regionale infatti altera l'eguaglianza delle parti sia nella sostanza obbligatoria che nel processo poiché sottrae un soggetto tenuto ad una prestazione alla obbligazione alla quale era astretto per diritto comune, di fatto istituendo una forma di liberazione del debitore diversa dall'adempimento, non prevista dalla disciplina civilistica.

Risulta, poi, violato il principio di cui all'art. 24 della Costituzione. Il diritto alla difesa affermato da tale disposizione è stato considerato dalla giurisprudenza una concretizzazione del principio di eguaglianza, vietando al legislatore l'introduzione di discriminazioni irragionevoli di ordine soggettivo nella disciplina positiva dell'accesso alla giustizia.

Sul piano pratico si registrano numerose affermazioni in ordine alla necessità di una effettiva eguaglianza delle parti nel processo che, specie nel campo dei rapporti con la p.a., può essere violata nell'ipotesi di istituzione di privilegi tecnico-processuali, attribuiti senza plausibile giustificazioni alla parte pubblica, oppure mediante agevolazioni irragionevoli, talvolta riservate all'azione giudiziaria dello Stato, oppure ancora mediante disparità di trattamento processuale dei mezzi di tutela a disposizione dei cittadini nei confronti degli enti pubblici.

La necessità di una parità formale delle parti nel processo presuppone un rapporto di proporzione fra poteri di azione e difesa; ciò che la dottrina ha qualificato come *égalité des armes*, e cioè come equivalenza astratta di *chances* di successo nella lite così che ad entrambe le parti in giudizio siano riconosciute identiche possibilità tecnico-processuali di far valere i propri diritti e di condizionare in loro favore il convincimento del giudice.

Non pare al collegio che la normativa regionale sia rispettosa di tale principio; poiché a lite iniziata, e quindi in una fase processuale dinamica in cui le parti si aspettano — e pretendono — l'eguaglianza delle armi processuali a loro disposizione, addirittura sottrae se stessa (la legge regionale si applica proprio alla regione Liguria in causa) alla soggettività passiva derivante da un rapporto obbligatorio e, quindi, alla soggettività processuale (legittimazione passiva) alla quale era ed è tenuta come parte sostanziale del rapporto obbligatorio.

Ed infine ritiene il collegio che la normativa regionale contrasti con l'art. 117 Costituzione, per il quale la regione può emanare norme legislative «nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni».

La giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che tali principi fondamentali possono desumersi direttamente o da norme costituzionali, ovvero da obblighi assunti internazionalmente, oppure ancora dalla legislazione statale ordinaria se espressione di riforme di carattere generale, coinvolgenti l'intera collettività nazionale (le c.d. grandi riforme; v. ad es. Corte cost. 22 dicembre 1969, n. 160; Cass. 9 aprile 1997, n. 3077).

Tale ritiene il collegio essere questo il caso di specie. Attraverso la legislazione nazionale surrichiamata (in particolare, attraverso la soppressione delle vecchie UU.SS.LL. e l'istituzione delle nuove aziende unità sanitarie locali) si è infatti inteso affrontare da parte dello Stato la grande riforma del servizio sanitario nazionale, stabilendo espressamente che i nuovi organismi fossero liberi da passività che ne potessero frenare od ostacolare l'attività; riforma che la legislazione regionale ha invece inteso, a giudizio del collegio, ostacolare onerando le nuove aziende di quelle passività pregresse che il legislatore nazionale aveva inteso invece attribuire alle regioni medesime.

Le questioni anzidette sembrano a giudizio del collegio non manifestamente infondate; e sono rilevanti ai fini del decidere perché, se la legge regionale sospettata di incostituzionalità fosse realmente dichiarata tale, cadrebbe ogni ostacolo a che venisse riaffermata, anche in questa sede, la legittimazione passiva della regione Liguria nell'obbligazione debitoria di cui è processo con ogni conseguenza.

Gli atti vanno quindi trasmessi alla Corte costituzionale per l'ulteriore corso; ed il presente giudizio sospeso sino all'esito del procedimento di costituzionalità anzidetto.

P. Q. M.

La Corte di appello, contrariis rejecis, visti l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, così provvede:

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di costituzionalità degli artt. 1 e 2 della legge 24 marzo 2000, n. 26 della regione Liguria per contrasto con gli artt. 3, 24 e 117 della Costituzione (quest'ultimo in relazione al principio di cui al d.l. n. 502 del 1992 ed all'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724);

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della giunta della regione Liguria e comunicata al presidente del consiglio della regione Liguria.

Così deciso in Genova, addì 1° febbraio 2001

Il Presidente: D'ARIENZO

Il consigliere relatore: DE LUCCHI

01C0376

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTÀ UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 20
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portaiba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 16
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 69
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vecovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICINI
Via Marcontonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrara
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. riordimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 6
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Basel, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Gallimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crleanzolo, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 184
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA -già Etruria-
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**

- NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via del Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggliore, 31
- ◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Beifredo, 80
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adlgetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

	Lire	Euro		Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	508.000	262,36	- annuale	106.000	54,74
- semestrale	289.000	149,25	- semestrale	66.000	35,11
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	416.000	214,84	- annuale	267.000	137,89
- semestrale	231.000	110,00	- semestrale	145.000	74,88
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	115.500	59,65	- annuale	1.097.000	586,55
- semestrale	69.000	35,63	- semestrale	593.000	306,25
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti del giudizio davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	107.000	55,26	- annuale	982.000	507,16
- semestrale	70.000	36,15	- semestrale	520.000	288,55
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:					
- annuale	273.000	140,99			
- semestrale	150.000	77,46			

Integrando con la somma di L. 150.000 (€ 77,46) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	2.800	1,45
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	162.000	83,66
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	105.000	54,22
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	8.000	4,13

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	1.300.000	671,39
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	1.500	0,77
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	4.000	2,07

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	474.000	244,80
Abbonamento semestrale	263.000	146,15
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.550	0,80

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disgiudicati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti

☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni


☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni

☎ 06 85082146/85082189

Numero verde

☎ 800-864035



* 4 1 1 1 1 0 0 1 6 0 0 1 *

L. 9.000
€ 4,65